

	<p>integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 - ter.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1:</p> <p>a) in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020;</p> <p>b) in relazione agli Accordi – quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, provvedono, entro la data del 31 luglio 2020, all'aggiudicazione degli appalti ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54;</p> <p>c) con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>1) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;</p> <p>2) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;</p>	<p><b>provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci;</b></p> <p><b>lettera c): emissione di un SAL d'emergenza</b>, per il pagamento delle lavorazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto – legge, anche se non sono stati effettuati gli interventi necessari, secondo le previsioni contrattuali, per l'emissione del SAL; rimborso maggiori oneri misure di contenimento COVID-19, previsione di non considerare inadempimento l'impossibilità di procedere agli adempimenti contrattuali a causa dell'emergenza sanitaria.</p>
--	--	--

3) il rispetto delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 1, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 5 dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Relazione illustrativa**

La proposta emendativa reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell’ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

In particolare, il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, prevede che in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2020:

a) le ritenute previste dall’articolo 30, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere svincolate, anche prima della liquidazione finale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle ritenute di cui chiede lo svincolo. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento; ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, si prevede che SACE S.p.A. possa rilasciare,

nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, le garanzie previste dal medesimo articolo 35, comma 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14- bis, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 32614-bis, che prevede che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione prevista dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

c) l'importo della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è pari all'1 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'0,5 per cento ovvero incrementarlo sino all'1,5 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 1 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;

d) il parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, è obbligatorio esclusivamente in relazione sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 100 milioni di euro;

e) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo

32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza per uno dei motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32;

f) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che "Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.". Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una clausola che contempra l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge. Non può tuttavia sottacersi che la medesima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016 n. 2800). Orbene, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene previsto che siffatto obbligo può essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;

g) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fermo restando l'esercizio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sulla società affidataria secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 - ter. Con specifico riguardo alla previsione in parola, si evidenzia che l'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che: "le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5". Orbene, mediante la previsione *de qua* si prevede che l'affidamento possa avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni, secondo il modello dell'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE.

Il **comma 2** prevede, alla lettera a), che, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, provvedano all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020. Trattasi di misura che, fissando un termine per la conclusione delle procedure di gara, svolge una funzione acceleratoria delle procedure in corso.

Alla lettera b), sempre in funzione acceleratoria delle procedure in corso, si prevede che, in relazione agli Accordi – quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedano all'aggiudicazione degli appalti ovvero all'esecuzione dell'Accordo – quadro entro la data del 31 luglio 2020.

	<p>Alla lettera c), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori adottati, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto.</p> <p>Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, UPI, ANCI, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 24 aprile 2020 (costituente l'allegato 7 del d.P.C.M. 26 aprile 2020), si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;</li> <li>– che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</li> <li>– che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto,</li> </ul>	
--	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta;</p> <p>– che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come “fatto notorio” e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>L'articolo reca “Disposizioni in materia di contratti pubblici”, che sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la previsione recata al comma 1, lettera b), in materia di anticipazione del prezzo, si prevede già nella medesima disposizione che la stessa opera nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p><b>4 Sostegno alle imprese ferroviarie delle merci</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Sostegno alle imprese ferroviarie delle merci)</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata una spesa aggiuntiva di <b>20 milioni di euro</b> per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede....</p> <p>2. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da Covid-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dal comma 1 nonché dall'articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2020, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano i medesimi criteri e modalità utilizzati per gli anni 2016 e 2017 e definiti dal decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017.</p> <p>3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse di cui al comma 2.</p> <p>4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017</p>	<p>Autorizza la spesa aggiuntiva di <b>20 milioni di euro per l'anno 2020</b>, incrementando l'ammontare della compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci in proporzione ai treni/km.</p> <p>Le disposizioni ai commi da 2 a 5 prevedono misure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi di erogazione delle risorse.</p> <p><b>Non vi è copertura.</b></p>

e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 con le seguenti modalità:

- a) per i traffici effettuati dall'1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;
- b) per i traffici effettuati dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;
- c) per i traffici effettuati dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 31 ottobre 2020.

5. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “per le annualità 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle parole “per le annualità 2021 e 2022”.

#### **Relazione illustrativa**

L'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che R.F.I. S.p.a. destini le risorse rese disponibili dalla stessa norma alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci in proporzione ai treni/km..

Oggetto di compensazione sono gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale misura compensativa è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.

La disposizione proposta, al **comma 1**, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è finalizzata a stanziare ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di rafforzare un incentivo che ha avuto un effetto particolarmente positivo sul mercato del trasporto ferroviario delle merci e, di conseguenza, sulla competitività e sostenibilità del sistema produttivo nazionale.

Si tratta, quindi, di una misura in grado di dare un impulso alla ripresa dell'economia nazionale, dando un sostegno al settore del trasporto ferroviario delle merci che ha subito e si prevede subisca pesanti ripercussioni a seguito della diffusione del COVID.

Al riguardo, nell'ambito delle misure necessarie a contrastare l'emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia come la stessa Commissione europea, nella Comunicazione “COVID-19 - Orientamenti relativi alle misure per la gestione

delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali” abbia evidenziato come *“La crisi determinata dal coronavirus ha posto in evidenza la sfida di proteggere la salute dei cittadini evitando nel contempo di ostacolare la libera circolazione delle persone e la consegna di merci e di servizi essenziali in tutta Europa. Per evitare carenze e per impedire che le difficoltà sociali ed economiche che tutti i paesi europei stanno vivendo peggiorino, è indispensabile garantire il funzionamento del mercato unico [...]. Il settore dei trasporti e della mobilità è fondamentale per garantire la continuità economica. Occorre un intervento collettivo e coordinato. Il libero trasporto dei beni è cruciale per garantire la disponibilità dei beni, in particolare delle merci essenziali come i prodotti alimentari, ivi compreso il bestiame, le apparecchiature e le forniture mediche e di protezione di vitale importanza.”*.

Le disposizioni ai **commi da 2 a 5** prevedono misure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi di erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n.145.

In particolare, al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da Covid-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n.145, il **comma 2** stabilisce che le disposizioni del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 7 aprile 2017 si applicano anche all’annualità 2020.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziare per l’anno 2020.

Il **comma 4** stabilisce che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui al comma 2, dell’articolo 3 dell’allegato 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 07 aprile 2017 e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui al comma 3 dell’articolo 3 dello stesso allegato al Decreto. Inoltre lo stesso comma indica le modalità di erogazione del contributo.

Conseguentemente il **comma 5** modifica il secondo periodo dell’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n.145, escludendo l’annualità 2020.

**Relazione tecnica**

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>La disposizione è finalizzata a perseguire e rafforzare un incentivo che ha avuto un effetto positivo sul mercato del trasporto ferroviario delle merci e, di conseguenza, sulla competitività e sostenibilità del sistema produttivo nazionale. Per tale finalità la norma al <b>comma 1</b> prevede lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020, a cui si provvede mediante .....</p> <p>Le disposizioni previste dai <b>commi da 2 a 5</b> hanno natura ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p><b>5 Interventi a favore delle imprese ferroviarie</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)</i></p> <p>1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è riconosciuto un indennizzo, <b>pari ad euro 122 milioni di euro</b>, a compensazione dei minori introiti scaturenti dalla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 122 milioni per l'anno 2020, si provvede...</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e quella del 31 dicembre 2020, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al presente comma è da determinarsi sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, <b>pari ad euro 180 milioni</b> per l'anno 2020, si provvede...</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La proposta normativa di cui al <b>comma 1</b>, in considerazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, cui è conseguita una drastica riduzione dei servizi ferroviari – sia realizzati a condizioni di mercato sia oggetto di committenza pubblica – prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 122 milioni di euro. Tale indennizzo è</p>	<p><b>Comma 1.</b> Si riconosce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale un indennizzo, pari ad euro 122 milioni di euro, a compensazione dei minori introiti nei mesi di marzo e aprile 2020.</p> <p><b>Onere: euro 122 milioni per l'anno 2020.</b></p> <p><b>Comma 2.</b> Per il periodo 10 marzo 2020-31 dicembre 2020, una determinata quota del canone (componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti) dovuto da parte delle imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale è ridotta del 40%.</p> <p><b>Onere: euro 180 milioni per l'anno 2020.</b></p>

	<p>finalizzato a compensare il gestore a fronte della contrazione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete.</p> <p>Per le medesime ragioni, la proposta di cui al <b>comma 2</b> per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2020, prevede la riduzione del 40 per cento, a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>La proposta di cui al comma 1 riconosce al gestore dell'infrastruttura nazionale un indennizzo pari a 122 milioni di euro a compensazione dei minori introiti da pedaggio relativamente ai periodi di marzo e aprile 2020.</p> <p>Dai dati acquisiti da RFI risultano minori introiti da canone da pedaggio pari ad euro 48,6 milioni per il mese di marzo e a 73,5 milioni per il mese di aprile.</p> <p>La proposta di cui al <b>comma 2</b> prevede la riduzione del 40 per cento, a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.</p> <p>Dai dati acquisiti da RFI, risulta che la quota mensile della componente B definita dalla delibera 96/2015 è di circa 37,5 milioni di euro. Conseguentemente, si è provveduto ad effettuare la stima della minori entrate, quantificate in complessivi euro 180 milioni, rapportando a detto valore mensile la prevista riduzione del 40 per cento ed a considerare l'arco temporale compreso tra il mese di maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020.</p>	
<p><b>6 Disposizione finalizzate alla semplificazione dei contratti di programma</b></p>	<p><i>(Disposizione finalizzate alla semplificazione dei contratti di programma)</i></p> <p>1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1</p>	<p><b>Commi 1 e 2:</b> recano l'approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi tra il Ministero delle</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.</p> <p>5. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <i>“Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, si procede alla stipulazione anche in mancanza del parere.”</i>;</p> <p>b) al comma 2- bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <i>“Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 5 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento al totale dei costi e ai fabbisogni complessivi.”</i> .</p> <p>6. All'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: <i>“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il contratto di programma, una</i></p>	<p>infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a. i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento.</p> <p><b>Comma 3:</b> prevede che nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p><b>Comma 4:</b> reca l'approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento.</p> <p><b>Comma 5:</b> si riduce l'iter approvativo del Contratto di programma</p> <p><b>Comma 6:</b> si introduce una semplificazione che riguarda sia i Contratti di programma iniziali quinquennali che i relativi Aggiornamenti annuali. In particolare prevede l'invio del Contratto all'Autorità di regolazione dei trasporti, non all'avvio dell'iter approvativo ma dopo la stipula dei Contratti di programma e dei relativi Aggiornamenti.</p>
--	--	---

*volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza ed è pubblicato entro un mese dalla sua approvazione.”.*

**Relazione illustrativa**

I **commi 1 e 2** recano l'approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a. i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento.

Al contempo il **comma 3** prevede che nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

Il **comma 4** reca l'approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento.

Le proposte di cui al **comma 5** consentono di ridurre notevolmente l'iter approvativo del Contratto di programma e, ancor più, quello dei suoi Aggiornamenti annuali. Difatti, le modifiche proposte alla Legge 14 luglio 1993, n. 238, a fronte di una ragionevole riduzione della percentuale entro la quale considerare non sostanziali le modifiche al Contratto (si passa dal 15 al 5%), consentono di valutare tali variazioni solo rispetto al totale dei costi e ai fabbisogni complessivi. Considerando che i costi totali ed i fabbisogni complessivi riportati nei Contratti di programma sono di parecchi miliardi, fermo restando l'iter approvativo per l'approvazione del Contratto iniziale quinquennale (si ricordano i principali passaggi: CIPE, Corte dei Conti, Commissioni parlamentari, decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF, Corte dei Conti), la modifica proposta consentirebbe, in caso di modifiche non sostanziali, una rapida approvazione dei vari Aggiornamenti annuali prevedendo comunque una informativa sia al Parlamento che al CIPE e fermo restando il necessario Decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF e la relativa registrazione alla Corte dei Conti.

Con il **comma 6** si modifica il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 prevedendo l'invio del Contratto all'Autorità di regolazione dei trasporti, non all'avvio dell'iter approvativo (che determina un significativo allungamento dei tempi della

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>procedura) ma, in coerenza con la funzione istituzionale dell’Autorità, dopo la stipula dei Contratti di programma e dei relativi Aggiornamenti e, comunque, prima della loro approvazione (con decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF e relativa registrazione alla Corte dei Conti) e pubblicazione. Tale semplificazione riguarda sia i Contratti di programma iniziali quinquennali che i relativi Aggiornamenti annuali.</p> <p><b>Relazione tecnica</b>          I primi <b>tre commi</b> della proposta normativa sono finalizzati a formalizzare l’approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento. Parimenti, il <b>comma 4</b> reca l’approvazione dell’aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019.          Conseguentemente, i <b>commi da 1 a 4</b> hanno contenuto meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.          Il <b>comma 5</b> interviene, in funzione semplificatrice, sull’iter approvativo dei contratti di programma di cui alla legge 14 luglio 1993, n. 238.</p>	
<p><b>7. (Disposizioni in materia di formazione del personale ferroviario)</b></p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Disposizioni in materia di formazione del personale ferroviario)</i></p> <p>1. All’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “<i>Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.</i>”;</p> <p>b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “<i>La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.</i>”.</p>	<p><b>Comma 1. Lett. a):</b> prevede la proroga al 2020 del termine di operatività <b>del fondo istituito dal DL 50 del 2017</b>, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. <b>Lettera b)</b> prevede lo stanziamento di risorse di 100.000 di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.  <b>Comma 2</b> prevede la relativa <b>copertura</b>.</p>

2. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. All'onere derivante dal comma 10, lettera b), pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono abrogati.

#### **Relazione illustrativa**

Il **comma 1, alla lettera a)**, prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario merci, a partire dall'anno 2015, ha registrato un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all'adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all'assunzione a tempo indeterminato di circa 2000 addetti nel triennio 2017-2019. L'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570 stabiliscono la quota di contributo per l'attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente

**Comma 3** dispone l'**abrogazione** dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del DL 162 del 2019, in coordinamento con la disposizione di cui al comma 1 lettera b)

	<p>assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie (“IF”) impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel D. Lgs. 247/2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell’Allegato C al decreto ANSF (ora ANSFISA) n. 4/2012 e nel Regolamento (UE) 2015/995.</p> <p><b>Alla lettera b)</b>, al fine di evitare incertezze applicative ed interpretative, ripropone la novella già contenuta nell’articolo 13, comma 1, del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che viene, conseguentemente abrogato al <b>comma 3</b>. In sintesi, la citata lettera b) prevede lo stanziamento di risorse di 100.000 di euro per l’anno 2020 e di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria, escludendo quindi i macchinisti. Il <b>comma 2</b> prevede la copertura relativa all’attuazione delle misure previste dal comma 4.</p> <p>Il <b>comma 3</b> dispone, come già evidenziato, l’abrogazione dei commi 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>Il <b>comma 1, lettera a)</b> mira al proseguimento dell’incentivo per la formazione dei macchinisti delle imprese ferroviarie, anche ai fini della loro assunzione presso le medesime imprese e comporta un onere di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020. A tale onere si provvede nel <b>comma 3</b> mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, che rinvia alla copertura contenuta nell’articolo 45 del medesimo decreto legge per gli oneri derivanti dallo stesso.</p> <p>Quanto alla previsione di cui al <b>comma 1, lettera b)</b> si evidenzia che da essa non derivano oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si riproduce la novella già contenuta nel comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge proroghe n. 162 del 2019, con la medesima copertura ripresa nel comma 5 della presente disposizione (fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), di cui si prevede, al <b>comma 3</b>, l’abrogazione.</p>	
8 Ferrobonus e Marebonus	1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27	

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p>	<p>dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Autorizzazione di spesa di <b>40 mil. per il 2020 e di 20 mil. per il 2021</b> per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il trasporto marittimo (al fine di ridurre quello viario) cd. Marebonus. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dalla LB 2020 (20 mil. per il 2021)</p>
<p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante...</p>	<p>Autorizzazione di spesa di <b>26 mil. per il 2020 e di 15 mil. per il 2021</b> per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il trasporto ferroviario (al fine di ridurre quello viario) cd. Ferrobonus. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dalla LB 2020 (14 mil. per il 2020 e 25 mil. per il 2021).</p>
	<p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.</p> <p>Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.</p> <p>Al fine di rifinanziare tali misure, l'articolo 1, commi 110-112 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria, nonché di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale. In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 - di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria.</p> <p>Il <u>comma 1</u> della presente disposizione prevede, per le sopra illustrate finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione alla spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Autorizzazione di spesa di <b>26 mil. per il 2020 e di 15 mil. per il 2021</b> per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il trasporto ferroviario (al fine di ridurre quello viario) cd. Ferrobonus. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dalla LB 2020 (14 mil. per il 2020 e 25 mil. per il 2021).</p> <p><b>Non è presente la copertura finanziaria.</b></p> <p><b>Osservazioni DT (mail Guerrera 11.3.2020 ore 12.54 su proposta normativa pervenuta per DL 18 del 2020)</b></p> <p>Proposta <u>ferrobonus e marebonus</u>: trattasi di rifinanziamento di misure di aiuto che sono state autorizzate in passato dalla Commissione europea per un determinato periodo temporale e con condizioni. La relazione illustrativa non contiene riferimenti alle predette decisioni e dovrebbe quindi essere integrata con le valutazioni di compatibilità con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Al <u>comma 2</u>, per le predette finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inoltre autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Il <u>comma 3</u> reca la copertura finanziaria della disposizione.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>La presente disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi “marebonus”) mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi “ferrobonus”).</p> <p>Le risorse destinate al rifinanziamento di tali programmi sono pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 per gli incentivi “marebonus”, nonché a ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e a ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021, per gli incentivi “ferrobonus”.</p> <p>Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 66 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante.....</p>	
<p><b>9 Misure di sostegno per i pendolari</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Misure di sostegno per i pendolari)</i></p> <p>1. Al fine di limitare l'impatto economico di costi sostenuti per servizi non utilizzati a causa dell'adozione delle misure limitative della circolazione a seguito della diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto pubblico eseguito con qualsiasi mezzo, titolari un abbonamento acquistato sino al 10 marzo 2020 e in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, procedono alla richiesta di rimborso del relativo costo, secondo le modalità di cui al comma 2.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di rimborso, entro trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza,</p>	<p>Assicura il rimborso per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) dai soggetti pendolari che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.</p> <p>Il rimborso avviene mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione ovvero, a discrezione del vettore, mediante proroga della durata dell'abbonamento</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio nonché un'autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'impossibilità di utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio a causa delle misure governative in atto.</p> <p>3. I vettori procedono al rimborso del titolo per la parte non utilizzata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, ovvero entro il maggiore termine dagli stessi fissato ritenuto necessario in considerazione del volume delle domande di rimborso che, comunque, non può essere superiore a novanta giorni.</p> <p>4. Il vettore procede al rimborso di cui al comma 3, mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione ovvero, a propria discrezione, mediante proroga della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.</p> <p>5. Nel rispetto delle presenti disposizioni, i vettori sono tenuti a pubblicizzare adeguatamente sui canali informativi dedicati all'utenza le disposizioni aziendali disciplinati le specifiche modalità in base alle quali intendono procedere al rimborso.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La proposta normativa in esame, in considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esporsi economici per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) dai soggetti pendolari che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.</p> <p>Sotto il profilo oggettivo la norma è finalizzata al rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purché acquistato sino al 10 marzo 2020 e in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19.</p> <p>Quale modalità alternativa al rimborso del voucher di importo pari alla parte residua non utilizzata è prevista la facoltà per i vettori di prorogare la durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.</p>	<p>per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.</p>
--	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>La proposta normativa, inoltre, disciplina i tempi del procedimento di rimborso, prevedendo che i vettori definiscano l'iter entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione inoltrata dall'utente ovvero entro il maggiore termine dagli stessi fissato ritenuto necessario in considerazione del volume delle domande di rimborso che, comunque, non può essere superiore a novanta giorni.</p> <p>Si prevede inoltre, a tutela dell'utenza, che i vettori procedano a dare adeguata pubblicità alle disposizioni aziendali disciplinanti le specifiche modalità con le quali intendono procedere al rimborso.</p> <p>La proposta disciplina le modalità di richiesta del rimborso, prevedendo che la stessa venga inoltrata entro trenta giorni decorrenti cessazione delle situazioni di cui al comma 1 e che alla richiesta venga allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e un'autodichiarazione attestante l'impossibilità di utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio a causa delle misure governative in atto.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>La disposizione in esame prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per l'abbonamento è posto a carico del soggetto emittente l'abbonamento e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.</p>	
<p><b>10 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)</i></p> <p>1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementato di ulteriori <b>100 milioni di euro</b> per l'anno 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere _____.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La proposta normativa, al fine di ridurre l'impatto economico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 100 milioni per l'anno 2020.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede _____.</p>	<p>Si incrementa di <b>100 milioni di euro per l'anno 2020</b> il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>11 Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di <b>26,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 53,2 milioni di euro per l'anno 2021</b>.</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante[...]. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Relazione illustrativa</p> <p>Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (IN. t.001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).</p> <p>L'articolo 5 dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, in funzione dell'aumento dell'estesa della rete gestita da ANAS, l'importo del corrispettivo previsto dal Contratto di Programma ANAS 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del medesimo Contratto di Programma previa quantificazione dei costi incrementali.</p> <p>La disposizione si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria, che sono stati quantificati in euro 26,9 milioni per l'anno 2020 e di euro 53,2 milioni per l'anno 2021.</p> <p>Relazione tecnica</p> <p>La disposizione è finalizzata a coprire i costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS S.p.a. destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria.</p> <p>Agli oneri derivanti dalla presente norma, quantificati in euro 26,9 milioni per l'anno 2020 e di euro 53,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante .....</p>	<p>Autorizza la spesa a favore di ANAS S.p.A. di <b>26,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 53,2 milioni di euro per l'anno 2021</b>, conseguente alla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale ed al trasferimento ad ANAS S.p.A della competenza di ulteriori tratte stradali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto.</p>
---	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>12 Finalizzazione riassegnazione di fondi perenti</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. Per la realizzazione dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali nel triennio 2020 – 2022, una quota pari a euro 7.500.000 per l'anno 2020, a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse rinvenienti dalla procedura di cui all'articolo 34-ter, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui al capitolo 7191 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata, con apposito decreto, al reintegro delle risorse dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali.</p> <p><b>Relazione illustrativa e tecnica</b></p> <p>Trattasi di una norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento <i>de quo</i> ha ad oggetto la destinazione di una quota del capitolo 7191 costituente la parte in conto capitale del Fondo alimentato dalla procedura di cui all'articolo 34-ter, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sulla quantificazione della quota da destinare alle sopravvenute esigenze di finanziamento dei Piani Operativi Nazionali per l'annualità 2020, si è tenuto conto delle necessità di far fronte a spese impreviste che complessivamente ammontano a € 7.414.580,20. La prefata somma è risultata dalla somma di singole voci di spesa necessarie alla regolare conclusione dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali, ma non coperte da finanziamenti comunitari.</p>	<p>Prevede la riassegnazione di una quota dei residui passivi perenti, di cui al capitolo 7191 MIT, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2020, a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al reintegro delle risorse dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali.</p>
<p><b>13 Piano Città</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. All'articolo 12 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. <i>Qualora gli interventi previsti nel contratto di valorizzazione urbana non siano realizzabili nei tempi previsti, è consentito agli enti beneficiari del finanziamento, motivando le cause del ritardo, rimodulare il cronoprogramma delle opere, previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora gli interventi non siano più realizzabili, le risorse destinate a tali interventi possono essere riassegnate agli stessi beneficiari, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Gli enti beneficiari del finanziamento sottopongono alla valutazione della Cabina di Regia, entro il 30 settembre 2020, le nuove proposte di contratto di valorizzazione urbana, complete di tutta la documentazione di cui al medesimo comma 2. Qualora gli enti beneficiari non presentano la documentazione relativa ai nuovi interventi entro la predetta data, gli interventi originariamente previsti nel contratto di valorizzazione urbana sono defianziati e le relative risorse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato</i>".</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p>	<p>Si prevede che il MIT, qualora l'ente locale, beneficiario delle risorse del Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate, non abbia rispettato i tempi di realizzazione del Contratti di valorizzazione urbana, anziché procedere alla nomina di un Commissario per l'attuazione, come attualmente previsto, possa autorizzare l'ente locale stesso alla rimodulazione del cronoprogramma delle opere oppure alla presentazione di una nuova proposta di Contratto di valorizzazione urbana. In mancanza si procede alla revoca delle risorse.</p>

La disposizione in esame interviene sull'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha istituito il "Piano Nazionale per le Città". Al riguardo va osservato che l'esito del monitoraggio dei relativi contratti di valorizzazione urbana inerenti gli interventi all'uopo selezionati dalla Cabina di Regia ha evidenziato un forte ritardo nella realizzazione degli stessi.

In particolare, si rappresenta che, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto alla selezione di 28 proposte di interventi a cui è stata garantita la copertura finanziaria in parte con fondi nazionali ed in parte con fondi del PAC (Piano di Azione Coesione) ex zone franche urbane. Con decreto del Capo del Dipartimento per le infrastrutture e gli affari generali n. 1358 del 19 febbraio 2013, sono state assegnate alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, nell'ambito degli obiettivi strategici 2013, le risorse di cui al capitolo di bilancio 7365 "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città", nonché le relative competenze di cui alla "Missione 19 - Politiche abitative, urbane e territoriali". Per i progetti selezionati, è stato avviato l'iter procedurale per la concessione del finanziamento. Sono stati sottoscritti i 28 contratti di valorizzazione urbana e le corrispondenti convenzioni (atti regolarmente registrati da parte degli organi di controllo), cinque dei quali a valere sui fondi PAC, volti al finanziamento di circa 90 interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla riduzione dei fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale, al miglioramento della dotazione infrastrutturale, della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale. All'interno delle convenzioni sono previste specifiche modalità di erogazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, con la suddivisione percentuale delle somme da liquidarsi, a seguito di accertata esecuzione delle opere.

Attualmente, relativamente agli interventi finanziati con il "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città" - capitolo di bilancio 7365, p.g. 1 e 2 - circa il 30% risulta concluso, il 36% è in fase di esecuzione, mentre per il restante 34% i lavori devono ancora avere inizio.

Allo stato attuale risultano, ai sensi dell'art. 11 - Erogazioni finanziarie - delle convenzioni sottoscritte tra i singoli Comuni beneficiari ed il MIT, effettuati pagamenti a favore delle città per una somma pari ad euro 81.243.516,87 a valere sul capitolo di bilancio 7365 "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città", sul quale risulta impegnato - ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato

decreto-legge n. 83 del 2012 - un importo complessivo di euro 224.000.000, nonché di euro 9.816.743,30 a valere sui fondi PAC – Piano Città, a fronte di un finanziamento complessivo di euro 94.000.000, previsto dall’art. 3 del decreto dipartimentale prot. n.1105 dell’8.02.2013, quali risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle “*Zone franche urbane*”. A tal proposito, si evidenzia che, al fine di superare alcune criticità emerse nell’attuazione degli interventi finanziati con fondi PAC, è stato emanato il decreto ministeriale n. 223 del 29 maggio 2019 che, modificando l’art. 3 del menzionato decreto dipartimentale n. 1105 dell’8 febbraio 2013, consente la possibilità di ricollocare gli interventi finanziati con fondi PAC anche al di fuori delle Zone franche urbane.

Tanto premesso, si osserva che la disposizione in esame, al fine di consentire la realizzazione degli interventi connessi alla promozione dello sviluppo dei territori per favorire la crescita del Paese la disposizione in esame consente, a parità di risorse già assegnate, l’acquisizione di motivate giustificazioni e proposte che determinino la rimodulazione degli interventi, ovvero la selezione di nuovi progetti qualora, per cause oggettive, non siano stati rispettati i tempi per la realizzazione degli interventi originariamente previsti.

La finalità della disposizione in esame è da rinvenire nell’esigenza di garantire ai territori la possibilità di non perdere risorse dedicate alla propria valorizzazione urbana, salvaguardando, al contempo, la necessità di un corretto e proficuo impegno delle risorse pubbliche.

Viene poi precisato che nel perdurare dell’inerzia degli enti beneficiari si procede a un definanziamento *ex lege* degli interventi originariamente previsti nel Contratto di Valorizzazione Urbana, con contestuale riassegnazione delle relative risorse al bilancio dello Stato.

#### **Relazione tecnica**

La proposta normativa in argomento rende possibile una rimodulazione motivata dei Piani, nel rispetto delle procedure all’epoca applicate per la selezione degli stessi, consentendo agli enti beneficiari di non perdere risorse dedicate alla propria valorizzazione urbana, salvaguardando, al contempo, il corretto e proficuo impiego di risorse pubbliche.

La previsione in esame, pertanto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<p><b>14. Modifiche all'articolo 23, comma 11-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. All'articolo 23, comma 11-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole &lt;&lt;accentrato delle manutenzioni&gt;&gt; sono inserire le seguenti: &lt;&lt;per le annualità 2016, 2017, 2018 e successive,&gt;&gt;.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>Mediante l'integrazione al comma 11-ter dell'articolo 23 del Codice dei contratti, si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>La previsione si rende necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 1, del decreto legge 32 del 2019 (che, al comma 20, ha previsto l'inserimento del comma 11-ter nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede, al comma 21, che: "Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".</p> <p>Ne discende che per le annualità pregresse le spese non vengono rimborsate in favore dei provveditorati, nonostante abbiano svolto in favore dell'Agenzia del demanio plurime attività.</p> <p>Giova ricordare che il rapporto tra i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. e l'Agenzia del demanio è disciplinato dalla convenzione quadro e dalle linee guide emanate della medesima Agenzia.</p> <p>L'ultima linea quadro denominata "V3" conferisce alle strutture decentrate compiti specifici come "valutatore in prima istanza, consulente/tutor nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, gestore tecnico (R.U.P., Direzione dei lavori, ecc...) dell'intervento da eseguire e responsabile/garante del conseguimento dei risultati attesi in termini di corretta esecuzione degli interventi, del rispetto dei tempi e delle risorse destinate."</p> <p>Più in generale, si evidenzia che l'attività svolta dai Provveditorati Interregionali alle OO.PP. in favore dell'Agenzia del Demanio ed i, relativamente al sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 decreto – legge n. 98/2011, è articolata in due fasi.</p>	<p>Norma poco chiara e redatta atecnicamente.</p> <p>Interviene sul codice degli appalti al fine di riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso svolgano attività in favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute nelle "per le annualità 2016, 2017, 2018 e successive" per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni.</p> <p><b>Osservazione:</b> Non si comprende la ratio dell'intervento proposto, considerato che il citato comma 11-ter dell'art. 23 del Codice degli appalti già reca una norma a regime.</p> <p>Su riporta il testo del vigente comma 11-ter: "11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema <u>accentrato delle manutenzioni</u>, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio."</p>
---	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>La prima fase attiene all'attività di tutoraggio ed assistenza svolta nei confronti delle Amministrazioni usuarie dei Beni demaniali all'atto della definizione del fabbisogno logistico e della sua quantificazione, che si conclude il 31 gennaio di ogni anno con l'inserimento dei dati nel portale PTIM dell'Agenzia.</p> <p>A tal fase appartiene anche la successiva verifica e valutazione del suddetto fabbisogno da parte dei Provveditorati stessi, previo espletamento di accertamenti, sopralluoghi e verifiche in sito entro il 15 maggio successivo.</p> <p>La seconda fase, che prende il via dopo l'approvazione del piano generale degli interventi e la sottoscrizione delle convenzioni a livello regionale tra Agenzia e Provveditorati, riguarda la redazione dei progetti, la stipula dei contratti, la direzione ed il collaudo dei lavori.</p> <p>La presente disposizione è, dunque, finalizzata a definire compiutamente tutte le spese/oneri tra le due Amministrazione che, in ragione del tenore letterale dell'attuale comma 11 – ter dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta irrisolvibile a livello amministrativo ed esige, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti ed in applicazione dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, un intervento di tipo normativo.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza.</p>	
<p><b>15 Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>All'articolo 12, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole &lt;&lt;interventi manutentivi&gt;&gt; sono aggiunte le seguenti: &lt;&lt;d'importo dei lavori superiore a € 200.000,00&gt;&gt;.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>Al fine di dare concreto impulso all'attività di manutenzione degli immobili demaniali in uso alle Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché di accelerare e snellire le procedure di programmazione e di affidamento degli stessi, si ritiene, anche in relazione alle novelle legislative introdotte dal decreto legge n. 32 del 2019 ( Sblocca Cantieri) di espungere dagli accordi quadro sottoscritti dall'Agenzia del Demanio gli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, di importo pari o inferiore a € 200.000,00.</p>	<p>Esclude la partecipazione dell'Agenzia del Demanio nella definizione degli accordi quadro per le attività di manutenzione degli immobili demaniali in uso alle Amministrazione dello Stato relativamente agli interventi manutentivi di importo pari o inferiore a 200.000,00 euro,</p> <p>Per tali lavori la programmazione sarà curata dalle strutture del MIT, previa approvazione della decisione della spesa da parte dell'Agenzia del Demanio.</p> <p>Per l'affidamento dei lavori si utilizzerà il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA).</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>La procedura di programmazione sarà curata dalle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa approvazione della decisione della spesa da parte dell'Agenzia del Demanio.</p> <p>Al contempo, si evidenzia che, per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli interventi manutentivi d'importo pari o inferiore a € 200.000,00 si procederà attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) e, in caso di esito negativo della procedura, secondo le modalità di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza.</p>	
<p><b>16 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo</b></p> <p>Mail ULE 27.04.2020 ore 14.48 Parere DT mail Brescini 28.04.2020 ore 19.55</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)</i></p> <p>1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una <b>dotazione di 200 milioni di euro</b> per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 200 milioni per l'anno 2020, si provvede .....</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. E' riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria.</p>	<p>Prevede l'istituzione di un fondo di <b>200 milioni per il 2020</b> per compensazioni danni vettori aerei e società di <i>handling</i> aeroportuale.</p> <p><b>DT: opportuno inserire clausola salvaguardia disposizioni art. 79 dl. 18/2020</b></p> <p>In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la proposta normativa in oggetto prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con capienza di 200 milioni di euro per il 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>La proposta normativa prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti:</p> <p>a) dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danno subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalla misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19;</p> <p>b) dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile all'esito dell'accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>Agli oneri derivanti dalla presente proposta quantificati in euro 200 milioni si provvede ----</p>	<p>La proposta rimette ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le relative modalità di applicazione.</p> <p>Come noto, l'art. 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. Cura Italia), la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione, ha già previsto un intervento di sostegno al settore aereo nella forma di un fondo da 500 milioni di euro per il 2020, da utilizzare anche per l'erogazione di misure compensative a favore delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che adempiono ad oneri di servizio pubblico. L'ammontare da destinare a tale finalità, nonché i criteri applicativi delle misure di compensazione, sono rimessi a futuri decreti, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Dalla lettura in combinato disposto delle due norme sopra richiamate emerge che le differenze sostanziali tra le due previsioni riguardano il Ministero di riferimento e la platea dei destinatari delle misure. In relazione al Ministero di riferimento, nel caso del Fondo compensazione dei danni del settore aereo (per 200 milioni di euro), lo stesso sarebbe istituito presso il MIT che sarebbe quindi l'Amministrazione primariamente competente, diversamente dal caso del Fondo previsto dall'art. 79 del dl "curaitalia" convertito in legge, in cui le Amministrazione prevalenti sono il MEF e il MISE.</p>
--	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

		<p>Per quanto riguarda, poi, la platea dei destinatari, sembra che le due norme in esame presentino profili di sovrapposizione, in quanto i beneficiari coincidono parzialmente: nella norma contenuta nel dl “curaitalia”, si tratta delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che adempiono ad oneri di servizio pubblico, mentre nella proposta relativa all’istituzione del fondo da 200 milioni di euro, la platea è più ampia poiché ricomprende anche gli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile.</p> <p>Si rileva quindi che la proposta relativa all’istituzione del fondo da 200 milioni di euro non modifica direttamente l’art. 79 sopra menzionato, ma istituendo un nuovo fondo, introduce un’ulteriore misura compensativa dei danni subiti dagli operatori del settore aereo.</p> <p><u>Si rimette pertanto alle valutazioni dell’UL l’opportunità di inserire nella proposta in esame una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nell’art. 79 del dl “curaitalia” (per come risulta nella sua formulazione emendata dalla legge di conversione) al fine di limitare possibili sovrapposizioni tra gli ambiti di efficacia delle due previsioni.</u></p>
<p><b>17. Esclusione dell’applicazione del contributo addizionale</b></p>	<p>1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal COVID-19, il contributo addizionale a carico dei datori di lavori, previsto dall’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica dalla data di</p>	<p>Al fine di tener conto della specialità del contratto di lavoro marittimo a tempo determinato o per più viaggi viene espressamente esclusa l’applicazione</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b><i>NASPI ai contratti di arruolamento marittimo</i></b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 luglio 2020, ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 326 del codice della navigazione.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (c.d. decreto dignità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure per favorire il contrasto al precariato e la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.</p> <p>In particolare, il decreto-legge citato ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l'aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, l' articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 dispone che "[...] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali".</p> <p>Orbene, l'articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l'incremento di 0,5 punti percentuali del predetto contributo addizionale in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro, escludendo da detto incremento i contratti di lavoro domestico, nonché le altre tipologie indicate nel comma 29 del medesimo articolo 2.</p> <p>Con specifico riguardo al lavoro marittimo, si evidenzia che l'articolo 325 cod. nav. stabilisce che "Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato". Inoltre: "Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro". Si prevede, altresì, che "La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita: a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio; b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti". L'articolo 326 cod. nav.,</p>	<p>al rinnovo dei contratti di lavoro marittimi a tempo determinato la maggiorazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2012 (in base al quale ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica un contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione)</p> <p>La relazione tecnica afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
--	---	---

disciplina, invece, la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo, stabilendo che: “il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”.

L’art. 374 cod. nav., al primo comma, prevede poi che una serie di disposizioni – e tra queste quelle contenute nell’art. 325 – non siano derogabili né dal contratto individuale di arruolamento né da norme collettive mentre dal secondo comma si evince che è possibile derogare al disposto dell’art. 326 cod. nav. in sede di contrattazione collettiva. Al contratto individuale, invece, è consentita solo una deroga in termini più favorevoli all’arruolato.

A norma dell’art. 374 cod. nav., ultimo comma, è comunque preclusa alle norme collettive la possibilità di aumentare il termine di durata del contratto e diminuire l’intervallo tra un contratto e l’altro.

Il contratto di arruolamento deve poi enunciare “il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato deve assumere servizio, se l’arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l’arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l’arruolamento è a tempo indeterminato” (art. 332, co.1, n. 4 cod. nav.). Se dal contratto o dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato (art. 332, co.2, cod. nav.)”.

Dunque, in base all’art. 332, co. 1, n. 4, cod. nav., in caso di arruolamento a tempo determinato, va indicata la decorrenza e la durata del rapporto, ma non anche l’esatta data di scadenza del contratto stesso.

Orbene, mediante la presente disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, si prevede che la maggiorazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto – legge n. 87 del 2018 non si applichi al rinnovo dei contratti di lavoro marittimi a tempo determinato stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto – legge e fino al 31 luglio 2020.

**RELAZIONE TECNICA**

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p><b>18 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17  Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 (nuova versione)  Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID – 19, le Autorità di sistema portuale e le Autorità portuali, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio efermo quanto previsto dall'articolo 9–ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:</p> <p>a) possono disporre, fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione;</p> <p>b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ultimo semestre dell'anno 2019. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui alla presente lettera non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).</p> <p>2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID – 19, fermo quanto previsto all'articolo 9 – ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.</p> <p>3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:</p>	<p><b>Comma 1.</b> Si introducono misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo misure a sostegno della operatività degli scali nazionali. In particolare, si prevede che le Autorità di sistema portuale e le Autorità portuali, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disporre la riduzione, fino all'azzeramento, dell'importo dei canoni concessori dovuti per il 2020 (canoni dovuti sia per le concessioni dei beni demaniali, sia per le concessioni di servizi portuali);</li> <li>- Corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</li> </ul> <p><b>Comma 2.</b> Si prorogano di 2 anni le autorizzazioni per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali.</p> <p><b>Comma 3.</b> Si prorogano di 12 mesi le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali, le concessioni dei beni demaniali e le concessioni di servizi portuali in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, salvo che le relative procedure non siano già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 (<b>comma 4</b>). Si prevede, inoltre, che il differimento del pagamento dei i diritti doganali disposto dal DL n. 18 del 2020 si estenda anche a quelli che sarebbe stati dovuti nei mesi di maggio e giugno 2020.</p>

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

d) all'articolo 92, comma 3, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi” sono sostituite dalle seguenti: “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. Il differimento di cui al primo periodo non riduce il conto di debito disponibile”.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente versato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, necessari anche per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale

**Comma 5.** Si estendono ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti il credito d'imposta, fino al 31.12.2020, l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

**Comma 6.** Si prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo 17 marzo-30 giugno 2020, autorizzando la spesa di **18,1 milioni di euro per l'anno 2020**

per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio di propria competenza, si provvede mediante \_\_\_\_\_

**Relazione illustrativa**

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID – 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali. In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di disporre, fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

Tale misura prevede, pertanto, la possibilità per le Autorità di sistema portuale di accordare delle riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Al comma 1, lettera b), per salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo - quale strumento ad alta flessibilità, funzionale in un periodo di congiuntura economica sfavorevole come quello attuale, si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Si prevede che tale contributo venga erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ultimo semestre dell'anno 2019. Le eventuali minori giornate lavorative così indennizzate - in via compensativa - non sono computate o

elette dall'impresa fornitrice di lavoro temporaneo ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA), erogata invece dall'INPS ai sensi dell'articolo 17, comma 15, della legge n. 84/94 nella misura ivi determinata.

Al comma 2 si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, attualmente compromessa dall'emergenza COVID – 19, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni. La disposizione fa salvo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che già prevede tale facoltà per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Sempre al fine di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, al comma 3, lettera a), si prevede che la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, sia prorogata di 12 mesi.

Parimenti, al comma 3, lettera b), si prevede che la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi.

Tali disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione, soprattutto nell'ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch'esso in sofferenza per contrazione dell'economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere.

Al comma 3, lettera c) si prevede l'estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020 e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c'è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario "uscente". Con la drastica riduzione dei traffici dovuti all'attuale emergenza, rappresenta una criticità per le Autorità marittime, che operano quali stazioni appaltanti, calcolare in modo coerente il fatturato delle società

concessionarie che rappresenta uno degli elementi essenziali per l'impostazione della gara e la determinazione dell'offerta.

Al comma 3, lettera d), si prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 30 giugno 2020, estendendo dunque fino al 30 giugno 2020 il differimento disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, che l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi. L'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del medesimo testo unico e comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma in questione che proroga fino al 30 giugno 2020 la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l'automatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il comma 4 della disposizione prevede che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge

28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Al comma 5 si prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio.

Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. "MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI". Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: "trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi". Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
- b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall'ISTAT con ATECO 2007.

Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO "52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI" rientra nell'applicazione dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19, la non applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello

Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data del 30 giugno 2020.

Trattasi di misura che riproduce l'analogia previsione recata dall'articolo 92, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui effetti sono cessati alla data del 30 aprile 2020. Rispetto a quest'ultima disposizione, gli unici elementi di novità sono rappresentati dall'applicazione dell'esecuzione alla tassa di ancoraggio dovuta per le navi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009 che compiono operazioni commerciali in qualsiasi porto, rada o spiaggia dello Stato e dalla conseguente eliminazione del riferimento alle sole operazioni effettuate presso i porti rientranti nella circoscrizione di un'Autorità di Sistema Portuale.

#### **Relazione tecnica**

Le disposizioni introdotte dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, autorizzando le Autorità di sistema portuale ad operare una riduzione del pagamento dei canoni e a riconoscere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse delle medesime Autorità di sistema portuale e compatibilmente con la disponibilità delle stesse.

La disposizione di cui al comma 2, stabilendo esclusivamente la proroga di due anni per le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, le disposizioni recate al comma 3, lettere a) e b), che prevedono una proroga di dodici mesi della durata delle autorizzazioni, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3, lettera c) che prevede l'estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3, lettera d), si prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 30 giugno 2020, estendendo dunque fino al 30 giugno 2020 il differimento disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Dal prolungamento del differimento del

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

termine di pagamento che, comunque, deve avvenire entro l'anno in corso, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4, prevedendo che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando esclusivamente un chiarimento in merito all'applicabilità, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

La disposizione di cui al comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19, la non applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data del 30 giugno 2020.

Trattasi di misura che riproduce l'analoga previsione recata dall'articolo 92, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui effetti sono cessati alla data del 30 aprile 2020.

Dal punto di vista finanziario, si precisa che nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00 per la parte di competenza delle Autorità di sistema portuale e di euro 200.000 per i porti di competenza statale. Conseguentemente, si stima che l'applicazione dell'esenzione dal pagamento della tassa di ancoraggio per i mesi di maggio e giugno 2020 determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a circa 18,1 milione di euro per l'anno 2020 cui si provvede mediante -----

Gettito anno	Gettito mensile	Fino al 30 Aprile	Maggio-Giugno
108.254.229,00	9.021.185,75	13.531.778,63	18.042.371,50
200.000,00	16.666,67		33.333,33
		<b>13.531.778,63</b>	<b>18.075.704,83</b>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Dette risorse sono necessarie in parte per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio, in parte a compensare il minor gettito per l'erario (per i porti non rientranti nella circoscrizione di una delle suddette Autorità).</p>	
<p><b>19 Esonero versamento contributi ANAC</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.</p> <p>In particolare, l'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l'Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.</p> <p>La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva.</p> <p>L'Autorità, in attuazione del citato art. 1, commi 65 e 67, ha determinato con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l'anno 2019, l'importo della contribuzione dovuta, in relazione all'importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati. Anche per il 2020 l'importo è rimasto invariato.</p>	<p>Si esonerano le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi in favore dell'ANCA (Autorità nazionale anticorruzione), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Tuttavia in considerazione dell'avanzo di amministrazione maturato dall'Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 - di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo.</p> <p>Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.</p> <p><b>Relazione tecnica-</b></p> <p>La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.</p> <p>Il predetto esonero comporta per l'Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro, cui si provvede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.</p>	
<p><b>20. Disposizioni in materia di canoni integrativi autostradali</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>(Disposizioni in materia di canoni integrativi autostradali)</i></p> <p>1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus Covid- 19, l'integrazione del canone annuo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 luglio 2020, viene liquidata avendo riguardo esclusivamente alla percorrenza chilometrica effettuata nel medesimo periodo dai veicoli che hanno fruito dell'infrastruttura autostradale.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p>	<p>Limitatamente al periodo 1 aprile - 31 luglio 2020, modifica la base di commisurazione del canone anno (ordinariamente fissato nella misura del 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari) alla sola percorrenza chilometrica effettuata nel medesimo periodo dai veicoli che hanno fruito dell'infrastruttura autostradale. <i>(in materia di canoni autostradali vi è proposta ANAS in griglia altri soggetti).</i></p>

	<p>L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.</p> <p>Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa.</p> <p>L'articolo 19, comma 9-bis, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto un'integrazione di detto canone con un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.</p> <p>L'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto un'ulteriore integrazione nella misura di</p> <p>a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010;</p> <p>b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.</p> <p>Conseguentemente, l'entità dell'integrazione complessivamente dovuta dai concessionari in relazione ai canone concessorio annuo corrisposto direttamente ad ANAS s.p.a. è pari a 6 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio A e B) e di 18 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio 3, 4 e 5).</p> <p>Le modalità di versamento sono state stabilite con decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 n. 1631, che prevede:</p> <p>a) la comunicazione da parte dei concessionari autostradali entro il giorno 10 di ciascun mese l'entità dell'acconto che verrà corrisposto entro la fine del medesimo mese e calcolato avendo riguardo al 95% del traffico registrato nello stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>b) nonché pagamento mensile da parte delle concessionario autostradale di un acconto mensile corrispondente al 95% del traffico registrato nello stesso mese</p> <p>a) il versamento di un saldo entro il terzo mese successivo a quello cui si riferisce l'acconto.</p>	
--	---	--

L'emergenza sanitaria COVID- 19 e le misure di contenimento adottate in attuazione della previsioni di cui al decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 e dal decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, consistenti, tra l'altro, nella limitazione, a decorrere dal 10 marzo 2020, giuste le previsioni del d.P.C.M. 9 marzo 2020 degli spostamenti sull'intero territorio nazionale, hanno determinato una riduzione del traffico autostradale (- 70% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente) e dell'entità dei pedaggi riscossi dai concessionari.

Tanto premesso, l'intervento normativo è finalizzato ad evitare che, per effetto del meccanismo di liquidazione degli acconti e dei saldi previsti dal decreto ministeriale 1° febbraio 2007 n. 1631 i concessionari siano obbligati a versare degli acconti relativi a volumi di traffici assolutamente non paragonabili a quelli conseguenti all'adozione delle misure di contenimento in parole (e, dunque, non giustificati stante il ridottissimo traffico veicolare in atto) e non recuperabili in corso anno (stante il meccanismo di liquidazione mensile degli acconti), prevedendo che l'entità del canone aggiuntivo sia determinata esclusivamente avendo riguardo al chilometraggio effettivo registrato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020).

#### **RELAZIONE TECNICA**

L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa.

L'articolo 19, comma 9-bis, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto un'integrazione di detto canone con un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.

L'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto un'ulteriore integrazione nella misura di

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Conseguentemente, l'entità dell'integrazione complessivamente dovuta dai concessionari in relazione ai canone concessorio annuo corrisposto direttamente ad ANAS s.p.a. è pari a 6 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio A e B) e di 18 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio 3, 4 e 5).

Le modalità di versamento sono state stabilite con decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 n. 1631, che prevede:

a) la comunicazione da parte dei concessionari autostradali entro il giorno 10 di ciascun mese l'entità dell'acconto che verrà corrisposto entro la fine del medesimo mese e calcolato avendo riguardo al 95% del traffico registrato nello stesso mese dell'anno precedente;

b) nonché pagamento mensile da parte delle concessionario autostradale di un acconto mensile corrispondente al 95% del traffico registrato nello stesso mese

a) il versamento di un saldo entro il terzo mese successivo a quello cui si riferisce l'acconto.

L'emergenza sanitaria COVID- 19 e le misure di contenimento adottate in attuazione della previsioni di cui al decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 e dal decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, consistenti, tra l'altro, nella limitazione, a decorrere dal 10 marzo 2020, giuste le previsioni del d.P.C.M. 9 marzo 2020 degli spostamenti sull'intero territorio nazionale, hanno determinato una riduzione del traffico autostradale (- 70% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente) e dell'entità dei pedaggi riscossi dai concessionari.

Tanto premesso, l'intervento normativo è finalizzato ad evitare che, per effetto del meccanismo di liquidazione degli acconti e dei saldi previsti dal decreto ministeriale 1° febbraio 2007 n. 1631 i concessionari siano obbligati a versare degli acconti relativi a volumi di traffici assolutamente non paragonabili a quelli conseguenti all'adozione delle misure di contenimento in parole (e, dunque, non giustificati stante il ridottissimo traffico veicolare in atto) e non recuperabili in corso anno (stante il meccanismo di liquidazione mensile degli acconti),

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>prevedendo che l'entità del canone aggiuntivo sia determinata esclusivamente avendo riguardo al chilometraggio effettivo registrato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020).</p> <p>Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l'importo complessivo trasferito ad ANAS, in attuazione degli articoli 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel 2017 (ultimo dato disponibile) è pari ad 652 milioni di euro.</p> <p>Nell'evidenziare che l'entità del contributo aggiuntivo è strettamente correlato, in base alla stessa <i>littera legis</i>, al numero di chilometri percorsi sulla rete autostradale da parte di ciascun veicolo e che le modalità di liquidazione dello stesso, definite dal decreto ministeriale 1° febbraio 2007 n. 1631 e fondate su acconti mensili e saldi trimestrali, non sono in alcun modo necessitate dalla fonte primaria, si precisa che la disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>A tale riguardo, si rappresenta che la disposizione, oltre a prevedere una modalità di liquidazione transitoria ed applicabile esclusivamente fino al 31 luglio 2020, se, da un lato, esclude esborsi da parte dei concessionari privi di qualsivoglia collegamento con l'intensità dell'utilizzo effettivo della rete autostradale (che costituisce il presupposto legittimante l'applicazione del canone integrativo), dall'altro, garantisce, anche sotto il profilo economico, l'equilibrio dei rapporti tra concessionari autostradali ed ANAS S.p.a. su base pluriennale, evitando che le maggiori somme riscosse da ANAS S.p.a. nell'anno 2020 possano automaticamente tradursi in minori canoni aggiuntivi riscuotibili nell'anno 2021.</p>	
<p><b>21 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Parere DT mail Brescini 28.04.2020 ore 19.55</p>	<p><b>1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di</b></p>	<p>La proposta emendativa prevede interventi in favore degli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri.</p> <p>Il <b>comma 1</b> prevede, a tal fine, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di <b>800 milioni di euro</b>.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 (nuova RT)</p>	<p>contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.</p>	<p>Il <b>comma 2</b> stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l'adozione di appositi decreti.</p>
<p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla società Trenitalia s.p.a. relativamente ai servizi ferroviari interregionali indivisi e al contratto di servizio media e lunga percorrenza passeggeri 2017-2026, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio <i>grosscost</i>. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.</p> <p>3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 31 maggio 2020.</p> <p>5. La ripartizione delle risorse stanziata per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le</p>	<p>Il <b>comma 3</b> prevede che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Al <b>comma 4</b> si prevede l'erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 31 maggio 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale</p> <p>Il <b>comma 5</b>, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziata sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148.</p> <p>Il <b>comma 6</b> prevede che le imprese di trasporto, che continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore</p>

	<p>modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.</p> <p>6.Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 erogano alle stesse imprese, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.</p> <p>7.Al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di <b>58 milioni a decorrere dall'anno 2020</b>.</p> <p>8. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi e quelle relative alle modalità di alimentazione alternativa per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 31 dicembre 2021. Per le stesse finalità è autorizzato, fino alla data del 31 dicembre 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante.</p> <p>9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 7, quantificati in euro 858 milioni per l'anno 2020 e di euro 58 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede.....</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.</p>	<p>all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020.</p> <p>Il <b>comma 7</b> incrementa di <b>58 milioni a decorrere dall'anno 2020</b> il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.</p> <p>Con il <b>comma 8</b> sono introdotte misure che consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti, quali quelle che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento e le modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziato per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante.</p> <p>Il <b>comma 9</b> reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 7.</p>
--	---	---

**Il comma 1** prevede, pertanto, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 800 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

**Il comma 2** stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l'adozione di appositi decreti.

**Il comma 3** prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

**Al comma 4** si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l'erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 31 maggio 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali

**Oneri quantificati in euro 858 milioni per l'anno 2020 e di euro 58 milioni a decorrere dall'anno 2021**

#### **DT: Riformulazione**

Si propone una riformulazione volta a chiarire che la compensazione non è commisurata alla riduzione dei ricavi ma agli effetti economici prodotti dalla riduzione del traffico passeggeri. In particolare, al fine di evitare sovracompensazioni, occorrerà tener conto, a riduzione della compensazione, dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Testo riformulato:

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare GLI EFFETTI ECONOMICI SUI CONTRATTI DI SERVIZIO PRODOTTI DALLA riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal

	<p>attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. L'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l'anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo.</p> <p>Il <b>comma 5</b>, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziate sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2 bis dello stesso articolo 27 come modificato dall'articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124.</p> <p>Il <b>comma 6</b> prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020.</p> <p>Il <b>comma 7</b> prevede, al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia incrementata di 58 milioni a decorrere dall'anno 2020. Come noto, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo di cui al citato articolo 16-bis, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il suo riparto. In particolare, l'articolo 27, comma 1, del citato decreto legge n. 50/2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha successivamente previsto due modifiche all'entità del Fondo. L'articolo 1, comma 79, della legge n. 205 del 2017, ha incrementato il</p>	<p>prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.</p>
--	--	--

Fondo di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Al contempo, è stata disposta una riduzione del Fondo di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi, a copertura degli oneri derivanti dalla misura prevista dal comma 28 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017.

Conseguentemente, lo stanziamento del Fondo (cap. 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti - Tab. 10) nel Bilancio triennale 2018-2020 ammontava a 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019, mentre lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2020-2022 ammonta a 4.875,554 milioni di euro per il 2020 ed a 4.874,554 milioni € per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con la proposta normativa, si intende, pertanto, ripristinare la dotazione del Fondo, al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Con il **comma 8** sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell'ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31

dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 7.

**Relazione tecnica**

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 800 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19.

Si rappresenta che la stima della dotazione del Fondo è stata effettuata prendendo quale valore di riferimento la media dei ricavi registrati nel triennio 2016-2018 (*fonte: Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale*). Inoltre le previsioni di decremento di ricavi sono riferite al solo periodo che va da marzo 2020 al 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020) e sono state stimate avendo riguardo ai soli servizi di trasporto pubblico locale di ambito regionale e tenendo conto, in coerenza con il contenuto dei provvedimenti fino ad ora adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della progressiva riduzione delle misure di contenimento del virus COVID-19.

Il dettaglio dei parametri utilizzati per la quantificazione del Fondo viene riportato nella tabella seguente:

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

Regione	Totali ricavi da traffico 2016	Totali ricavi da traffico 2017	Totali ricavi da traffico 2018
ABRUZZO	45.818	48.079	48.079
BASILICATA	16.885	16.517	15.885
CALABRIA	47.313	46.566	46.566
CAMPANIA	202.840	214.501	289.840
EMILIA-ROMAGNA	252.138	269.170	279.138
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	64.878	66.338	67.878
LAZIO	482.955	525.105	513.955
LIGURIA	151.339	162.989	170.339
LOMBARDIA	533.046	539.591	552.046
MARCHE	58.106	59.839	62.106
MOLISE	8.696	9.073	7.696
PIEMONTE	250.420	259.011	263.420
PUGLIA	105.619	104.701	110.619
SARDEGNA	77.658	83.900	71.658
SICILIA	168.066	162.574	186.066
TOSCANA	290.548	312.181	331.548
TRENTINO ALTO-ADIGE	23.988	24.478	27.988
UMBRIA	43.380	41.939	42.380
VALLE D'AOSTA	7.949	6.040	7.949
VENETO	391.342	394.784	515.342
<b>Totale</b>	<b>3.222.984</b>	<b>3.347.376</b>	<b>3.611.984</b>
<b>Media 2016-2018</b>	<b>3.394.079</b>		
<b>Media mensile</b>	<b>282.840</b>		
	<b>Marzo</b>	<b>Aprile</b>	<b>Maggio</b>
Riduzione di ricavi (%)	74%	90%	50%
Riduzione di ricavi (€.)	209.302	254.556	141.420

**Il comma 2** reca disposizioni attuative delle previsioni di cui al comma 1, stabilendo le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 3** della disposizione in parola non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto stabilisce unicamente che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Pertanto le risorse necessarie a copertura del pagamento dei contratti in essere rimangono quelle stanziata a legislazione vigente.

Le disposizioni previste dai **commi 4 e 5** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo esclusivamente procedure e tempi più rapidi per l'erogazione dell'anticipazione e del saldo delle risorse già stanziata per l'annualità 2020 a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Si precisa che l'anticipo di cassa garantito con la disposizione rispetto alla legislazione vigente è pari a 1,461 miliardi di euro, poiché alla data del 31 maggio sarebbero stati effettuati pagamenti mensili per un totale di circa 2,5 miliardi.

**Il comma 6** prevede che le stesse imprese di trasporto ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020. Pertanto dal presente comma, trattandosi di semplice anticipazione di risorse disponibili a legislazione vigente e di competenza dell'anno in corso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta di cui al **comma 7** prevede l'incremento di euro 58 milioni, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 comma 647 della legge n. 208 del 2015.

**Il comma 8** prevede norme di semplificazione e di accelerazione degli investimenti, oltre alla possibilità di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziata per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Dalle disposizioni previste dal comma 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><b>Il comma 9</b> reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 1 e 7, cui si provvede...</p>	
<p><b>22 Sviluppo dei sistemi trasporto rapido di massa</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n 211, è sostituito con il seguente:  <i>“1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant, nonché ai sistemi di trasporto rapido di massa con trazione a fune o eserciti con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti”.</i></p> <p><b>Relazione illustrativa</b>                  La legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” ha previsto finanziamenti “ai fini dello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali”, prevedendo, altresì all'articolo 1, comma 1-bis che <i>“le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant”.</i></p> <p>La disposizione proposta, atteso che attualmente i sistemi di trasporto rapido di massa che vengono eserciti con veicoli filoviari o più in generale, con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti, risultano esclusi dall'ambito di applicazione della citata legge n. 211 del 1992, amplia la categoria di impianti per i quali è possibile usufruire dei contributi previsti dalla medesima legge. Tali sistemi, configurandosi anch'essi come sistemi di trasporto dotati di impianto fisso e a trazione elettrica, in molti ambiti urbani sono “atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali” nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della legge stessa.</p> <p><b>Relazione tecnica</b>                  La disposizione, ampliando l'ambito di applicazione della legge n. 211 del 1992, e prevedendo quindi esclusivamente la possibilità di finanziare ulteriori sistemi di trasporto rapido di massa, non determina nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>La disposizione estende anche ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant, nonché ai sistemi di trasporto rapido di massa con trazione a fune o eserciti con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti, i benefici previsti dalla legge 211/92 per i finanziamenti finalizzati allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>23 Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. Al fine favorire il rilancio degli investimenti dei Comuni a favore dello sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione viaria, dell'efficientamento energetico, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate, anche mediante attualizzazione, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p> <p>2. A tal fine, i beneficiari delle risorse di cui al comma 1, individuate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p> <p>La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>	<p>La disposizione permette di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'interno per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica.</p>
<p><b>24 Misure per favorire la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico</b></p>	<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico, gli importi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 16, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non ancora erogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono essere erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e utilizzati dai comuni beneficiari, previo parere favorevole dei Ministeri</p>	<p>Gli importi dei mutui concessi da CDP per il risanamento dei centri storici possono essere utilizzati dai comuni beneficiari per la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>competenti, anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico site nel territorio del comune interessato.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b>          Ai sensi dell'articolo 16, comma 17, della legge n. 41/1986, Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui per la realizzazione – contestualmente al risanamento dei centri storici e alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate – di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi di tali mutui è stato posto dal medesimo comma 17 a carico del bilancio dello Stato.          La disposizione è finalizzata a consentire ai comuni a cui la Cassa depositi e prestiti ha concesso tali mutui di poter utilizzare le risorse ancora da erogare anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico site nel territorio del comune interessato.</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b>          La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p><b>25. Incremento Fondo salva-opere</b></p> <p>Mail Quadri 24.04.2020 ore 8.04</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p><i>1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori <b>50 milioni di euro per l'anno 2020</b>. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede _____</i></p> <p><i>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-<i>quinquies</i> del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-<i>bis</i> del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-<i>ter</i> del citato articolo 47.</i></p> <p><b>Relazione illustrativa</b>          Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “<i>Misure urgenti di crescita economica e per la</i></p>	<p><b>Comma 1:</b> si prevede l'incremento di <b>50 milioni</b> per l'anno 2020 della dotazione del fondo di cui all'art. 47, commi 1- bis e 1-<i>quinquies</i>, del DL n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita).</p> <p><b>Comma 2:</b> limitatamente ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione alle risorse del fondo per crediti rimasti insoddisfatti all'esito di procedure concorsuali avviate a decorrere dall'1.1.2018 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 34 del 2019, si prevede la non applicazione delle procedure di verifica ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e di accertamento della regolarità contributiva ai fini previdenziali.</p>

*risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, all’art. 47 bis ha previsto il cd “Fondo salva Opere” nonché le disposizioni generali per l’accesso al fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni per l’anno 2019 e 33,5 milioni per l’anno 2020.

La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 50 milioni per l’anno 2020.

A tal fine si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”, risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1- *quinquies* dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziati per soddisfare detti operatori economici.

Il comma 2 prevede la non applicazione in relazione ai creditori di cui al comma 1- *quinquies* dell’articolo 47 del decreto – legge n. 34 del 2019 che hanno provveduto a presentare la domanda di ammissione al fondo delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-*ter* del citato articolo 47 relativo alla preventiva verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’effettuazione del pagamento della regolarità contributiva del beneficiario e all’espletamento della procedura di cui all’articolo 48-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973.

#### **Relazione tecnica**

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro 50 milioni per l’anno 2020, si provvede \_\_\_\_\_

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli eventuali debiti previdenziali e tributari dei soggetti

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>ammessi a beneficiare delle risorse del fondo si riferiscono, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 103 del decreto – legge n. 18 del 2020, nonché delle discipline relative all'iscrizione a ruolo dei debiti tributari, ad entrate relativi ad annualità precedenti a quella in corso, in relazione alle quali è stato già scontato l'effetto nell'anno di riferimento.</p>	
<p><b>26. Disposizioni in materia di mobilità urbana sostenibile</b></p> <p>Mail ULE 27.04.2020 ore 14.48 Parere DF su vecchio testo mail 30.04.2020 ore 2.05 Mail ULE 1.05.2020 ore 9.23 (Nuovo testo)</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)</p> <p>1. All'articolo 2 del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: “euro 70 milioni per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120 milioni per l'anno 2020”;</p> <p>2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “A valere sul programma sperimentale, ai residenti maggiorenni nelle Città metropolitane ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 70 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.”;</p> <p>3) al terzo periodo:</p> <p>3.1 le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “o n. 2015/2043”;</p> <p>3.2. le parole: “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021”;</p> <p>3.3. dopo le parole: “buono mobilità” sono inserite le seguenti: “, cumulabile con quello previsto al quarto periodo, ”;</p> <p>3.4. dopo le parole: “biciclette a pedalata assistita” sono aggiunte le seguenti “e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel”;</p> <p>b) al comma 2, al primo periodo, le parole: “corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale” sono sostituite dalle seguenti: “corsie riservate per il</p>	<p>Le disposizioni di cui al <b>comma 1</b> prevedono il riconoscimento ai cittadini maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di un buono mobilità di importo pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.</p> <p>A tal fine, vengono destinate le risorse già previste per il 2020 per il buono mobilità, cui si aggiungono ulteriori <b>50 milioni di euro</b> provenienti dalla quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le disposizioni di cui <b>al comma 2</b>, apportano modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di promuovere l'utilizzo nelle aree urbane di mezzi a basso impatto ambientale, Il <b>comma 3</b> prevede l'obbligatorietà, in luogo della facoltatività attualmente stabilita, della predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro e della nomina del responsabile della</p>

	<p><i>trasporto pubblico locale o piste ciclabili</i>”, e al terzo periodo le parole: “<i>e n. 2015/2043</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>o n. 2015/2043</i>”;</p> <p>2. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 3, comma 1:</p> <p>1) dopo il numero 6), è inserito il seguente: «<i>6-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;</i></p> <p>2) dopo il numero 39) è inserito il seguente: «<i>39-bis): Bike lane: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;</i></p> <p>b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «<i>9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.</i>».</p> <p>3. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e la razionalizzazione degli orari di lavoro, gli obblighi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applicano anche alle imprese e agli enti pubblici con sede in una Città metropolitana ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con più di 100 dipendenti. All’attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 60.000 abitanti.</p> <p><b>DF su vecchia formulazione: rinuncia a maggior gettito</b></p> <p>La disposizione di cui al comma 1, novellando l’articolo 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introduce incentivi alla mobilità sostenibile al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle città metropolitane e nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti</p> <p>In particolare si prevede la promozione di forme di mobilità alternativa e la diffusione della micro mobilità elettrica e l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili attraverso il riconoscimento di un "buona mobilità alternativa" per i residenti nelle sopra richiamate città e aree urbane, pari ad euro 200 per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l’utilizzo, entro la medesima data, dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Tale contributo non costituisce reddito imponibile del beneficiario. Al riguardo si fa osservare, da un punto di vista formale, che la previsione della non imponibilità appare superflua considerato che il buono in argomento non sarebbe comunque inquadrabile nell’ambito delle categorie reddituali del TUIR.</p> <p><u>Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che la suddetta proposta si configuri quale una rinuncia a maggior gettito:</u></p>
--	---	--

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

La presente disposizione, **al comma 1**, apporta modifiche all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell'occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, **al comma 1, lettera a)**, prevede che per l'anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nelle Città metropolitane ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; inoltre,

infatti attualmente, nel bilancio dello Stato nessun gettito è scontato in relazione a tali contributi di nuova istituzione.

tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, **alla lettera b) del medesimo comma 1** si novella l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legge n. 111 del 2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.

**Il comma 2, lettera a)**, sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, apporta modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto dall'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, si modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 6), il numero 6-*bis*), che introduce la definizione di "Casa avanzata", ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 39), l'inserimento del numero 39-*bis*) che introduce la definizione di "Bike line", ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione.

In coordinamento e in attuazione dell'introdotta definizione di "casa avanzata", **alla lettera b) del medesimo comma 2** si modifica l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-*bis*, il comma aggiuntivo 9-*ter*, che prevede, nelle intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sulla soglia dell'intersezione possa essere realizzata la "casa

avanzata”, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Infine, il **comma 3** prevede l’obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casalavoro e della nomina del responsabile della mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli adempimenti in parola sono previsti come “facoltativi”.

#### **RELAZIONE TECNICA**

Le disposizioni di cui al **comma 1** prevedono il riconoscimento ai cittadini maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di un buono mobilità di importo pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

A tal fine, vengono destinate le risorse già previste per il 2020 dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 per il buono mobilità di cui al terzo periodo del medesimo comma (che pertanto trova attuazione a seguito della rottamazione delle tipologie di autoveicoli e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021) cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro anch’essi provenienti dalla quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di

CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per i proventi delle aste 2018 destinati al Ministero dell'ambiente dalle aste CO2 e oggetto di riassegnazione a fine 2019 il versamento in conto entrata è stato effettuato il 27 settembre 2019 (quietanza di versamento n. 27922, causale “versamento all'entrata del bilancio statale dei proventi delle aste delle quote di emissione per gli impianti fissi relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”) per un importo complessivo pari a 1.438.955.642, 57 euro, che ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sono destinati, per il 50% al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il rimanente 50% è ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.

Le misure previste nel comma 1 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a “ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici”, coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

La corresponsione dei “buoni mobilità” ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica.

In particolare, gli oneri in argomento sono a carico dei seguenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- euro 50 milioni sui capitoli 8415 e 8406 di competenza 2018 e 2019 (residui di lettera f);
- euro 5 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2019 (residui di lettera f);
- euro 70 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2020.

Si specifica che il capitolo 7955-PG1 è in registrazione alla Corte dei Conti.

La novella delle disposizioni sul buono mobilità, già previsto dal vigente articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 111 del 2019 per la rottamazione delle categorie di autoveicoli e motocicli, in forza della quale detto buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel, si limita ad ampliarne le possibilità di utilizzo fermo restando il valore

riconosciuto al buono stesso (1.500 euro per ogni veicolo rottamato e 500 euro per ogni motociclo rottamato), pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica apportata all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019 estende la possibilità di impiego dei finanziamenti ivi previsti anche per la realizzazione di piste ciclabili; trattandosi di una facoltà condizionata alla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A fattor comune, le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono costituite dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le misure previste ai commi 1 e 2 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi sopra citati possono essere destinati a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 del citato decreto legge sono comprensive di tutti gli oneri che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà sostenere per la gestione e attuazione del Programma sperimentale buona mobilità e per la gestione e attuazione del Programma di finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale e piste ciclabili. Le disposizioni di cui **al comma 2**, introdotte al fine di promuovere l'utilizzo nelle aree urbane di mezzi a basso impatto ambientale, apportano modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede l'obbligatorietà, in luogo della facoltatività attualmente stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, della predisposizione del piano degli spostamenti casa- lavoro e della nomina del responsabile della mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 60.000 abitanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattasi, dunque, di disposizione di

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p><b>27. (Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)</b></p> <p>Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30</p>	<p>1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a <b>7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</b> Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, <b>è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020.</b> Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto ad euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p>	<p><b>Comma 1.</b> Prevede l'istituzione di un fondo per l'adozione, presso gli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati. La dotazione del fondo è di <b>7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</b></p> <p>Comma 2. Per garantire i sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Mit, e salvaguardare la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di <b>euro 345.000 per l'anno 2020</b></p>

	<p>La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell'attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l'espletamento dell'attività dei dipendenti Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento Trasporti per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell'utenza.</p> <p>Al riguardo, deve poi sottolinearsi che l'implementazione di nuovi modelli organizzativi, con l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, comporterà una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi con un aumento del relativo indice quantificabile in 10-15 punti percentuali, parametrabile alla produttività di 300-450 nuove unità di personale.</p> <p>In via esemplificativa, gli interventi necessari a ridurre al minimo le occasioni di contagio consisteranno nell'adozione e nell'istallazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell'utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione;</li> <li>2. di un sistema di tornelli a tre vie per l'inibizione automatica dell'utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso;</li> <li>3. di un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d'esame;</li> <li>4. di barriere "antifiato" in plexiglass su tutte le postazioni candidato;</li> <li>5. di installazione su ogni postazioni candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell'esaminando;</li> <li>6. di un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell'esaminatore.</li> <li>7. di un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell'Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow;</li> <li>8. di sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l'acquisto di componentistica Hardware;</li> <li>9. di un software centrale cd "Quiz patenti" per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell'esaminatore.</li> </ol> <p>La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri del personale dipendente dei Provveditorati alle opere pubbliche, tutelando la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi</p>	
--	--	--

dispositivi di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante mani) e la sanificazione delle postazioni di lavoro mediante apposito spray disinfettante.

#### **Relazione tecnica**

Le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, per l'anno 2020, sono quantificabili in 4 milioni di euro per la realizzazione degli interventi descritti ai punti da 1 a 6 della relazione illustrativa e in ulteriori 3 milioni di euro per l'implementazione dei sistemi descritti ai punti 7, 8 e 9 della relazione illustrativa.

La dotazione richiesta per gli esercizi finanziari successivi relativi agli anni 2021 e 2022, pari al 20% annuo dell'investimento iniziale, trova origine nella necessità di coprire i costi connessi con l'erogazione dei necessari servizi continuativi di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema.

Agli oneri derivanti dalle predette misure si provvede:

- quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo, si specifica che le risorse utilizzate a copertura finanziaria sono allocate sul capitolo di spesa 7437, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la necessaria disponibilità, in termini di competenza e cassa per gli anni 2021 e 2022, il cui utilizzo per l'importo di 1.400.000,00 euro non compromette la realizzazione del Programma di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2020, sono state quantificate in euro 345.000,00, come riportato successiva tabella. La predetta somma è stata determinata sulla base dei seguenti parametri:

- periodo temporale maggio-dicembre 2020;
- totale dipendenti Provveditorati che svolgono sopralluoghi, n. 594;
- totale sopralluoghi nel periodo di riferimento, n. 71.280;
- costo dispositivo per dipendente e per sopralluogo, euro 1,50;
- totale costo dispositivi per n. 71.280 sopralluoghi, euro 106.920,00;

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

- costo sanificazione postazione per dipendente e per mese, euro 50,00;
- totale costo per sanificazione postazioni dei dipendenti, euro 237.600,00.

REGIONE	NUMERO TECNICI	SOPRALLUOGHI PER MESE(15)	8 MESI	DPI 1,50 € PER SOPRALLUOGO	PULIZIA POSTAZIONE 50€ PER TECNICO	COSTO TOTALE
PIEMONTE	17	255	2040	3.060,00 €	6.800,00 €	<b>9.860,00 €</b>
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
LIGURIA	16	240	1920	2.880,00 €	6.400,00 €	<b>9.280,00 €</b>
VENETO	29	435	3480	5.220,00 €	11.600,00 €	<b>16.820,00 €</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	5	75	600	900,00 €	2.000,00 €	<b>2.900,00 €</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	14	210	1680	2.520,00 €	5.600,00 €	<b>8.120,00 €</b>
LOMBARDIA	26	390	3120	4.680,00 €	10.400,00 €	<b>15.080,00 €</b>
EMILIA	35	525	4200	6.300,00 €	14.000,00 €	<b>20.300,00 €</b>
TOSCANA	36	540	4320	6.480,00 €	14.400,00 €	<b>20.880,00 €</b>
MARCHE	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	<b>10.440,00 €</b>
UMBRIA	8	120	960	1.440,00 €	3.200,00 €	<b>4.640,00 €</b>
LAZIO	58	870	6960	10.440,00 €	23.200,00 €	<b>33.640,00 €</b>
ABRUZZO	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	<b>10.440,00 €</b>
SARDEGNA	22	330	2640	3.960,00 €	8.800,00 €	<b>12.760,00 €</b>
CAMPANIA	119	1785	14280	21.420,00 €	47.600,00 €	<b>69.020,00 €</b>
MOLISE	6	90	720	1.080,00 €	2.400,00 €	<b>3.480,00 €</b>
PUGLIA	31	465	3720	5.580,00 €	12.400,00 €	<b>17.980,00 €</b>
BASILICATA	30	450	3600	5.400,00 €	12.000,00 €	<b>17.400,00 €</b>
SICILIA	78	1170	9360	14.040,00 €	31.200,00 €	<b>45.240,00 €</b>
CALABRIA	28	420	3360	5.040,00 €	11.200,00 €	<b>16.240,00 €</b>
<b>TOTALI</b>	<b>594</b>	<b>8.910</b>	<b>71.280</b>	<b>106.920,00 €</b>	<b>237.600,00 €</b>	<b>344.520,00 €</b>

Agli oneri derivanti dalle predette misure si provvede:

- quanto a 232.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018. Al riguardo, si specifica che le risorse utilizzate a copertura sono allocate sul capitolo 1227, piano gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la necessaria disponibilità, in termini di competenza e cassa per l'anno 2020, il cui utilizzo non compromette l'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018;
- quanto a 113.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**28 Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto**

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al

**Attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 al comune di Taranto per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano. Si**

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail ULE 05/05/2020 15.14</p>	<p>finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p> <p>Il Comune di Taranto è uno dei più esposti agli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico: si rende, quindi, estremamente urgente attivare misure atte a ridurre gli impatti delle emissioni inquinanti. Il rinnovo del parco automobilistico con mezzi più sostenibili, obiettivo del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, va accelerato in modo da poter garantire in tempi rapidi la sostituzione degli autobus circolanti, responsabili della produzione di emissioni inquinanti, con altri a impatto ambientale estremamente limitato. La norma prevede l'attribuzione immediata al Comune di Taranto di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, per renderle immediatamente erogabili.</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La disposizione, al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, prevede che al comune di Taranto vengano attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>Dell'assegnazione di tali risorse al comune di Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne tiene conto nel riparto che sarà stabilito dal decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 2019.</p> <p>Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di una finalizzazione di risorse già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>utilizzano le risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile</p>
<p><b>29. Finanziamento del sistema bus rapid transit</b></p>	<p>1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro</p>	<p>Autorizzazione di spesa di 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per</p>

<p>Mail ULE 05/05/2020 15.14</p>	<p>in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di <i>bus rapid transit</i>, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p> <p>La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto.</p> <p>In particolare, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, la proposta normativa prevede la realizzazione di infrastrutture di supporto per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale a basso impatto, autorizzando la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.</p> <p>Il nuovo sistema di bus rapid transit si inserisce in quest'ambito, essendo costituito da una serie di interventi (realizzazione corsie riservate, impianti di fermata, sistemi di priorità semaforica) che comporteranno una razionalizzazione della rete di autobus urbani e una drastica riduzione del trasporto su mezzo privato, con conseguente riduzione della congestione stradale ed abbattimento delle emissioni inquinanti. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa sono ricompresi anche le attività di progettazione e altri oneri tecnici.</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto e prevede l'attribuzione al comune di Taranto di complessivi 130 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.</p> <p>Quanto alla copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, iscritte sul capitolo 7400, piani di gestione 4</p>	<p>l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024 (<b>complessivi 130 milioni di euro</b>) in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di <i>bus rapid transit</i>. Agli oneri si provvede riducendo il fondo da ripartire di cui al comma 95 della legge n. 145 del 2018 (1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033).</p>
----------------------------------	--	---

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>e 5, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la disponibilità di risorse necessarie a copertura della disposizione in termini di competenza e di cassa ed allo stato non impegnate.</p>	
<p><b>30 Collegamenti ferroviari di Taranto</b></p> <p>Mail ULE 05/05/2020 15.14</p>	<p>1. Al fine di migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie è autorizzata la spesa di 39,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p> <p>Ai fini di potenziare e sviluppare le attività industriali e commerciali del porto di Taranto e di favorire le connessioni tra il porto e la città storica sono in fase di realizzazione alcuni interventi specifici da parte di Rete Ferroviaria Italiana che, a seguito del recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi Ambientale avviata il 29/07/2019, relative ad un intervento di bonifica con volumi di terre da trattare in quantità notevolmente superiori a quelli stimati nel progetto posto a base di gara, hanno portato all'incremento del costo del progetto di 5 milioni di euro. Inoltre, la disposizione è finalizzata a migliorare i collegamenti ferroviari tra Taranto e Brindisi e in particolare quelli con l'aeroporto di Brindisi: a tal fine, è necessario completare la realizzazione della bretella ferroviaria di connessione diretta dell'aeroporto con la città di Taranto per un importo pari a 10 milioni. La norma prevede, altresì, l'incremento delle prestazioni della linea ferroviaria Taranto-Brindisi mediante la predisposizione di un apparato centrale computerizzato, per il cui completamento sono necessari ulteriori 13,5 milioni di euro rispetto a quanto già disponibile. Infine per una migliore qualità del servizio di trasporto intermodale sono previsti interventi per l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e Grottaglie, per complessivi 11 milioni di euro, ivi compreso il potenziamento del sottopasso di Taranto.</p>	<p>Autorizzazione di spesa di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022 (<b>complessivi 39,5 milioni di euro</b>) per migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie. Agli oneri si provvede riducendo il fondo da ripartire di cui al comma 140 della legge n. 232 del 2016 (3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032)</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La disposizione è finalizzata a migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché ad effettuare interventi per l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie.</p> <p>Quanto alla copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla disposizione, per un importo complessivo di 32,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 14 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana.</p> <p>In particolare si tratta di quota parte dei 411,40 milioni di euro assegnati a RFI nell'ambito del contratto di programma investimenti (CdP-I) 2017-2021, finalizzati alla copertura degli oneri finanziari derivanti da eventuali finanziamenti contratti per la realizzazione di nuovi investimenti. Tali finanziamenti non sono stati attivati e pertanto le risorse stanziare a copertura dei relativi oneri finanziari risultano totalmente disponibili. Si evidenzia, altresì, che l'utilizzazione delle stesse non pregiudica la realizzazione degli interventi programmati e quelli in corso che continuano a trovare copertura sulle risorse a valere sul CdP-I.</p>	
<p><b>PCM Editoria</b></p>		
<p><b>1. (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38  Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40  Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)  Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:  <i>"1-ter.</i> Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del <b>50 per cento</b> del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, <b>entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40</b></p>	<p>Per il 2020 si innalza dal 30 al 50% l'importo massimo dell'investimento investimenti in campagne pubblicitarie ammesso al credito d'imposta introdotto, in regime straordinario, dal DL n. 18 del 2020 e si innalza il tetto di spesa a 60 milioni di euro.</p> <p><b>Oneri: 32,5 milioni di euro per il 2020.</b></p> <p><b>DF su vecchio testo: Valutazione politica – Rinvio MiSE</b></p> <p>Con la proposta in esame si intende modificare il regime straordinario, introdotto per il 2020 dall'articolo 98 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui al comma 1-</p>

**milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.** Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. **Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020."**

**2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede .....**

#### RELAZIONE

*Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando –in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l'anno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive locali), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.*

*Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.*

*Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.*

*A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.*

*Il tetto di spesa per l'anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.*

ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

In particolare, la relazione illustrativa annessa alla proposta chiarisce che *“il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ... impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese”*.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30% al 50% l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

Il tetto di spesa per l'anno 2020 è, conseguentemente, innalzato fino a 60 milioni di euro; nel dettaglio, il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Al riguardo – nel segnalare che la procedura di concessione dell'agevolazione è gestita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – fermo restando quanto il Ministero dello sviluppo economico intenderà rappresentare, si rinvia all'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione in parola comporta **oneri pari a 32,5 milioni di euro nel 2020.**

## RELAZIONE TECNICA

*La disposizione novella l'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), al fine di rafforzare il beneficio fiscale ivi introdotto per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.*

*A tal fine, è innalzato dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per il 2020 ed è aumentato fino a 60 milioni di euro il tetto di spesa, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.*

*Le stime sull'andamento del mercato pubblicitario relative al primo semestre dell'anno in corso segnalano, rispetto allo stesso periodo del 2019, una caduta verticale degli investimenti pubblicitari, che arriverebbe fino al 90% per il sistema radiotelevisivo locale (stima Confindustria Radio Televisioni) e si attesterebbe almeno al 50% per i giornali (-45% per i quotidiani e -60% per i periodici, secondo i dati FIEG). Alla luce di tali dati, il limite di spesa individuato appare proporzionato all'importo atteso del credito richiesto dalle imprese.*

*Per l'anno 2019 sono state infatti presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese.*

*Circa il 75% delle domande ha quindi riguardato micro e piccole imprese che hanno effettuato già nello scorso anno investimenti largamente inferiori all'importo del massimale fruibile e che, a fronte della crisi in atto, in mancanza di adeguato incentivo fiscale potrebbero rinunciare all'investimento pubblicitario.*

*Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammontava a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammontava complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.*

*Sulla base dei dati sopra esposti, è quindi ragionevole valutare che nelle attuali condizioni di mercato le risorse che si intendono destinare al finanziamento della misura – e che costituiscono il limite di spesa – pari a 60 milioni di euro per il 2020, risultino sostanzialmente adeguate a soddisfare il fabbisogno della richiesta,*

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><i>anche scontando l'effetto di una possibile maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione.</i></p> <p><u>ONERE DA COPRIRE: 32,5 MILIONI DI EURO ANNUI PER L'ANNO 2020</u></p>	
<p><b>2. (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del <b>95 per cento</b> per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in <b>13 milioni</b> di euro per l'anno 2020, si provvede ....</p> <p align="center"><i>RELAZIONE</i></p> <p><i>La norma è orientata a introdurre per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del <b>95 per cento</b>, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.</i></p> <p><i>In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l'entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima una perdita di gettito IVA di circa <b>13 milioni</b> di euro per il 2020.</i></p> <p><u>ONERE DA COPRIRE: <b>13 MILIONI</b> DI EURO PER L'ANNO 2020</u></p>	<p>Si applica, per il solo anno 2020, un regime agevolato in materia di IVA per il commercio di quotidiani e periodici, prevedendo che l'IVA si applichi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del <b>95 per cento</b>.</p> <p><b>Oneri: 13 milioni di euro per l'anno 2020</b></p> <p><b>DF su precedente testo: Stima perdita gettito</b></p> <p>La proposta in esame prevede che limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 633 del 1972, può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della <b>resa del 100 per cento</b> per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.</p> <p>A tal riguardo si osserva che l'articolo 74, primo comma, lettera c), del citato d.p.r. n. 633 del 1972 prevede un regime speciale per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi. Si tratta di un regime monofase, in base al quale l'IVA è assolta dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensivo dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione ed è determinata in relazione al numero delle copie</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

		<p>vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito una percentuale - a titolo della forfettizzazione della resa. Tale percentuale è fissata in misura pari al 70% per i libri e all'80% per i giornali quotidiani e periodici esclusi quelli pornografici e quelli ceduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi.</p> <p>Ne consegue che la proposta in commento intendendo innalzare la percentuale di forfettizzazione della resa al <b>100%, in luogo di quella dell'80%</b> attualmente prevista, escluderebbe l'applicazione dell'IVA, risultando incompatibile con la disciplina comunitaria.</p> <p>In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l'entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima <b><u>una perdita di gettito IVA di circa 18,4 mln di euro per il 2020.</u></b></p>
<p><b>3. (Credito d'imposta per l'acquisto della carta di libri e giornali)</b></p> <p><b>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38</b> Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40</p> <p>Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'<b>8 per cento</b> della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di <b>24 milioni di euro</b> per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. <b>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73.</b> Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di <b>24 milioni</b> di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a <b>24 milioni</b> di euro per l'anno 2020, si provvede ....</p>	<p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al <b>8% della spesa</b> sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta, entro il limite di spesa di <b>24 milioni di euro per l'anno 2020.</b></p> <p>Oneri: <b>24 milioni di euro per l'anno 2020</b></p> <p>Viene espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere» (D.L. 40/2020)-</p> <p><b>DF su precedente testo: Valutazione politica con osservazioni – Rinvio AE</b></p> <p>Con la proposta in esame si intende introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno</p>

*RELAZIONE*

*La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.*

*In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.*

*L'agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa. Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010*

*RELAZIONE TECNICA*

*La norma ricalca una disposizione della legge di bilancio per l'anno 2011 che aveva, a sua volta, reintrodotto un credito di imposta per l'acquisto della carta per prodotti editoriali già riconosciuto con norma previgente per gli anni 2004 e 2005, entro il limite di spesa di 95 milioni annui (importo a suo tempo sufficiente a coprire l'intero importo richiesto).*

*La legge di bilancio 2011 aveva rifinanziato tale agevolazione per le sole imprese editrici di giornali, abbassando a 30 milioni di euro il tetto di spesa. L'importo richiesto fu di 47,2 milioni di euro e, conseguentemente, il credito erogato fu del 6,35% delle spese sostenute (il 63,5% del richiesto).*

*La misura, in ambedue le occasioni, è stata oggetto di notifica alla Commissione europea che ha ritenuto il regime di aiuto compatibile con il trattato CE.*

*La disposizione ripropone quindi la misura originaria, riducendo all'8 per cento la percentuale di spesa ammessa al credito d'importo e abbassando*

fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria dal COVID-19.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge n. 350 del 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L'agevolazione - per espressa previsione della proposta in commento - non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al decreto legislativo n. 70 del 2017, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.

Al riguardo, si fa presente che la norma, estesa dalla proposta in commento anche alle imprese editrici di libri - ricalca il credito d'imposta per l'acquisto della carta previsto, originariamente, dall'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge n. 350 del 2003.

Al riguardo - ferme restando le osservazioni dell'Agenzia delle entrate anche in merito all'opportunità, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, del richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 \* si rinvia l'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche, segnalando

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><i>conseguentemente a 24 milioni di euro il tetto di spesa. Considerato che le tirature annue dei quotidiani e periodici nel 2019 sono diminuite di circa il 40% rispetto al 2011, tale importo appare ragionevolmente commisurato al volume atteso della spesa.</i></p> <p><u>ONERE DA COPRIRE: 24 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020</u></p>	<p>l'opportunità di parametrare il credito d'imposta alla spesa sostenuta nell'anno 2020 (e non nel precedente anno 2019) e, ai fini della disciplina europea, la necessità di integrare la disposizione con la previsione della notifica della misura alla Commissione europea atteso che l'agevolazione originaria, nonché le successive proroghe, sono state - come peraltro segnalato nella relazione tecnica annessa alla proposta - "oggetto di notifica alla Commissione europea".</p> <p>La misura, dal punto di vista finanziario, determina <b><u>oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 50 milioni di euro nel 2020</u></b></p>
<p><b>4. (Bonus una tantum edicole)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38          Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)          Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a <b>500 euro</b>, entro il limite di <b>7 milioni</b> di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.</p> <p>2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.</p> <p>3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.</p> <p>4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e</p>	<p>Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un <b>contributo una tantum fino a 500 euro</b>, entro il limite di spesa di <b>7 milioni di euro per l'anno 2020</b></p> <p><b>Oneri: 7 milioni di euro per il 2020</b></p>

l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suddetto Fondo è incrementato di **7 milioni** di euro per l'anno 2020, da destinare alle predette finalità.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ....

#### RELAZIONE

*Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, in quanto attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati. Secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalisti d'Italia (SI.NA.GI.), nello stesso periodo i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.*

*La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.*

*A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a **500 euro**, entro il limite di **7 milioni** di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.*

*Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.*

*Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.*

*Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.*

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p align="center"><i>RELAZIONE TECNICA</i></p> <p><i>La disposizione riconosce, a domanda, un contributo una tantum fino a 500 euro ai titolari di punti vendita esclusivi di giornali e riviste.</i></p> <p><i>Secondo i dati Unioncamere, nell'anno 2019 il numero di tali punti vendita era pari a 14.626, in costante decrescita negli ultimi anni (3.733 in meno rispetto a 10 anni fa).</i></p> <p><i>A fronte di ciò, appare congrua la previsione di un tetto di spesa pari a 7 milioni di euro per il 2020.</i></p>	
<p><b>5. (Credito d'imposta per i servizi digitali)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38                  Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40                  Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)                  Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p align="center"><i>(Credito d'imposta per i servizi digitali)</i></p> <p>1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>".</p> <p>2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.</p> <p>3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.</p>	<p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici <b>che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato</b> è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 % della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p><b>Oneri: 8 milioni di euro per il 2020</b></p> <p><b>DF su precedente testo: Valutazione politica</b></p> <p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli aiuti c.d. "<i>de minimis</i>".</p>

	<p>4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.</p> <p>5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.</p> <p>6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.</p> <p>7. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.</p> <p>8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ....</p> <p style="text-align: center;"><i>RELAZIONE</i></p> <p><i>Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo</i></p>	<p>L'agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è ripartita tra i beneficiari in misura proporzionale nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse.</p> <p>Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR e l'effettuazione di tali spese deve risultare da attestazione rilasciata da appositi soggetti.</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Inoltre, la misura non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al decreto legislativo n. 70 del 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.</p> <p>Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale dell'agevolazione è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati</p>
--	---	---

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><i>indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.</i></p> <p><i>Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".</i></p> <p><i>Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.</i></p> <p><i>Si prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.</i></p>	<p>elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010.</p> <p>Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.</p> <p><b>Al riguardo</b>, ferme restando le valutazioni politiche, si segnala l'opportunità di parametrare il credito d'imposta alla spesa sostenuta nell'anno 2020 (e non nel precedente anno 2019).</p> <p>La misura determina, dal punto di vista finanziario, <b><u>oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 8 milioni di euro nel 2020.</u></b></p>
<p><b>6. (Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38</p> <p>Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)</p> <p>Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, <b>anche in formato digitale</b>, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, <b>anche in formato digitale</b>, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.</p> <p align="center"><i>RELAZIONE</i></p> <p><i>L'emendamento mira a modificare la disciplina che regola la pubblicità delle aste giudiziarie.</i></p> <p><i>La proposta novella dell'articolo 490 del codice di procedura civile è orientata in particolare a superare l'attuale regime di pubblicità degli avvisi legali, prevedendo l'obbligo – in luogo della mera facoltà - di pubblicazione degli stessi avvisi, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sui quotidiani locali più diffusi nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, anche in formato digitale.</i></p>	<p>La proposta modifica la disciplina che regola la pubblicità delle aste giudiziarie, prevedendo l'obbligo – in luogo della mera facoltà - di pubblicazione degli stessi avvisi, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sui quotidiani locali più diffusi nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, anche in formato digitale.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><i>In tal senso, si supererebbe il regime introdotto nel 2015 che rimette al giudice la discrezionalità nella scelta dei mezzi di pubblicazione, con ciò ripristinando tale funzione di pubblico servizio del sistema dell'informazione e assicurando una più ampia pubblicità degli avvisi giudiziario, a beneficio innanzitutto dei creditori.</i></p> <p><i>La reintroduzione di maggiori e più efficienti forme di comunicazione, come il ripristino dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi d'asta sui quotidiani, allargherebbe infatti la platea dei possibili offerenti, permettendo, grazie ai meccanismi dell'asta, un aumento del valore degli immobili, avvicinandoli al valore effettivo di mercato, ed evitando che il settore resti appannaggio degli intermediari professionali, con alte barriere d'accesso per i privati a causa della insufficiente informazione.</i></p> <p><i>La norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intendendosi i costi di pubblicazione assorbiti nei prezzi di vendita all'asta.</i></p> <p><u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u></p>	
<p><b>7. (Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38</p> <p>Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)</p> <p>Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.</p> <p align="center"><b>RELAZIONE</b></p> <p><i>Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale. La norma che si propone - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 - è volta a concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell'attuale periodo di emergenza sanitaria. La verifica al</i></p>	<p>Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale.</p> <p>La proposta, per la sola annualità 2019, concentra la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><i>momento del saldo del contributo rimane operativa, in quanto disciplinata dal comma 6 dello stesso articolo 11.</i>  <i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p align="center"><u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u></p>	
<p><b>8. (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38          Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)          Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. Per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la contribuzione figurativa spettante ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è accreditata presso il medesimo Istituto. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.</p> <p align="center"><i>RELAZIONE</i></p> <p><i>La disposizione è orientata a disciplinare espressamente, per il personale giornalistico iscritto alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), ai lavoratori dipendenti delle imprese che accedono alla cassa integrazione in deroga ai sensi del medesimo articolo 22.</i>  <i>In particolare, al fine di garantire che dall'eventuale applicazione ai giornalisti della disciplina della cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19" non derivi alcuna penalizzazione previdenziale per i suddetti lavoratori, la norma dispone l'accredito diretto presso l'INPGI dei contributi figurativi ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. A tal fine, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.</i>  <i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p align="center"><u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u></p>	<p>La proposta dispone l'accredito diretto presso l'INPGI dei contributi figurativi spettanti al personale giornalistico iscritto alla gestione sostitutiva dell'Istituto ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. A tal fine, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.</p>
<p><b>9. (Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)</b></p>	<p>1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p> <p align="center"><i>RELAZIONE</i></p>	<p>La disposizione proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38          Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)          Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p><i>La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 – il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, di cui all'articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.</i></p> <p><i>Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell'emergenza sanitaria, hanno di fatto precluso l'avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt'oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.</i></p> <p><i>La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l'effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell'Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.</i></p> <p><i>Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.</i></p> <p><i>La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><b><u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u></b></p>	<p>tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa.</p>
<p><b>10. (Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)</b></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38          Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio)          Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16</p>	<p>1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».</p> <p align="center"><b>RELAZIONE</b></p> <p><i>La norma è orientata a prorogare di sei mesi - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.</i></p> <p><i>Tale proroga è funzionale a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni centrali dello Stato, anche a fronte delle sopravvenute esigenze e priorità imposte dal perdurare dell'emergenza.</i></p>	<p>La norma proroga, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p><i>Allo stato, infatti, non può ritenersi assicurato il completamento, entro i termini previsti dalla legislazione vigente delle procedure di affidamento dei suddetti servizi. Allo stesso modo non appare possibile prevedere, sulla base dell'agenda parlamentare, il perfezionamento entro la stessa data di una nuova disciplina legislativa che – previa verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione europea – stabilisca eventualmente nuove modalità per l'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa, anche diverse dalla procedura competitiva, alla stregua di quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione, che a tutt'oggi non adottano procedure competitive per l'affidamento dei servizi di agenzia di stampa.</i></p> <p align="center"><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p><i>Ad oggi, la Presidenza del Consiglio provvede ad acquistare da più agenzie di stampa, in maniera centralizzata e nel rispetto del pluralismo dell'informazione, i servizi informativi per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, svolgendo a tal fine il ruolo di “centrale di committenza”, in attuazione di quanto disposto dalla legge (L. n° 237/1954; art. 55, c. 24, L. n° 449/1997).</i></p> <p><i>A seguito dell'ultima procedura di affidamento del servizio, svoltasi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti con 11 diverse agenzie di stampa, che hanno permesso di assicurare complessivamente 11.900 licenze a 43 amministrazioni dello Stato, delle quali 9 con articolazioni territoriali, con un impegno finanziario complessivo per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a 46,3 milioni di euro.</i></p> <p><i>Per il triennio 2020-2022, l'onere è integralmente coperto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, cap. 479 (Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo, in considerazione della prevista possibilità di rinnovo dei contratti fino al 30 settembre 2020 e dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle gare.</i></p> <p><i>Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><b><u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u></b></p>	
<p><b>11. (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito</b></p>	<p>1. Il credito d'imposta di cui al comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n.</p>	<p>Con la proposta in esame – corredata da relazione illustrativa - si intende estendere l'incentivo di cui al comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-</p>

<p><i>con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 89 e all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come introdotti dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)</i></p> <p>Mail Zaccardi 2.05.2020 ore 12.13 Parere DF mail 2.05.2020 ore 17.25</p>	<p>96, introdotto dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal medesimo dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è esteso agli investimenti effettuati in campagne di comunicazione commerciale sulle emittenti radiotelevisive private in ambito nazionale finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>Con la presente proposta si chiede di estendere anche agli investimenti pubblicitari sulle imprese radiotelevisive nazionali finanziate prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità che svolgono attività di preminente interesse generale il credito d'imposta già assicurato alla filiera della stampa e delle emittenti radiotelevisive locali con le nuove modalità previste dell'art.98 dl 18/2020.</p> <p>La comunicazione commerciale è uno dei principali fattori di sviluppo dell'economia, del reddito e dell'occupazione. Sostenere e incentivare la pubblicità significa generare un volano produttivo capace favorire ed accelerare il processo di ripresa economica.</p> <p>Il credito d'imposta del 30% introdotto con il recente dl 18/2020 è senz'altro un efficace strumento di sostegno per tutte quelle imprese produttive e commerciali che decidono di investire nella pubblicità sulla stampa e sul mezzo radiotelevisivo. Tale misura, oggi prevista solo per stampa, radio e televisioni locali può veramente esplicitare tutta la sua efficacia se estesa anche a quelle emittenti radiofoniche e televisive nazionali i cui ricavi sono rappresentati in misura prevalente o esclusiva dalla pubblicità. Solo così, infatti, è possibile stimolare e favorire la ripresa dell'economia nazionale, consentendo alle imprese che necessitano di promuovere i propri prodotti e servizi su vasta scala un consistente incentivo di natura fiscale, con particolari effetti benefici proprio su quei settori produttivi che in questo momento sono stati costretti a sospendere o a ridurre la propria attività.</p> <p>Ciò avrebbe inoltre l'effetto di garantire alle imprese radiotelevisive una maggiore richiesta anche qualitativa di spazi pubblicitari.</p> <p>In tal modo affluiranno risorse vitali a un settore che, in questo momento di emergenza sanitaria per il Paese, pur avendo subito una rilevante riduzione degli introiti destinata purtroppo a proseguire per un periodo incerto ma duraturo, sta svolgendo con continuità e responsabilità un servizio di preminente interesse generale, costituzionalmente riconosciuto, con un'offerta di informazione costante, qualificata e verificata e con una programmazione culturale e di intrattenimento</p>	<p>legge 24 aprile 2017 n. 50 (i.e., credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali) nonché l'incentivo di cui al comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (i.e., credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici) agli investimenti effettuati in campagne di comunicazione commerciale sulle emittenti radiotelevisive private in ambito nazionale finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità.</p> <p><b>DF: Valutazione politica – Rinvio PCM-DIE</b></p> <p>Al riguardo – ferme restando le necessarie valutazioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – si rinvia l'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche.</p> <p>Di seguito si riportano le <b>valutazioni finanziarie</b>: La proposta normativa intende estendere il credito d'imposta già assicurato alla filiera della stampa e delle emittenti radiotelevisive locali con le nuove modalità previste dell'art.98 dl 18/2020 anche agli investimenti pubblicitari sulle imprese radiotelevisive nazionali finanziate prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità che svolgono attività di preminente interesse generale.</p> <p>Al riguardo, si sottolinea che la misura prevista dall'articolo 98 del DL 18/2020 agisce sul credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del DL 50/2017, che prevede che l'agevolazione sia fruita nel limite di spesa indicato annualmente da un DPCM.</p>
---	---	---

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>altrettanto fondamentale per la sua funzione sociale in grado di estendere senso civico e anche un minimo di distrazione e di rasserenamento.          A ciò si aggiunga l'attività di comunicazione di servizio con spazi interamente dedicati al sociale, alla solidarietà e alle emergenze (raccomandazioni sui comportamenti, valorizzazione dell'informazione verificata, contrasto alle fake news, raccolte fondi ed altro ancora).          Va inoltre rilevato che un maggior afflusso di risorse consentirebbe alle imprese radiotelevisive private di essere competitive e di finanziare le nuove produzioni editoriali e il settore della produzione audiovisiva nazionale fondamentali per il pubblico in questo difficile momento.</p>	<p>Pertanto, dal punto di vista finanziario, e in coerenza con i precedenti normativi in ordine ai quali non sono state effettuate valutazioni, non si hanno osservazioni da esprimere, stante il suddetto limite di spesa.</p>
<p align="center"><b>MID</b></p>		
<p>Parere DT mail ULE          27.04.2020 ore 11.14</p>		<p><b>DT: criticità proposte da 1 a 3</b>          Sono state inoltrate tre proposte che riguardano <u>bonus per l'acquisto di strumenti elettronici e pacchetti digitali</u>, compresa l'identità digitale SPID ai diciottenni, alle famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza e alla famiglie con ISEE inferiore a circa 21.500 euro, nonché la <u>costituzione di un fondo alimentato da 70 milioni nel 2002 e 100 milioni a partire dal 2021 per interventi a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, nonché della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete</u> .          In primo luogo si osserva che le proposte normative <b>mirano tutte alla diffusione dell'identità digitale attraverso il Sistema SPID</b>. In proposito, si segnala che, in sede di definizione del Decreto milleproroghe, si era convenuto che per l'identità digitale, d'accordo anche la Presidenza del Consiglio, <b>sarebbe stato economico e razionale orientarsi verso lo strumento unico della Carta d'identità elettronica</b>, anche perché il Poligrafico</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

		<p>aveva assicurato che sarebbe realizzabile a costo zero. A tal fine era stato elaborato un intervento normativo di modifica del CAD che però non è andato a buon fine.</p> <p>Inoltre, si tratta di norme che erogano sostanziali risorse senza un obiettivo programmatico e organico ma, bensì, attraverso l'ormai usuale consuetudine del bonus il cui utilizzo non potrà essere indirizzato verso l'acquisto di strumentazione IT utile al raggiungimento degli obiettivi elencati nelle relazioni illustrative. Più utile sarebbe assegnarli alle scuole per l'acquisto di computer anche da fornire gratuitamente agli studenti meritevoli o in disagio economico.</p>
<p><b>1. Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 22.37 Parere RGS mail ULE 29.04.2020nora 21.16 (rdp 7214)</p>	<p><b>1. Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</b></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per interventi a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, nonché della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al quale è assegnata la somma di settanta milioni di euro per l'anno 2020 e di cento milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione delle predette risorse del Fondo di cui al comma 1.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro settanta milioni per l'anno 2020 e cento milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo</p>	<p>Istituisce un Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per interventi a favore della condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, nonché della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete e dell'accesso tramite le piattaforme abilitanti, con dotazione di <b>70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</b></p> <p><b>RGS: Parere contrario</b></p> <p>La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo "per interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da ripartire con uno o più</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p> <p>I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt'ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato al sostegno della implementazione diffusa e della messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, volti alla semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Inoltre, è necessario favorire l'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) che sono dotate di grande potenzialità innovativa. Il fondo è altresì finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.</p> <p>La dotazione prevista per il Fondo è di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e poi 100 milioni di euro per gli anni successivi. Si tratta pertanto di un intervento a regime. La ripartizione del Fondo avviene sulla base di criteri la cui definizione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La dotazione prevista per il fondo è di 70 milioni per l'anno in corso e di 100 milioni di euro a regime. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><i>Al riguardo, si segnala che la proposta risulta generica rispetto ai soggetti che potrebbero beneficiare delle risorse del suddetto Fondo e che conseguentemente andrebbe definito in modo più puntuale il perimetro dei soggetti coinvolti. Si segnala inoltre che l'intervento appare estraneo al contenuto emergenziale del decreto legge in via di predisposizione e potrebbe trovare migliore collocazione nell'ambito dell'ordinaria programmazione di bilancio.</i></p> <p><i>In merito alla copertura finanziaria, si esprime <b>parere contrario</b>, in quanto il fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, accantonamento del medesimo ministero, non presenta sufficienti disponibilità.</i></p>
<p><b>2. Incentivo per l'erogazione di pacchetti digitali</b></p>	<p><b>2. (Incentivo per l'erogazione di pacchetti digitali)</b></p> <p>1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito nello stato</p>	<p>Istituisce un fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i Comuni, per la distribuzione, a chi compia diciotto anni nel 2021 e ai nuclei familiari con ISEE fino a</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 22.37 Parere RGS mail ULE 29.04.2020nore 21.16 (rdp 7214)</p>	<p>di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire per l'attribuzione ai soggetti di cui al comma 2 di un insieme di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività, obbligatoriamente comprensivo dell'identità digitale SPID e del domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.</p> <p>2. Il complesso di beni e servizi di cui al comma 1 è distribuito dai Comuni ai soggetti che compiono il diciottesimo anno nel 2021 nonché ai nuclei familiari con ISEE fino a 21.265,87 euro. Non è cumulabile con il bonus di cittadinanza digitale di cui all'articolo XXXX del presente decreto.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni sono autorizzati ad acquistare i beni e servizi necessari ai sensi dell'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1.</p> <p>4. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, previo Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del <b>presente articolo</b>, sono definiti i criteri di distribuzione del fondo, quelli di composizione e distribuzione del complesso di beni e servizi di cui al comma 1, i criteri di priorità e graduazione tra i beneficiari, nonché le modalità attuative della presente disposizione.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b> L'intervento normativo, nell'ambito delle misure volte a contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intende contribuire alla trasformazione digitale del Paese, incentivando la diffusione delle nuove tecnologie e dei servizi erogati in rete, in modo da agevolare il superamento del digital divide</p>	<p>21.265,87 euro, di un pacchetto di beni e servizi informatici, hardware, software e di connettività.</p> <p>Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di distribuzione del fondo, di composizione e distribuzione del complesso di beni e servizi, di priorità e graduazione tra i beneficiari, nonché le modalità attuative.</p> <p><b>Oneri pari a 100 milioni di euro.</b></p> <p><b>Riferimento all'entrata in vigore del "presente articolo" errato</b></p> <p><b>RGS: Parere contrario</b> La disposizione prevede l'istituzione di un apposito <b>Fondo</b> nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro da ripartire fra i Comuni per l'anno 2020, al fine di consentire a chi compie diciotto anni nel 2021 e ai nuclei familiari con ISEE fino a euro 21.265,87, l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie disponendo così di un pacchetto di beni e servizi informatici e di connettività, distribuito dagli stessi Comuni.</p> <p>Il riparto delle risorse è demandato a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del</p>
---	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>e consentire uno switch off analogico-digitale nei rapporti tra cittadini e amministrazione.</p> <p>A tal fine, si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro da ripartire fra i Comuni per l'anno 2020, al fine di consentire a chi compia diciotto anni nel 2021 e anche ai nuclei familiari con ISEE fino a 21.265,87 euro di poter disporre di un pacchetto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività. L'incentivo economico, al pari di analoghe misure di sostegno in favore di cittadini in condizione di disagio economico (i cc.dd. bonus sociali), consente anzitutto ai più giovani, ma anche alle famiglie più svantaggiate, l'effettivo esercizio del diritto (essenziale) all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>Nell'ottica di voler contribuire a consolidare la trasformazione tecnologica del Paese, sollecitata in questo momento di emergenza sanitaria che impone talune misure restrittive anche relative alla mobilità personale, la disposizione prevede che, nell'insieme di beni e servizi necessari a svolgere varie attività da remoto, siano necessariamente inclusi l'identità digitale SPID e un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, entrambi tesi a semplificare, in sicurezza, i rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.</p> <p>A tali fini, i Comuni sono autorizzati ad acquistare i beni e servizi necessari ai sensi dell'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avvalendosi delle modalità semplificate ivi previste.</p> <p>Resta fermo che l'incentivo previsto non sia cumulabile con il bonus di cittadinanza digitale di cui all'articolo XXXX del presente decreto.</p> <p>Con il comma 4, si rimette ad un successivo decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri di distribuzione del fondo, quelli di composizione e distribuzione del complesso di beni e servizi, nonché delle modalità attuative della presente disposizione. In particolare, si potrà modulare la composizione del pacchetto e l'ordine di erogazione ai beneficiari secondo criteri di priorità fondati sull'esigenza dei beneficiari, il loro reddito o la loro condizione economica.</p> <p>Per l'attuazione del presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro, per l'anno 2020, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio</p>	<p>fondo speciale di parte corrente – accantonamento MEF.</p> <p><i>La disposizione è onerosa e appare mal formulata, anche sul piano procedurale, in particolare nell'individuazione dei nuclei familiari beneficiari, non essendo indicato l'anno di riferimento dell'ISEE. In ogni caso è necessaria una relazione tecnica che specifichi il numero stimato di beneficiari e il corrispondente beneficio. Peraltro non è chiaro il rapporto tra l'incentivo in esame e il vigente bonus cultura/app 18enni, che coinvolge la stessa platea di beneficiari e consente anche l'acquisto di software e hardware.</i></p> <p><i>Per quanto concerne la copertura finanziaria, il fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, accantonamento del medesimo ministero, non presenta sufficienti disponibilità.</i></p> <p><i>Per le motivazioni esposte si esprime, pertanto, <b>parere contrario.</b></i></p>
--	--	---

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>All'onere previsto dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p><b>3. Bonus cittadinanza digitale</b></p> <p>Mail Quadri 23.04.2020 ore 22.37 Parere RGS mail ULE 29.04.2020nore 21.16 (rdp 7214)</p>	<p><b>3. (Bonus cittadinanza digitale)</b></p> <p>1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite di spesa di cui al comma 6, è istituito, per l'anno 2020, un <i>bonus</i> elettronico pari ad euro 300,00 per l'acquisto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività.</p> <p>2. Il <i>bonus</i> di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in possesso di un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ed è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>3. Il <i>bonus</i> di cui al comma 1 può essere utilizzato per l'acquisto di beni utili a consentire l'accesso e la fruizione dei principali servizi <i>on line</i>, ovvero di servizi informatici, <i>software</i> e di connettività.</p> <p>4. Il <i>bonus</i> di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.</p> <p>5. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.</p>	<p>Istituisce, per l'anno 2020, un <i>bonus</i> elettronico pari ad euro 300,00 per l'acquisto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività, in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, in possesso di un domicilio digitale di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ed è erogato tramite il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Il <i>bonus</i> non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.</p> <p><b>Oneri pari a euro 700 milioni per l'anno 2020.</b></p> <p><b>DT: criticità</b></p> <p>In primo luogo si osserva che le proposte normative mirano tutte alla diffusione dell'identità digitale attraverso il Sistema SPID. In proposito, si segnala che, in sede di definizione del Decreto</p>

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 700 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo si pone nel solco di analoghe misure (cc.dd. *bonus* sociali) di sostegno in favore di cittadini in condizione di disagio economico. Trattasi di misura che al pari del *bonus* elettrico, idrico e gas, assicura l'effettività dell'esercizio del diritto (essenziale) all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, si prevede l'assegnazione di un *bonus* elettronico in favore dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per l'acquisto di beni e servizi informatici, *hardware* e *software*, e di connettività in modo da poter svolgere le varie attività da remoto (ad esempio *e-learning* e *smart working*).

Per accedere all'erogazione del *bonus* è necessaria l'identificazione dei beneficiari attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il possesso di un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Con il comma 4 si precisa che Il *bonus* non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

La definizione delle modalità attuative è rimessa ad un decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'attuazione del presente articolo sono stanziati 700 milioni di euro, per l'anno 2020, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

milleproroghe, dopo una riunione con il Gabinetto, si era convenuto che per l'identità digitale, d'accordo anche la Presidenza del Consiglio, sarebbe stato economico e razionale orientarsi verso lo strumento unico della Carta d'identità elettronica, anche perché il Poligrafico aveva assicurato che sarebbe realizzabile a costo zero. A tal fine era stato elaborato un intervento normativo di modifica del CAD che però non è andato a buon fine.

Inoltre, si tratta di norme che erogano sostanziali risorse senza un obiettivo programmatico e organico ma, bensì, attraverso l'ormai usuale consuetudine del *bonus* il cui utilizzo non potrà essere indirizzato verso l'acquisto di strumentazione IT utile al raggiungimento degli obiettivi elencati nelle relazioni illustrative. Più utile sarebbe assegnarli alle scuole per l'acquisto di computer anche da fornire gratuitamente agli studenti meritevoli o in disagio economico.

#### RGS: Parere contrario

La proposta prevede la concessione di un *bonus* elettronico di 300 euro per l'acquisto di beni e servizi informatici, *hardware* e *software* e di connettività, a favore dei soggetti che si trovano in nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza e in aggiunta ad esso. L'onere complessivo è quantificato in 700 milioni di euro per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – accantonamento MEF.

*La norma non appare corretta sul piano procedurale e sul piano dell'individuazione dei destinatari e ha carattere asistemico, introducendo comunque un onere inderogabile,*

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione consente, quindi, un sostegno economico in favore della popolazione in condizioni di disagio economico affinché possa dotarsi dei beni e dei servizi necessari a garantire e rendere effettivo l'uso delle nuove tecnologie in modo da agevolare il superamento del *digital divide* e consentire uno *switch off* analogico-digitale nei rapporti tra cittadini e amministrazione.

Si precisa che le somme assegnate con il *bonus* non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

#### RELAZIONE TECNICA

I beneficiari sono individuati nei soggetti già destinatari del reddito di cittadinanza. Rilevato che si tratta di circa 2.300.000 soggetti, inclusi quelli che percepiscono la pensione di cittadinanza, considerato un bonus di € 300,00 a ciascuno, si prevede una spesa complessiva di 700 milioni di euro per l'anno 2020.

Al predetto onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si aggiunga che l'erogazione del *bonus*, necessariamente correlata, ai sensi del comma 2, all'identificazione dei beneficiari attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 insieme al prescritto possesso di un domicilio digitale, comporterà senza dubbio un notevole incremento alla diffusione di tali strumenti di

*quanto meno per futuri beneficiari. Peraltro la stima degli oneri (700 milioni di euro) risulterebbe sotto stimata (a marzo 2020 i soggetti sarebbero già superiori a 2,55 mln). Inoltre la disposizione non prevede comunque un limite di spesa né le modalità con le quali verrà assicurato l'utilizzo del bonus per le finalità indicate, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica connessi ad ulteriori adempimenti, quali ad esempio lo sviluppo di apposite piattaforme informatiche.*

*In merito ai profili finanziari, si evidenzia che la proposta non chiarisce in quale stato di previsione debba essere inserita la spesa. Appare, inoltre, necessario indicare l'onere quantificato come limite massimo di spesa entro il quale il bonus può essere riconosciuto. Per quanto concerne la copertura finanziaria, il fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, accantonamento del medesimo ministero, non presenta sufficienti disponibilità.*

*Per le motivazioni esposte si esprime, pertanto, **parere contrario**.*

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>identificazione con conseguente semplificazione per l'accesso ai servizi in rete e, quindi, risparmi di spesa derivanti dall'erogazione di servizi <i>on line</i>.</p>	
<p><b>4. Tracciamento dei contatti</b> Mail Quadri 28.04.2020 ore 21.11</p>	<p align="center"><b>(Tracciamento dei contatti)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al solo fine di rintracciare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, presso il Ministero della Salute è istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, anche ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. La modalità di tracciamento dei contatti tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma è complementare alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</li> <li>2. Il Ministero, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, par. 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-<i>quinquiesdecies</i> del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, assicurando, in particolare, che: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di</li> </ol> </li> </ol>	<p>Introduce previsioni tese a chiarire e rafforzare la disciplina del trattamento dei dati nell'ambito di piattaforme informatiche, necessario al tracciamento dei contatti tra i soggetti che, a tal fine, abbiano volontariamente installato un'apposita applicazione sui dispositivi mobili.</p> <p>RGS:</p>

	<p>pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;</p> <p>b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma del presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;</p> <p>c) il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;</p> <p>d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;</p> <p>e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;</p> <p>f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.</p> <p>3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini statistici o di ricerca scientifica.</p> <p>4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.</p> <p>5. La piattaforma di cui al comma 1 è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico.</p>	
--	--	--

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo proposto introduce, accanto alle disposizioni già previste in relazione al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 14 d.l. n. 14/2020), ulteriori previsioni tese a chiarire e rafforzare la disciplina del particolare trattamento dei dati, nell'ambito di piattaforme informatiche, necessario al tracciamento dei contatti tra i soggetti che, a tal fine, abbiano volontariamente installato un'apposita applicazione sui dispositivi mobili.

Al riguardo, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha precisato che una situazione di emergenza, come quella in corso, è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza. In particolare, il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19, consentendo alle competenti autorità sanitarie pubbliche di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite.

In questa direzione, al **comma 1**, viene precisato che il titolare del trattamento è il Ministero della salute e che il trattamento riguarda il tracciamento effettuato tramite l'utilizzo di un'applicazione, installata su base volontaria e destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano parimenti scaricato l'applicazione, al solo fine di adottare le adeguate misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti risultatino, all'esito di test o diagnosi medica, contagiati. Si prevede, in particolare, che il Ministero si coordina, anche ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,

	<p>n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Si chiarisce, infine, che la modalità di tracciamento dei contatti tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma è complementare alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Il <b>comma 2</b> chiarisce che, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il Ministero della Salute adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e assicura, in particolare, che:</p> <p>a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;</p> <p>b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma del presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;</p> <p>c) il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;</p> <p>d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;</p>	
--	--	--

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma, strettamente necessario al tracciamento di cui al presente articolo, e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

Il **comma 3** prevede che i dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1.

Il successivo **comma 4** si stabilisce che il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta conseguenze in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

Al **comma 5**, si prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico.

Al **comma 6** è previsto che l'utilizzo del sistema e dell'applicazione nonché ogni trattamento di dati personali è interrotto entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono definitivamente cancellati o resi anonimi. Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame risponde a quanto suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, conseguente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nella quale ha evidenziato *“la necessità che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all'ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in capo a tali soggetti”*. In particolare, in sede di audizione in Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni della camera dei Deputati, il Garante ha ritenuto essenziale sancire l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo (salva la conservazione in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca).

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p align="center">RELAZIONE TECNICA</p> <p>Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p><b>AFFARI REGIONALI</b></p>		
<p><b>1. Proposta in materia di rigenerazione urbana</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>All'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente articolo:  <i>“art. 36 bis</i>  <i>1. Al fine del rilancio dello sviluppo e dell'incremento dei livelli occupazionali per le imprese e le attività produttive legate ai settori dell'edilizia, della rigenerazione urbana e della riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio i Comuni, sentite le Regioni e le Soprintendenze territorialmente competenti, predispongono ed approvano appositi Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana con specifica attenzione ai valori paesaggistici.</i>  <i>2. Al solo fine dell'attuazione dei Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana di cui al comma 1, gli interventi edilizi già presenti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai predetti Piani”.</i></p> <p><b>Relazione</b>  L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. L'Italia è tra i pochi Paesi ad economia avanzata in cui la voce “rigenerazione urbana” è del tutto assente tra gli indicatori economici che concorrono alla costruzione del P.I.L. nazionale.  Il comparto dell'edilizia, soprattutto di quella privata, con le enormi conseguenze in termini occupazionali diretti ed indotti e con altrettante implicazioni sul mancato sviluppo economico derivante dalla crisi di questo importante settore dell'economia reale, soffre della mancanza ormai ultra trentennale di prospettiva e strategia.  La crisi del settore deriva prevalentemente da una non superata visione pubblicista delle trasformazioni territoriali e dalla consolidata equazione “Edilizia Privata = Speculazione + Saccheggio indiscriminato delle risorse territoriali collettive”; salvo poi verificare nella realtà lo scempio del territorio e del paesaggio italiano prodotto dai massicci investimenti per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e dei desolanti quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che hanno definito il volto della città contemporanea.  La norma in questione ha come obiettivo principale quello di sbloccare, con una maggiore incisività per le regioni del mezzogiorno, lo stallo del settore unendo gli interventi di riqualificazione edilizia del patrimonio privato all'attuazione di</p>	<p>Modifica il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.  Il <b>comma 1</b>, al fine di rilanciare il settore edilizio, introduce, <b>a regime</b>, la possibilità per i comuni di approvare appositi <b>Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana</b> con specifica attenzione ai valori paesaggistici.  Il <b>comma 2 introduce una sorta di condono edilizio</b>, prevedendo che interventi edilizi già presenti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana.</p> <p><b>Osservazione:</b> non è fissato alcune criterio o parametro cui devono essere basati i <b>Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana</b></p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>specifici Piani di Riqualificazione, redatti ed approvati dalla Pubblica Amministrazione, che dovranno dettare precisi indirizzi per l'adeguamento del patrimonio esistente alle esigenze di qualità urbana sottesa all'interesse pubblico. Il tema della semplificazione dei procedimenti amministrativi deve qui essere inteso nei termini di sblocco totale di procedimenti storicamente incancreniti che, alla luce dei fatti, non trovano soluzione né in fantasiose ipotesi di gigantesche e inattuabili (economicamente e socialmente) campagne di abbattimenti né in ulteriori proposte di condoni edilizi generalizzati ma, con buona probabilità, in programmi mirati di riqualificazione in cui una vera sinergia pubblico-privato renda concretamente perseguibili gli interventi di adeguamento del patrimonio esistente ai suddetti Piani mediante il riconoscimento della semplice conformità urbanistica agli stessi.</p>	
<p><b>2. Proposta in materia di accertamento di conformità di interventi edilizi</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>L'art. 36 del D.P.R. 380/2001 è così riformulato:  <i>“Art. 36 Accertamento di conformità</i>  <i>1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a SCIA, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</i>  <i>2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.</i>  <i>3. Il permesso e la SCIA in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:</i>  <i>a) nelle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero ..., in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000 euro;</i>  <i>b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa</i></p>	<p>Modifica il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.          Sostituisce l'articolo in materia di <b>Accertamento di conformità</b> prevedendo che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possa, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, <b>richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria</b>, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p>

regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 euro;

c) nei restanti casi, di una somma, da 1.000 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, applicando la cifra espressa nel valore minimo.

4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere.

4 bis. L'accertamento di conformità di cui ai precedenti commi trova applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sulla richiesta del permesso o della SCIA in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013 dovranno essere acquisiti i pareri propedeutici ed obbligatori, secondo le procedure previste dai singoli Piani Paesaggistici Regionali (parte da introdurre). Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. Sulla richiesta di conformità il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accoglimento della richiesta di conformità, prescrive l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.”

**Relazione**

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Con l'intento di dare certezza agli investimenti sul territorio nazionale e rilanciare l'edilizia, la riformulazione della norma, sulla base della positiva esperienza della Regione Emilia Romagna (passata, peraltro, indenne al vaglio della Corte Costituzionale), elimina la previsione della c.d. "doppia conformità" per gli accertamenti edilizi postumi e, in caso di accoglimento della richiesta di conformità, consente all'amministrazione comunale di prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consona al contesto ambientale.</p>	
<p><b>3. Aiuti di Stato per investimenti</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p><i>1. Beneficiano dei vigenti aiuti di stato per investimenti anche le aziende che possono beneficiare degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01."</i></p> <p><b>Relazione</b></p> <p>L'intervento proposto non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.</p> <p>L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.</p> <p>Gli attuali incentivi sono preclusi alle "Impresa in difficoltà" di cui al punto 20 della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".</p> <p>Considerata l'attuale situazione economica è necessario che anche le imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea del 31 luglio 2014, possano accedere ai vigenti aiuti di stato per investimenti</p>	<p>Prevede <u>genericamente</u> che dei "vigenti aiuti di stato per investimenti" possano beneficiare anche le aziende che già beneficiano degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).</p>
<p><b>4. Fondi straordinari per investimenti in scuole e strade di Province e Città</b></p>	<p>1. Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori con una</p>	<p>Il <b>comma 1</b> istituisce presso il MIT un Fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi ad opere pubbliche di</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>Metropolitane</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>dotazione di 500 milioni per l'anno 2020 e di 500 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le somme per gli anni 2020 e 2021 sono assegnate a Province e Città metropolitane in base al numero degli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Il decreto definisce altresì tempi e modalità di rendicontazione, le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di eventuale recupero e successiva riassegnazione delle somme non utilizzate.</p> <p>2. Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi alla manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle Province e delle Città Metropolitane con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020 e di 500 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le somme per gli anni 2020 e 2021 sono assegnate a Province e Città metropolitane in base alla estensione chilometrica della rete viaria di riferimento. Il decreto definisce altresì tempi e modalità di rendicontazione, le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di eventuale recupero e successiva riassegnazione delle somme non utilizzate.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>La proposta individua due canali di finanziamento di investimenti per le Province e Città Metropolitane per gli anni 2020 e 2021 su edilizia scolastica e rete viaria. Si tratta di complessivi 2 miliardi di euro complessivi.</p> <p>Per favorire il più rapido rilancio possibile dell'economia nella fase post emergenziale legata al Covid-19, si chiede che vengano finanziate tutte le opere, spesso immediatamente cantierabili, che gli enti hanno già in cantiere, ma sono ferme per carenza di finanziamento.</p> <p>Per quanto concerne in particolare l'edilizia scolastica, si ritiene quanto mai necessario accelerare al massimo tutti gli interventi nei prossimi mesi, sfruttando la situazione attuale che vede completamente inutilizzate le aule scolastiche, che dovranno essere pronte ed idonee per accogliere gli studenti nelle forme e modalità certamente nuove e anomale che caratterizzeranno il prossimo anno scolastico.</p>	<p>manutenzione straordinaria degli <b>edifici scolastici</b> delle scuole secondarie superiori con una dotazione di <b>500 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro per l'anno 2021.</b></p> <p>Il <b>comma 2</b> istituisce presso il MIT è istituito un fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi alla manutenzione straordinaria della <b>rete viaria</b> di competenza delle Province e delle Città Metropolitane con una dotazione di <b>500 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro per l'anno 2021.</b></p> <p><b>Oneri non coperti.</b></p>
--	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>5. Amministrazione straordinaria delle imprese nel settore dell'editoria o del turismo</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>All'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma 1-ter.  <i>1-ter: "In mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, possono altresì essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese operanti nel settore dell'editoria o del turismo, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cento da almeno un anno".</i></p> <p><b>Relazione</b></p> <p>L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica e consentirebbe il salvataggio di molte strutture turistico-ricettive e testate giornalistiche a tiratura territoriale, consentendo alle stesse di accedere alla procedura che, come è noto, persegue il primario obiettivo di conservare la continuità del complesso aziendale attraverso la sua ristrutturazione.</p>	<p>Consente di ammettere all'amministrazione straordinaria le imprese operanti nel settore dell'editoria o del turismo, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cento da almeno un anno"</p>
<p><b>6. Disposizioni urgenti in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>1) Le Regioni e le province autonome, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis. del decreto legislativo 14 settembre 2015. n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3. art 26 ter del D.L 2S gennaio 2019. n.4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019. n. 26, possono concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, previa autorizzazione da parte dell' INPS. a seguito di accertamento da parte dell'Istituto medesimo della disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie.</p> <p>2) Per la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga, le Regioni o le Province Autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi in cui prevedere l'applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell'ammortizzatore sociale.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>L'emendamento muove dalla necessità di procedere, favorendo il continuamento delle misure di politica attiva e di tutela della occupazione, nel percorso di</p>	<p>Consente alle Regioni e alle Province di concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, previa autorizzazione da parte dell' INPS al fine di consentire il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero di tenuta occupazionale relativi crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p><b>Non vi è relazione tecnica. Oneri non quantificati e non coperti.</b></p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>compimento degli interventi attualmente in essere nei piani di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali complesse, evitando che la possibile restrizione di risorse disponibili e le difficoltà finanziarie conseguenti al Coronavirus possano costituire un ulteriore ostacolo al completamento dei piani suddetti.</p> <p>A tal fine la disposizione che si propone ha la finalità di consentire l'utilizzo delle risorse assegnate ai trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 44 del D.Lgs n. 148 2015. Le risorse in questione sono, necessariamente solo quelle, quelle che non risultino finora utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del DL n. 4 2019. il quale già prevede alcune proroghe di ammortizzatori sociali in deroga. Proprio in considerazione di tale ultima circostanza, nella proposta emendativa si ritiene opportuno precisare che alla concessione dell'integrazione salariale in deroga le Regioni possano procedere solo previa verifica della necessaria consistenza delle disponibilità finanziarie: tale verifica viene posta in capo all'INPS. incaricandosi contestualmente l'Istituto medesimo di autorizzare la concessione dell'ammortizzatore sociale.</p> <p>Si prevede inoltre che per la concessione della cassa integrazione in deroga le Regioni dovranno recepire uno specifico accordo con aziende e parti sociali: in tale accordo dovrà prevedersi l'applicazione di politiche attive del lavoro per i soggetti destinatari della integrazione salariale</p>	
<p><b>7. Estensione della mobilità in deroga</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>All'art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 il comma 251, è sostituito dal seguente:          “251. Il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ed ai requisiti di anzianità aziendale e di lavoro effettivamente prestato, può essere concesso dalle Regioni e dalle province autonome, per la durata di dodici mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, a favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p>Con la proposta normativa in esame l'istituto dell'indennità di mobilità in deroga viene esteso anche ad ulteriori possibili tipologie di lavoratori che pur in presenza della necessità di accedere al sostegno offerto dall'ammortizzatore sociale in questione potrebbero non possederne i requisiti attualmente richiesti. Ciò sia con riguardo al requisito dell'anzianità lavorativa aziendale sia al possesso di possibili</p>	<p>Consente a Regioni e province autonome di concedere il trattamento di mobilità in deroga, per la durata di dodici mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dai 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI)".</p> <p><b>Non vi è relazione tecnica. Oneri non quantificati e non coperti.</b></p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>altre situazioni impeditive dell'accesso all'istituto recate dalla normativa vigente. Pertanto al fine di contenere, per quanto possibile, le negative ricadute occupazionali che l'attuale emergenza sanitaria potrebbe determinare su profili lavorativi fragili o discontinui la proposta normativa è volta a consentire l'accesso alla mobilità in deroga anche in presenza di anzianità lavorative minori di quelle ora prescritte, nonché prescindendo anche da ulteriori ed eventuali vincoli e requisiti previsti dalla vigente nella disciplina dell'istituto in esame.</p>	
<p><b>8. Sostegno all'emittenza Radiotelevisiva locale</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico - DGSCERP - Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b>                  Nell'attuale fase di emergenza sanitaria, radio locali e tv locali sono in prima linea nell'informazione sul territorio, con l'eccezionale impegno dei propri giornalisti e dei propri tecnici. Il protrarsi della crisi rischia però di mettere in seria difficoltà l'intero comparto, considerata la forte riduzione delle entrate per effetto del calo delle pubblicità. La presente proposta normativa intende garantire un adeguato sostegno al sistema dell'emittenza locale che rappresenta un presidio per il pluralismo dell'informazione, la lotta alle <i>fake news</i> e la tenuta della democrazia.</p> <p><b>Relazione tecnica</b>                  Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Redatto atecnicamente.</p> <p>Destina <b>ulteriori 80 milioni di euro</b> al Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione al fine di consentire alle <b>emittenti radiotelevisive locali</b> di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori.</p> <p><b>Non vi è relazione tecnica. Oneri non quantificati e non coperti.</b></p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>9. Proposta proroga termini contenuti in provvedimenti autorizzativi regionali, provinciali e comunali</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p><i>“Per i provvedimenti autorizzativi già rilasciati alla data del presente decreto, tutti i termini stabiliti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 17.152 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n387 per la realizzazione dei progetti assentiti sono prorogati di 12 mesi. Le amministrazioni competenti provvedono ad adeguare i provvedimenti rilasciati alla presente previsione”.</i></p> <p><b>Relazione</b></p> <p>L'intervento proposto non comporta oneri a 'carico della finanza pubblica ed è finalizzato ad evitare che la normativa emergenziale per fronteggiare COV-19 inibisca agli Operatori di realizzare progetti già assentiti dalle amministrazioni territoriali nei termini stabiliti nei provvedimenti autorizzativi, provocando la decadenza dei titoli amministrativi acquisiti.</p>	<p><b>Proroga di 12 mesi tutti i provvedimenti autorizzatori</b> rilasciati in base al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia nonché tutti i termini previsti dal medesimo T.U.</p>
<p><b>10. Proposta in materia di controlli GSE</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>All'art. 42, comma 3 del d.lgs. n.28/2011 dopo le parole <i>“Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE”</i> aggiungere le parole <b><i>“in presenza dei presupposti di cui all'art.21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”</i></b>.</p> <p><b>Relazione</b></p> <p>L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, creando condizioni di stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, la direttiva 2009/28/CE, nell'evidenziare il ruolo dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, ne sottolinea anche i necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica.</p> <p>Troppo spesso, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ha esercitato i propri poteri di controllo senza adeguatamente ponderare il valore della certezza degli investimenti, richiamato nel Trattato sulla Carta europea dell'energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Comunità europea (da considerare quindi quale “parte</p>	<p>Limita l'attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni <b>in materia di incentivi da parte</b> Gestore dei Servizi Energetici prevedendo che questa sia esercitata entro i limiti dell'autotutela amministrativa di cui all'art. 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990.</p>

	<p>integrante dell'ordinamento comunitario"; v. Corte di giustizia sent. 30 aprile 1974, Haegeman, causa C-181/73).</p> <p>Infatti, ai sensi dell'art. 10 della Carta europea dell'energia, ogni parte contraente "incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori [...] gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi" (art. 10, par. 1).</p> <p>In ragione di ciò, a fronte di controlli esercitati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a notevole distanza di anni dall'ammissione degli impianti agli incentivi ed in presenza di prassi applicative tutt'altro che univoche, è diffusa fra gli operatori del settore l'esigenza di avere regole chiare e precise in materia di controlli.</p> <p>Nell'attesa di una riforma organica della disciplina dei controlli degli impianti alimentati da energie rinnovabili, sarebbe auspicabile introdurre nell'ordinamento la previsione secondo la quale i poteri di controllo da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. debbano essere esercitati entro i limiti dell'autotutela amministrativa, di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990; ciò al fine di evitare, come più volte accaduto, che siano adottati provvedimenti sanzionatori spesso a notevole distanza di anni dall'ammissione ai benefici incentivanti, fondati sulla base della mera rivalutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi già vagliati positivamente in sede di accesso agli incentivi. Provvedimenti che sono oggetto di impugnazione da parte degli operatori e che spesso vengono riformati nelle sedi adite di giustizia.</p> <p>E' il caso oggetto della sentenza n. 5324/2019, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della società istante, ha affermato che, ai fini dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è sufficiente la mera logica ripristinatoria conseguente all'illegittimità accertata ma è altresì necessario valutare la sussistenza di <i>“un interesse pubblico all'autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito, meritevole di minor tutela”</i>.</p> <p>Per le sopra esposte ragioni, l'introduzione nell'ordinamento positivo di un principio già sancito in ambito giurisprudenziale darebbe certezza alla materia dei controlli, rafforzerebbe la fiducia degli investitori ed in ultimo avrebbe un effetto deflattivo del carico giudiziario.</p>	
--	--	--

<p><b>11. Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>1. Allo scopo di definire una disciplina omogenea nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni degli operatori, in coerenza con le necessarie disposizioni dell'ordinamento dell'Unione Europea che saranno adottate per disciplinare in modo uniforme sul territorio dell'Unione la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, il comma 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 sexies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono abrogati e sostituiti con le seguenti disposizioni:</p> <p>“ 1. Le Regioni e le Province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, o, nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni, all'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni tra gli operatori, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità alle succitate norme nazionali di recepimento delle disposizioni europee nonché ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione, reciprocità e assenza di conflitto di interessi.”.</p> <p>“1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee recanti le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”</p> <p>2. L'esercizio delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.</p>	<p>Prevede che Regioni e Province autonome, cinque anni prima dello scadere di una <b>concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico</b> debbano indire una gara ad evidenza pubblica per rilasciare una nuova concessione.</p> <p>Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità.</p> <p>Il canone aggiuntivo è destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento.</p>
---	---	---

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1 septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone aggiuntivo, dovuto per le concessioni scadute con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fra i Comuni del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza. E' fatto obbligo di impiegare integralmente le risorse del canone aggiuntivo di cui al comma 3 nel perimetro dei territori dei Comuni montani del bacino imbrifero di riferimento.

5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, nel comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole “; *tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni*” sono eliminate.

6. E' stabilita con legge regionale la quota della componente variabile del canone demaniale di cui al comma 1 quinquies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da destinare alle Province rivierasche per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Alle Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive Regioni una quota, da stabilirsi con legge regionale, non inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette Province montane. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.

7. Al comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole *“sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”* sono sostituite dalle seguenti: *“è determinato il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico finanziario della gestione degli impianti”*. Sono altresì fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione interna del gettito stabiliti dai commi 4 e 6 del presente articolo.

8. Il canone previsto dall'art.12 comma 1 quinquies è dovuto dai concessionari a far data dall'entrata in vigore della presente legge;

#### **Relazione tecnico-finanziaria**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

La norma intende perseguire un'armonizzazione (sia a livello UE, sia in termini di omogeneizzazione interna, a tutela della concorrenza) della disciplina della riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ossia quelle con potenza nominale superiore attualmente a 3 MW (ma nell'intento della norma –sempre a scopo di armonizzazione- elevabile a 10 MW).

Come osservato da Stati membri, associazioni degli operatori (i maggiori gestori idroelettrici sono peraltro controllati dallo Stato o da Enti locali) e scientificamente provato nello studio della Florence School of Regulation dell'European University Institute (cfr. Regimes for granting the right to use hydropower in Europe, J.M. Glachant, M. Saguan, V. Rious e S. Douguet, 2014), la disciplina dell'assegnazione

delle grandi derivazioni idroelettriche è estremamente disarmonica nell'Unione europea, coesistendo Stati membri, come l'Italia, che stanno avviando la riassegnazione competitiva di concessioni di durata contenuta, e altri Stati membri, come l'Austria e la Polonia, che assegnano concessioni con durata molto più lunga o comunque non prevedono procedure competitive di riassegnazione. Altri ancora, come la Svezia, assegnano concessioni con durata addirittura illimitata. Solo recentemente (marzo 2019) le istituzioni dell'UE hanno iniziato a prendere atto di queste gravi sperequazioni anticoncorrenziali, lesive del principio di reciprocità, e hanno avviato una procedura di messa in mora (pre-infrazione) nei confronti degli Stati membri caratterizzati da regimi normativi, in tema di concessioni idroelettriche, più chiusi alla concorrenza e alla reciproca contendibilità (segnatamente: Austria, Germania, Polonia e Svezia).

E' dunque lecito supporre e auspicare che questa attivazione della Commissione UE prelude a una prossima definizione omogenea, per tutti i Paesi dell'Unione, dei principi che dovranno presiedere alle future assegnazioni delle grandi concessioni idroelettriche. Principi che poi dovranno essere recepiti nell'ordinamento dello Stato e delle Regioni, in qualità di Amministrazioni concedenti e contitolari di potestà normativa concorrente in materia, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato (art. 117 Cost.).

In questo nuovo contesto, si deve constatare che la scelta del legislatore italiano, con l'art. 11 quater della legge 12/2019 (di poco precedente: febbraio 2019), di delegare completamente alle Regioni la normazione delle procedure di assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche si è rivelata intempestiva, fallace e potenzialmente controproducente.

Fallace in quanto ad oggi, nell'approssimarsi del termine ultimo (31.03.2020) fissato dalla norma statale, solo pochissime Regioni, nonché la Provincia autonoma di Trento, risultano avere incardinato nei rispettivi Consigli regionali delle proposte di legge in materia, mentre la stragrande maggioranza delle Regioni risulta sostanzialmente inerte. L'esame delle proposte di legge formulate sinora rivela peraltro una notevole disomogeneità dei contenuti, anche e forse soprattutto nei temi di maggiore rilievo, quali la definizione della graduatoria dei criteri di riassegnazione, o la disciplina dei profili autorizzativi e ambientali. Tali disomogeneità sono suscettibili di determinare ad es. una grave alterazione delle condizioni concorrenziali nel territorio nazionale, in violazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia energetica, così come rilevanti criticità di coordinamento tra le competenze ambientali dello Stato e delle Regioni,

le quali hanno talora ritenuto di rinviare la normazione di profili essenziali addirittura a successivi regolamenti da emettersi da parte delle rispettive Giunte.

L'art. 11 quater rischia però di rivelarsi anche controproducente, nella misura in cui le Regioni adempienti alle funzioni in esso previste le medesime, potrebbero ipoteticamente a breve (nel giro anche di poche settimane da ora) avviare procedure competitive di riassegnazione, alle quali parteciperebbero certamente anche operatori di altri Stati membri -o magari ivi aventi la sede legale, pur venendo dall'ambito extra-UE- senza che sia ancora affermato nel concreto il principio di reciprocità e di parità di condizioni concorrenziali tra gli operatori degli Stati membri, con la previsione che tutti i gestori possano concorrere per le concessioni idroelettriche esistenti nel mercato unico dell'energia della UE, sulla base di principi competitivi omogenei (possesso di idonei requisiti tecnici, prim'ancora che finanziari; tutela dell'ambiente e dell'occupazione; trasparenza delle procedure di riassegnazione; ecc.). Tali principi di armonizzazione, che dovranno necessariamente essere emanati nel prossimo futuro dalle istituzioni dell'Unione con il proattivo supporto italiano, saranno poi declinati e attuati dai singoli Stati membri nei loro ordinamenti, talvolta con il necessario concorso -come in Italia- del livello regionale, come sancito anche dalla sent. 1/2008 della Corte Costituzionale.

In assenza di tali necessarie norme europee di armonizzazione, l'avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni in un solo Stato membro contrasterebbe con i principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, non discriminazione, reciprocità e parità di condizioni degli operatori. E' facile prevedere che la qualità e la disomogeneità della normazione di talune Regioni, l'inerzia di molte altre, nonché la violazione sia di competenze esclusive dello Stato (tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza), sia di principi fondamentali dell'ordinamento Eurounitario produrrebbero una vasta moltitudine di contenziosi in tutte le sedi giurisdizionali, nazionali e dell'Unione, con il risultato di protrarre il blocco di un comparto strategico per il perseguimento degli obiettivi del PNIEC, ed ipoteticamente di svendere il comparto stesso a operatori esteri di incerta qualità, in un periodo già molto delicato per l'economia nazionale.

Ne consegue pertanto la necessità e l'urgenza di porre riparo, nel senso indicato, agli errori compiuti con l'art. 11 quater, sancendo la necessità che la riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche avvenga a seguito del prossimo necessario varo di una normativa europea di armonizzazione, e con garanzie di reciprocità e parità di condizioni.

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Sotto altro profilo, la norma proposta intende invece salvaguardare e perfezionare alcune previsioni introdotte dall'art. 11 quater della legge 12/2019 per garantire alle comunità territoriali ospitanti gli impianti idroelettrici di grande derivazione una maggiore partecipazione ai benefici economici conseguenti.</p> <p>Si intende perciò mantenere pienamente detti maggiori benefici economici, finalizzando peraltro il c.d. canone aggiuntivo (stabilito per le concessioni scadute, nella misura ragguardevole di 20 €/kW di concessione) a misure di compensazione territoriale, e ai sempre più imprescindibili interventi di miglioramento e risanamento ambientale, anche a contrasto del dissesto idrogeologico, che affligge particolarmente i territori montani, per i quali ultimi sarebbe inoltre garantita una ripartizione più favorevole anche dei canoni demaniali.</p> <p>Dunque sotto questo aspetto la norma non determinerebbe alcuna riduzione delle risorse destinate alle Pubbliche Amministrazioni (permarrebbero inoltre anche i c.d. sovraccanoni BIM, nonché i c.d. sovraccanoni rivieraschi), ma consentirebbe una maggiore finalizzazione delle stesse a beneficio dei territori direttamente interessati dalle derivazioni idroelettriche.</p>	
<p><b>12. Incentivi per la ripartenza impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già ammortizzanti</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p><i>“1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica: e mitigare i cambiamenti climatici, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, qualificati come • prodotti e sottoprodotti, di cui all'art. 23 del D.M. Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e all'art. 13 della Legge 28.12.2015 n: 22.1, accompagnati, ove necessario in base alla tipologia: di combustibile; da -dichiarazioni di sostenibilità conte disciplinate dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 novembre 2019, non più beneficiari dell'incentivo -al .31 dicembre 2019 e/ o entro il 31 dicembre 2029 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2035 o per 15 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo) un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.</i></p> <p><i>2. Fermo restando il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle Materie prime e quando previsto - la loro sostenibilità, il piano di approvvigionamento deve prevedere il raggiungimento della percentuale di utilizzo di almeno il 79 in peso di biomassa o bioliquidi e loro</i></p>	<p>Concede fino al 31 dicembre 2035 “o per 15 anni dalla data di riconoscimento dell’incentivo di cui al presente articolo”, un incentivo sull’energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell’energia sul libero mercato, in favore degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, non più beneficiari dell’incentivo az 31 dicembre 2019 e/o entro il 31 dicembre 2029 degli incentivi sull’energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2035 o per 15 anni dalla data di riconoscimento dell’incentivo di cui al presente articolo, un incentivo sull’energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell’energia sul libero mercato.</p> <p>L’incentivo è erogato dal gestore dei servizi energetici-GSE.</p> <p><b>Oneri non quantificati e non coperti.</b></p>

*derivati- di origine comunitari, nazionale, e/ o filiera corta o provenienti da intese di filiera o contratti quadro.*

*3.L'incentivo è erogato dal GSE sulla base dei seguenti criteri:*

*a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario ivi inclusa l'equa remunerazione;*

*b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di produzione dei ricavi. Al fine di Salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità: per l'erogazione dell'incentivo, ivi inclusa: la sua entità e i criteri generali di ammissione.*

*4.. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al primo comma, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2.003 n. 387."*

#### **Relazione illustrativa**

L'adozione della proposta normativa si rende necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri obiettivi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di energia e clima.

#### **Relazione tecnica**

Si rende necessario consentire la proroga dell'incentivazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, i quali sono ricompresi nella nozione di biomassa, anche ai sensi della disciplina europea sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che non pone distinzioni sul punto, ma è favorevole ad incentivare gli impianti di energia proveniente da qualsiasi tipo di FER al fine di raggiungere gli obiettivi energetici posti per il 2020 e per il 2030 (Dirett. Parlamento e Consiglio 11.12.2018 n. 2018/2001/UE, art. 2, comma 1, n. 32)

Gli impianti alimentati da bioliquido sostenibile presentano infatti gli stessi vantaggi già riconosciuti agli impianti alimentati da biomassa solida ai fini della

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>loro incentivazione (specificità rispetto alla produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili; costi di approvvigionamento della biomassa; costi di investimento, esercizio, manutenzione e approvvigionamento rilevanti).</p> <p>A tal fine si propone la norma oggetto della presente relazione, la quale si differenzia dalla normativa contenuta nella legge di stabilità 2016 proprio per essere diretta ai soli impianti alimentati da biomasse e da bioliquidi sostenibili, senza consentire in alcun modo, la possibilità che l'incentivazione possa essere richiesta anche da impianti alimentati da combustibili derivanti da rifiuti solidi urbani, con riferimento ai quali una ulteriore remunerazione non risulterebbe in alcun modo giustificata.</p> <p>La norma proposta invero riporta a correttezza il sistema di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa (liquida e solida), equiparandoli, e, si ribadisce, opera con esclusivo riferimento a tale tipo di impianti, che sono altra cosa rispetto agli impianti di produzione di energia alimentati da rifiuti, i quali, restano esclusi da tale incentivazione. La norma proposta si pone poi in linea con l'orientamento politico ambientale attuale, come noto, inteso a limitare forme di produzione di energia elettrica non green.</p> <p>A garanzia della massima trasparenza e correttezza della misura di concessione dell'incentivo, è prevista una attestazione da parte della Regione competente di validità dell'autorizzazione rilasciata all'impianto di produzione ai sensi dell'art. 12. D. Lgs. 29.12.2003, n. 387.</p> <p>Rispetto al previgente decreto del 2012, il nuovo DM Ambiente 14 novembre 2019 contiene alcune significative novità. Ad esempio, per garantire maggiore gestibilità e trasparenza del sistema, sono stati introdotti dei modelli predefiniti per la certificazione di sostenibilità ed è inoltre prevista la pubblicazione online dei registri degli operatori.</p> <p>La proposta prevede altresì che, in coerenza con altre disposizioni vigenti ed in particolare quelle del D.M. 9 ottobre 2013 n.139, gli impianti interessati assicurino che una parte delle materie prime da utilizzare siano di origine comunitaria, ovvero provenienti da intese di filiera e/o accordi quadro e per i sottoprodotti e/o residui di lavorazione da relativi impianti produttivi con il conseguimento degli obiettivi di economia circolare.</p>	
<p><b>13. Contributo a fondo perduto per la promozione degli investimenti delle</b></p>	<p><i>“Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo rivolto alla promozione degli investimenti delle aziende manifatturiere, commerciali, terziario.</i></p>	<p>Autorizza il MISE ad erogare un contributo a fondo perduto e in conto gestione per la promozione degli</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b>aziende manifatturiere, commerciali, terziario</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p><i>Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a erogare contributi a fondo perduto e in conto gestione per il capitale circolante, alle imprese beneficiarie dell'aiuto.</i></p> <p><i>Il Ministero dello sviluppo economico, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa in modalità automatica e con autocertificazione sulla realizzazione degli investimenti</i></p> <p><i>Beneficiano del contributo anche le aziende che possono beneficiare degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.</i></p> <p><i>Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di ... milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.</i></p> <p><i>Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo ”</i></p> <p><b>Relazione</b></p> <p>L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.</p> <p>L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.</p> <p>Non è disponibile un aiuto di Stato, a regia nazionale, con procedura aperta che preveda incentivi in conto capitale per la promozione di investimenti fissi e contestuale contributo in conto gestione per il capitale circolante.</p> <p>La misura in esame prevede la concessione di contributi in conto capitale per investimenti da parte di imprese manifatturiere, commerciali e del terziario e contributo in conto gestione per il capitale circolante con procedura automatica e sistema di autocertificazione per la verifica della realizzazione degli investimenti.</p> <p>L'attuale situazione economica richiede che a tale aiuto possano accedere anche le imprese che possono beneficiare degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.</p>	<p>investimenti delle aziende manifatturiere, commerciali, terziario.</p> <p>Prevede che il MISE, <b>entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto</b>, definisca e avvii l'incentivo e fornisca specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa in modalità automatica e con autocertificazione sulla realizzazione degli investimenti</p> <p><b>Oneri non quantificati e non coperti.</b></p>
---	--	--

<p><b>14. Modifica norme in materia di procedimento amministrativo</b></p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56</p>	<p>Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:  <i>"Art. 3-bis Uso della telematica</i>  <i>1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche assicurano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e ne incentivano l'uso tra queste e i privati."</i></p> <p>2) all'articolo 10-bis, dopo la parola: <i>"finale"</i>, aggiungere le seguenti parole:  <i>" , a pena di nullità dello stesso";</i></p> <p>3) all'articolo 16, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  <i>"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.</i>  <i>2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma";</i></p> <p>4) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:  <b>a.</b> al comma 1, le parole <i>"novanta giorni"</i> sono sostituite dalle seguenti <i>"centoventi giorni"</i>;  <b>b.</b> il comma 2 è sostituito dal seguente:  <i>"2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini"</i>.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b>  L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La riformulazione delle norme, nell'intento di dare certezza e speditezza agli investimenti sul territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rende obbligatorio l'uso della telematica nei rapporti interni tra amministrazioni pubbliche (art. 3-bis);</li> </ul>	<p>Modifica le norme in materia di procedimento amministrativo al fine di dare certezza e speditezza agli investimenti sul territorio nazionale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rende obbligatorio l'uso della telematica nei rapporti interni tra amministrazioni pubbliche (art. 3-bis);</li> <li>- assicura che nei provvedimenti finali di diniego delle istanze dei privati venga sempre data evidenza delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni di questi ultimi (art. 10-bis);</li> <li>- aumenta da venti a quarantacinque giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono i loro pareri consultivi, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 16);</li> <li>- aumenta da novanta a centoventi giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono le loro valutazioni tecniche, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 17).</li> </ul>
---	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assicura che nei provvedimenti finali di diniego delle istanze dei privati venga sempre data evidenza delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni di questi ultimi (art. 10-bis);</li> <li>- aumenta da venti a quarantacinque giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono i loro pareri consultivi, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 16);</li> <li>- aumenta da novanta a centoventi giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono le loro valutazioni tecniche, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 17).</li> </ul>	
<b>FUNZIONE PUBBLICA</b>		
<p align="center"><b>Titolo I</b></p> <p align="center"><b>Misure urgenti per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego</b></p> <p align="center"><b>Capo I</b></p> <p align="center"><b>Decentramento e digitalizzazione delle procedure</b></p>		
<p><i>1. Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)</i></p> <p>Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38</p>	<p>1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, ferme restando le misure previste dall'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono svolte, di regola, presso sedi decentrate e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.</p>	<p>Disciplina lo svolgimento di procedure concorsuali per il personale non dirigenziale presso sedi decentrate, conformemente ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)          Mail ULE 5.05.2020 08:47          Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. <del>Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle sedi sono comunque a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</del>  <b>L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.</b></p> <p>3. Presso le sedi di cui al comma 2 può essere svolta anche la prova orale, in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.</p> <p>4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.</p> <p>5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.</p> <p>6. Per l'applicazione <i>software</i> dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del</p>	
---	---	--

Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'articolo 13, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «*I compensi stabiliti*» a «*della presente legge*» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

#### **Relazione illustrativa**

Le disposizioni di cui al presente Titolo mirano a garantire il corretto svolgimento delle prove concorsuali nelle pubbliche amministrazioni, stabilendone nuove e semplificate modalità di svolgimento e promuovono una diversa organizzazione del lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni stesse, al fine di fronteggiare il periodo di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica in atto.

**Articolo 1.** Al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto già previsto dalla normativa per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, in via

sperimentale fino al 31 dicembre 2020, si prevede lo svolgimento di procedure concorsuali per il personale non dirigenziale presso sedi decentrate, conformemente ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001. Lo scopo è quello di evitare, stante le misure di contenimento per il Covid-19, lo spostamento dei candidati su tutto il territorio nazionale.

Si autorizza, infatti, il Dipartimento della funzione pubblica ad individuare sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali, che, in relazione alla provenienza geografica del candidato, potrebbero essere individuate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello comunale, nelle sedi scolastiche o in altre strutture pubbliche e private. Si prevede, in particolare, che le procedure concorsuali si svolgano attraverso un massiccio ricorso all'utilizzo degli strumenti digitali, sia per la presentazione della domanda che per le comunicazioni successive verso i candidati da parte delle amministrazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale prevista, che costituisce condizione per la registrazione ai siti istituzionali delle amministrazioni e per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica potrà utilizzare sia piattaforme già esistenti che, se del caso, realizzate attraverso aziende pubbliche, private o di professionisti specializzati in selezione di personale, avvalendosi anche di CINECA Consorzio Interuniversitario, per il tramite di FormezPA.

Allo stesso modo anche la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. Nelle more dell'istituzione dell'Albo nazionale, i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine sono ridotti anche i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti a cui si vuole conferire il predetto incarico.

Sono altresì dimezzati i termini di cui all'art. 34-bis "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*" del d.lgs. n. 165/2001.

Si stabilisce che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali da reclutare è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dai CCNL, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.

Alle progressioni tra le aree dei dipendenti pubblici delle accademie, conservatori e istituti assimilati non si applica la procedura concorsuale in esame.

#### ***Relazione tecnica***

L'insieme delle misure introdotte, di carattere sostanzialmente organizzativo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In realtà lo svolgimento di prove decentrate, previste dal presente decreto, è capace di generare risparmi di spesa, in considerazione che lo svolgimento accentrato delle prove concorsuali ha sempre comportato la necessità, per l'amministrazione procedente, di sostenere oneri finanziari di considerevole entità, tenuto conto della necessità di disporre,

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>per i c.d. “concorso di massa” di strutture particolarmente ampie (in genere di carattere fieristico), e quasi sempre di proprietà o in gestione a privati.</p> <p>La norma, invece, prevedendo la possibilità di svolgere in maniera decentrata le prove concorsuali, attraverso l’utilizzo di strutture anche pubbliche, oltre che private, comporterà un notevole abbattimento di tali oneri finanziari, ulteriormente ridotti a seguito della previsione che la commissione d’esame potrà svolgere le proprie attività anche a distanza, circostanza che consentirà di ridurre le spese a seguito della riduzione delle trasferte e delle necessità alloggiative dei commissari.</p> <p>Si evidenzia, infine, che gli oneri finanziari conseguenti alle attività previste dal presente decreto trovano copertura finanziarie nell’ambito delle risorse a tal’uopo destinate da ogni singola amministrazione, sia che proceda attraverso le procedure del c.d. “concorso unico”, sia che proceda in deroga a tale istituto sia <i>ope legis</i>, che previa specifica autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p><b>Articolo 1.</b> La norma consente alle pubbliche amministrazioni di assumere personale non dirigenziale mediante ricorso a procedure concorsuali presso sedi decentrate e attraverso modalità informatiche e digitali, anche con riguardo alla presentazione delle domande, alle comunicazioni verso i candidati e allo svolgimento dei lavori della commissione esaminatrice.</p> <p>La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa.</p> <p>Gli oneri derivanti dall’utilizzo delle sedi sono, infatti, a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p><b>2. Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni</b></p> <p>Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38  Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)  Mail ULE 5.05.2020 08:47</p>	<p>1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, <b>su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali</b>, le modalità <b>di svolgimento delle prove</b> previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:</p> <p><b>a)</b> l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche per la prova orale, che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzioni</p>	<p>Semplifica le procedure per lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per l’accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito dell’emergenza COVID-19, consentendo alla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, al fine di prevedere l’utilizzo di computer o decentrare le sedi di concorso.</p> <p>Consente al FormezPA di procedere alla risoluzione dei contratti stipulati per</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;</p> <p><b>b)</b> lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 1;</p> <p>2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 1.</p> <p>3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 3 è esclusa, anche in capo al responsabile del procedimento, qualsiasi forma di responsabilità, anche per danno erariale.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b></p> <p><b>Articolo 2.</b> La norma reca modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19.</p> <p>Laddove sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste nel bando, la Commissione per l'attuazione del Progetto (RIPAM) può provvedere a modificare il bando, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche per la prova orale e lo svolgimento delle restanti prove presso sedi decentrate, che, in relazione alla provenienza del candidato, potrebbero anche essere individuate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello comunale, nelle sedi scolastiche o in altri strutture pubbliche e private, individuate sulla base della provenienza del candidato. La fruizione di tali sedi è agevolata, al momento, dalla sospensione delle attività didattiche anche nel periodo estivo (in cui presumibilmente si concentreranno le prove in oggetto) e financo nelle giornate festive. In tali sedi la correttezza dello svolgimento delle prove sarà garantita dalla presenza di sottocommissioni (una per ogni plesso scolastico individuato).</p> <p>I componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.</p>	<p>l'organizzazione delle procedure concorsuali, qualora queste non abbiano avuto ancora inizio.</p>
---	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Si stabilisce, infine, che FormezPA può procedere a risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali, indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto (RIPAM), che alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano avuto esecuzione. Resta salvo il diritto all'indennizzo, limitato alle spese sostenute sino alla data della risoluzione, a favore dell'operatore economico. Sono adeguati pertanto gli accordi convenzionali con FormezPA. E' esclusa ogni forma di responsabilità prevista dall'ordinamento in capo al RUP.</p> <p><b>Relazione tecnica</b>  <b>Articolo 2.</b> La norma reca modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19.          La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa.          Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennizzo all'operatore economico con cui FormezPA ha risolto il contratto stipulato per l'organizzazione delle procedure concorsuali, che non hanno avuto principio di esecuzione, sono a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p><b>3 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni</b></p> <p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)          Parere DAG mail Brescini 27.04.2020 ore 10.50          Mail ULE 5.05.2020 08:47          Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 1, sono applicabili ai concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare <b>e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b>, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b>  <b>Articolo 3.</b> Le modalità di svolgimento dei concorsi in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e le modalità relative allo svolgimento dei lavori della commissione, proprio in relazione alla straordinarietà dell'evento e alla corrispondente necessità di approntare una risposta rapida ed efficace, si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. Costituiscono misure "a tempo", in quanto volte a consentire di realizzare assunzioni nel pubblico impiego, al fine di garantire adeguati livelli di efficienza</p>	<p>Semplifica lo svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni prevedendo l'applicazione della modalità decentrata e l'utilizzo di tecnologia digitale.          Restano salve le specifiche disposizioni per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> <p><b>DAG su vecchio testo: Riformulazione</b>          1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, le misure di cui agli articoli 1 e 2 <del>sono applicabili</del> <b>possono essere applicate</b> ai concorsi per l'accesso a posizioni non dirigenziali per il pubblico impiego diversi da quelli di cui al comma 1, dell'articolo 1 e da quelli per il reclutamento del personale militare delle forze armate e per il personale delle forze di polizia, già autorizzati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 4, comma 3-</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>che potrebbero risultare compromessi dalla impossibilità, per le note vicissitudini epidemiologiche, di svolgere i concorsi pubblici nelle consuete forme “di massa”. Restano salve le specifiche disposizioni introdotte dal presente decreto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p><b>Articolo 3.</b> La norma prevede che le modalità di svolgimento dei concorsi in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e le modalità dello svolgimento dei lavori della commissione con modalità informatiche e a distanza si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa.</p>	<p>quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p><b>Relazione illustrativa.</b></p> <p>La norma si applica alle procedure per l'accesso a posizioni non dirigenziali già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si ricorda al riguardo che il MEF è stato autorizzato a bandire ed assumere i 30 funzionari di area III-F3 ai sensi del DL 22/2019 (brexit) con nota FP del 17 ottobre 2019.</p> <p>La norma prevede che le medesime misure previste per concorsi unici e Ripam siano “applicabili” a concorsi già autorizzati per personale non dirigenziale. Sembra quindi che si lasci comunque uno spazio discrezionale alle Amministrazioni in ordine alla facoltà di scegliere le modalità più idonee per lo svolgimento delle prove concorsuali fermo restando la necessità di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, che saranno vigenti al momento dello svolgimento dei concorsi.</p> <p><b>Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, si propone di escludere esplicitamente l'obbligo di applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 anche alle procedure già autorizzate</b></p>
<p align="center"><b>Capo II</b> <b>Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese</b></p>		
<p><b>4. Scuola Nazionale dell'amministrazione e</b></p>	<p>1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale articolato nei distinti</p>	<p>Autorizzata la SNA a bandire, entro il 30 giugno 2020, il corso-concorso per la formazione</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p><b><i>conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca</i></b></p> <p>Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38          Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)          Mail ULE 5.05.2020 08:47          Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>profili giuridico ed economico. Il bando indica i posti messi a concorso per i singoli profili, secondo le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la presentazione della domanda per uno solo dei profili e lo svolgimento di distinte prove concorsuali per ciascun profilo e l'eventuale prova selettiva;</li> <li>b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 1, comma 2;</li> <li>c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche;</li> <li>d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni per i due profili.</li> </ol> <p>2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in otto mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al profilo di accesso.</p> <p>3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 1.</p> <p>4. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.</p> <p>5.</p> <p><b><i>Relazione illustrativa</i></b></p> <p><b>Articolo 4.</b> La SNA viene autorizzata a bandire, entro il 30 giugno 2020, il corso-concorso per la formazione dirigenziale, articolato nei distinti profili giuridico ed economico. Il Bando contiene i posti messi a concorso per i singoli profili, su indicazione del Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Lo svolgimento delle prove concorsuali nonché dell'eventuale prova preselettiva avviene distintamente, con accesso alternativo, per i due profili. E' previsto lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate delle due prove scritte. L'esame orale è svolto anche per accertare le conoscenze linguistiche. La commissione di concorso è articolata in sottocommissioni per i distinti profili.</p>	<p>dirigenziale, articolato nei distinti profili giuridico ed economico. Il Bando contiene i posti messi a concorso per i singoli profili, su indicazione del Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Lo svolgimento delle prove concorsuali nonché dell'eventuale prova preselettiva avviene distintamente, con accesso alternativo, per i due profili. E' previsto lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate delle due prove scritte. L'esame orale è svolto anche per accertare le conoscenze linguistiche.</p>
---	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Il bando di concorso contiene requisiti specifici di accesso per il personale in servizio a tempo indeterminato nelle amministrazioni.</p> <p>Sono disciplinate, inoltre, le modalità di formazione del corso.</p> <p>Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applica il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Si prevede, infine, che le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca possano essere in ogni caso concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p><b>Articolo 4.</b> La norma autorizza la SNA a bandire il corso-concorso per la formazione dirigenziale. Il bando stabilisce i requisiti specifici per l'accesso alla selezione, le modalità di svolgimento delle prove e del corso di formazione degli idonei.</p> <p>Si prevede, infine, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche per la prova orale, per concludere le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca.</p> <p>Le misure hanno carattere meramente procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa.</p>	
<p><b>5. Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia</b></p> <p>Mail ULE 25.04.2020 ore 12:38</p> <p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)</p> <p>Mail ULE 5.05.2020 08:47</p> <p>Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, delle seguenti unità di personale:</p> <p>a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3;</p> <p>b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,</p>	<p>Attribuisce al ministero della giustizia la facoltà di bandire concorsi per l'<b>assunzione di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>400 unità</b> di personale amministrativo con la qualifica di direttore - Area III/F3;</li> <li>- <b>150 unità</b> di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1.</li> </ul> <p><b>Oneri non quantificati e non coperti.</b></p> <p><b>Proposte sulle assunzioni al Ministero della Giustizia sono presenti anche tra quelle pervenute dal medesimo Ministero della giustizia.</b></p>

n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio costituito dalla laurea in giurisprudenza o equivalente ed è valutato il possesso dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

- a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;
- b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (*ex* 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
- f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

- a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
- b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, ed è inoltre valutato il possesso dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:

- a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
- b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

- a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
- b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

8. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>9.</p> <p><b>Relazione illustrativa</b>  <b>Articolo 5.</b> La norma tiene conto delle esigenze del comparto giustizia, tali da assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.  Sono altresì stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e i requisiti in possesso dei candidati per l'accesso alla selezione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati i punteggi attribuiti ai requisiti di accesso suddetti, lo svolgimento di una prova mediante l'utilizzo di sistemi informatici e digitali e le modalità di composizione delle commissioni distrettuali.</p> <p><b>Relazione tecnica</b>  <b>Articolo 5.</b> La norma autorizza il Ministero della giustizia allo svolgimento di concorsi per l'assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare con distinte qualifiche ed elenca le tipologie di prove e i titoli per l'accesso alla selezione. Il bando di concorso stabilisce altresì i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove e della composizione delle commissioni esaminatrici.  Le misure hanno carattere meramente procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p><b>6 Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b></p> <p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21:02 (nuovo testo)  Mail ULE 5.05.2020 08:47  Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 1° giugno al 31 dicembre 2020. A tal fine il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intesa con il Ministero della difesa, può utilizzare il personale medico selezionato nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai vice direttori sanitari assunti ai sensi della presente disposizione</p>	<p>Consente l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto.</p>

costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

***Relazione illustrativa***

**Articolo 6.** La disposizione intende consentire l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto, del tutto inattesa e senza precedenti. Il servizio sanitario del Corpo nazionale, infatti, svolge funzioni essenziali in materia di assistenza sanitaria, medicina preventiva e medicina del lavoro in considerazione del livello di esposizione del personale operativo al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del soccorso pubblico e della difesa civile. Peraltro, il Corpo nazionale è già stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 11 vice direttori sanitari a parziale copertura delle attuali carenze di organico, ma, evidentemente, i tempi della procedura concorsuale non sono compatibili con la tempestività che la situazione in atto richiede. La norma, quindi, autorizza l'assunzione del predetto personale sanitario, in numero di 25 unità per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2020. Prevede, inoltre, quale forma di riconoscimento dell'attività svolta, che questa sia considerata titolo preferenziale

nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali dei vigili del fuoco. Tale formulazione è resa possibile in seguito alle intese raggiunte dal Ministero della Difesa con il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in forza delle quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi della procedura straordinaria indetta dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, seleziona, previo assenso degli interessati, e assume temporaneamente, e comunque in numero non superiore a 25, i medici che, avendo presentato domanda, sono risultati in esubero rispetto alle esigenze assunzionali della Difesa. Resta inteso che la selezione e le procedure riguardanti gli adempimenti volti all'assunzione a tempo determinato di detto personale sanitario, sono di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

A causa dell'emergenza COVID-19, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato rimodulato con attività formativa a distanza. Ad oggi non si conosce la durata dell'emergenza, né si possono fare ipotesi plausibili. Per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, ingegneri ed architetti ai quali sono affidati importanti compiti nelle attività di soccorso pubblico, si rende pertanto necessario ridurre la durata del predetto corso di formazione di ingresso da 12 a 9 mesi al fine di consentire in tempi più brevi l'immissione in servizio di tale personale. Tale disposizione introduce, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una misura straordinaria che incide non solo sulla durata del predetto corso ma anche sulla sua articolazione.

A regime, infatti, il citato articolo 144 prevede che il corso ha una durata complessiva di dodici mesi, articolato in una prima fase (nove mesi) di formazione a carattere residenziale teorico-pratica presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo e una fase successiva (tre mesi) di tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco.

Con la proposta in esame si vuole limitare l'attività formativa alla fase teorico-pratica, senza l'espletamento del tirocinio, prevedendo, al termine dei nove mesi di corso, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto. In tal modo, viene assicurata con continuità la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico.

Si precisa che la pianta organica teorica prevede 590 direttivi, mentre attualmente sono presenti 460 unità, cui si potranno aggiungere le 41 ulteriori unità che stavano frequentando il corso di formazione al momento rimodulato con attività formativa a distanza. Si tratta di ingegneri ed architetti ai quali saranno affidati importanti compiti di direzione nelle attività di soccorso pubblico. Occorre rammentare, infatti, che il personale direttivo coadiuva i dirigenti del Corpo nazionale per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale e svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente. L'immissione anticipata in servizio di tale

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

personale consentirebbe, quindi, di fornire un concreto e immediato supporto alle sedi impegnate a fronteggiare le innumerevoli esigenze collegate all'emergenza sanitaria in corso, garantendo, altresì, la continuità della linea di comando, anche nell'ipotesi che il diffondersi del contagio riduca il numero del personale in servizio.

**Relazione tecnica**

Articolo 6. L'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 è quantificato nella sottostante tabella. Si segnala che la spesa retributiva pro capite è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Ruolo	Qualifica	Trattamento economico annuo	mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20)	spesa 2020 pro-capite	unità	spesa complessiva a 2020
		(al lordo degli oneri a carico dello Stato)				
Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	45.931	8	28.265	25	706.625

All'onere di euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al capitolo 1905 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità. Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 2, si precisa che la riduzione della durata del corso di vice direttori sanitari da 12 a 9 mesi non comporta oneri finanziari perché al termine dello stesso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo.

**7 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e ISS**

Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)  
Mail ULE 5.05.2020 08:47  
Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla fine del comma, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunti i seguenti periodi: " , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso."

Introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, mediante concorsi per titoli e esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. Autorizza, altresì, il Ministero della salute ad assumere, mediante concorso pubblico, 7 ingegneri biomedici, nonché dirigenti sanitari. Al termine del

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77 e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con la modalità decentrata e digitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale.</p> <p>3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato con le modalità di cui all'articolo 3, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.</p> <p>5. Gli incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio alla quale possono partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di ruolo dell'Istituto superiore di sanità,</li> <li>b) dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero di strutture non nazionali titolari di strutture complesse del servizio Sanitario Nazionale o equiparate per almeno un quinquennio;</li> </ul>	<p>periodo di prova l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.</p> <p>Viene, infine, previsto l'espletamento di una procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità. Sono altresì stabiliti i requisiti di partecipazione alla selezione, nonché la tipologia e la durata del contratto di lavoro del Direttore delle strutture citate.</p>
--	---	---

- c) professori universitari ordinari di ruolo o professori universitari stranieri equiparati ai professori ordinari;
- d) esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro.
6. Il vincitore della selezione di cui al comma 5 è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile per una sola volta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dirigente medico dipendente pubblico o privato di ente di diritto nazionale, lo stesso è collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alla disciplina del relativo ordinamento. In ogni caso, il rapporto di lavoro ha carattere esclusivo.
7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli incarichi conferiti o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Agli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto superiore di sanità disponibili a legislazione vigente.

***Relazione illustrativa***

**Articolo 7.** Le finalità perseguite dal legislatore con l'articolo 2 del decreto legge n. 18 del 2020, cd. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiedono l'acquisizione di risorse umane da adibire alle attività di controllo sanitario svolte dai porti e aeroporti del Paese, in tempi rapidi e, quindi, con procedure di reclutamento eccezionali e semplificate.

Al riguardo, l'ipotesi, ad oggi contemplata, di utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, per professionalità tanto specifiche e da dislocare capillarmente sul territorio nazionale, appare un'opzione difficilmente percorribile da un punto di vista strettamente operativo, anche in considerazione del fatto che sarebbe necessario stipulare preventivamente specifici accordi con gli enti del Servizio sanitario nazionale eventualmente in possesso di graduatorie vigenti e disponibili.

Pertanto, si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione, mediante concorsi per titoli e esame orale, da svolgersi con modalità telematiche.

In tal modo, si deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, concernente "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", (cfr. in particolare l'articolo 24, per dirigenti sanitari

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>medici, e l'articolo 36, per dirigenti sanitari veterinari), oltreché al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".</p> <p>Tale deroga, come detto, è giustificata dall'eccezionalità della situazione determinata dall'esigenza di fronteggiare il diffondersi del COVID-19 e dalla conseguente necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte dagli Uffici del Ministero presso i principali porti e aeroporti italiani.</p> <p>Peraltro, a garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione e, quindi, dell'idoneità professionale degli assunti, al termine del periodo di prova di cui all'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 - ferma restando la durata stabilita dai contratti collettivi rispettivamente applicabili - anche per coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, in deroga ai principi ricavabili dall'articolo 2096 del codice civile, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.</p> <p>Viene, infine, previsto l'espletamento di una procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità. Sono altresì stabiliti i requisiti di partecipazione alla selezione, nonché la tipologia e la durata del contratto di lavoro del Direttore delle strutture citate.</p> <p><b>Relazione tecnica</b></p> <p>Articolo 7. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, considerato che i concorsi potranno svolgersi con modalità semplificate, attraverso la sola valutazione dei titoli e/o lo svolgimento di esami orali con modalità telematiche, con ogni probabilità, saranno ridotti gli oneri a carico dell'Amministrazione.</p> <p>Relativamente al conferimento degli incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p><b>8 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali</b></p>	<p>1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo.</p>	<p>Il <b>comma 1</b> dispone per le procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)          Mail ULE 5.05.2020 08:47          Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, possono essere <b>stabilite o</b> rideterminate, con provvedimento omologo a quello <b>previsto per l'indizione</b>, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, mediante:</p> <p>a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, <del>ove già</del> <b>previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;</b></p> <p>b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.</p> <p>Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.</p> <p>3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella gazzetta ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.</p> <p>4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, qualora idonei, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso. Agli stessi è attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.</p> <p>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore <del>della legge di conversione</del> del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su</p>	<p>2021, si applica la disciplina derogatoria di cui al presente articolo</p> <p>Il <b>comma 2</b> prevede che le modalità di svolgimento delle relative procedure concorsuali, possono essere determinate o rideterminate con provvedimento omologo a quello di indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti.</p> <p>Il <b>comma 3</b> disciplina la pubblicazione sui siti istituzionali delle procedure concorsuali.</p> <p>Il <b>comma 4</b> dispone che nel caso in cui i candidati siano impossibilitati a partecipare alle procedure concorsuali in atto a causa dell'emergenza epidemiologica, possono sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.</p> <p>Il <b>comma 5</b> autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee.</p> <p>Il <b>comma 6</b> prevede che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.</p> <p>Il <b>comma 7</b> dispone che le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>.</p>
---	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.</p> <p><b>6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.</b></p> <p>7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.</p>	
<p><b>9 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione</b></p> <p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano <b>i commi da 2 a 6 del</b> <del>le disposizioni di cui al</del> presente articolo.</p> <p>2. In riferimento ai corsi di formazione, <del>anche a carattere universitario, ai quali non consegue un titolo di studio,</del> svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti <b>e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:</b></p> <p>a) la rimodulazione del corso, <del>in raccordo con gli atenei,</del> al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti <b>e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;</b></p>	<p>Il <b>comma 1</b> dispone per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, si applica la disciplina derogatoria di cui al presente articolo.</p> <p>Il <b>comma 2</b> prevede che, le amministrazioni interessate possono disporre, previa intesa con gli atenei interessati, la temporanea sospensione del corso ovvero la rimodulazione dello stesso.</p> <p>Il <b>comma 3</b> prevede inoltre che possa essere altresì disposta, previa intesa con gli atenei interessati, la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario, qualora non sia stato necessario adottare le misure di rimodulazione, sospensione o rinvio, in quanto</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.</p> <p>3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario <b>previa intesa con gli atenei interessati ai quali non consegue un titolo di studio</b>, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.</p> <p>4. Nell'ipotesi di sospensione cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, <del>con conseguente ricostruzione di carriera.</del></p> <p>5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.</p> <p>6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione o rinvio per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione o il rinvio.</p> <p>7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela</p>	<p>sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi.</p> <p>Il <b>comma 4</b> disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio. Si prevede, in particolare, che siano mantenute le qualifiche possedute con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.</p> <p>Il <b>comma 5</b> garantisce la validità del corso di formazione anche qualora le assenze superino il numero massimo previsto.</p> <p>Il <b>comma 6</b> prevede che, nel caso dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze di polizia, delle Forze armate e o del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della decorrenza giuridica, non si tiene conto del periodo di sospensione o dell'eventuale rinvio.</p> <p>Il <b>comma 7</b> interviene sulla durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno comunque inizio negli anni 2020, 2021 e 2022, premettendo che sia ridotta, ma assicurando comunque una durata minima di sei mesi.</p>
--	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché i servizi di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, nonché in deroga al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, ridurre, rispettivamente, la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, e la durata dei corsi per la formazione degli allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.</p>	
<p align="center"><b>Capo III</b> <b>Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni</b></p>		
<p><b>10. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile</b></p> <p>Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38 Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47</p>	<p>1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità</p>	<p>Consente alle pubbliche amministrazioni di prorogare <b>sino al 31 dicembre 2020</b> lo <i>smart working</i> (anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità personale del dipendente), prevedendo che le amministrazioni assicurino adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.</p> <p>Si prevede, infine, che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.                  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.                  3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.                  5. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.</p>	
<p><b><i>11 Semplificazione delle modalità del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione ai concorsi nel pubblico impiego</i></b></p> <p>Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo)                  Mail ULE 5.05.2020 08:47                  Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28</p>	<p>1. All'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le parole «<i>la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito</i>» sono soppresse. Conseguentemente, al comma 2 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, le parole «<i>e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</i>» sono soppresse.</p>	<p>Semplifica il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali dei cittadini degli Stati membri dell'UE, ai fini dell'accesso nelle amministrazioni pubbliche, espungendo dalla normativa vigente qualsiasi riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.                  In tale modo, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<b>PCM-FRACCARO</b>		
<p><b><i>1. Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche</i></b></p> <p>Mail Simonetti 27.04.2020 ore 16.01</p>	<p>1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle Autorità competenti.                  2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui</p>	<p>La proposta è volta a dettare una disciplina uniforme per la gestione, nel periodo dell'emergenza da Covid-19, delle infrastrutture ritenute critiche per il mantenimento della sicurezza nazionale (d.lgs. n. 61/2011: infrastruttura critica-IC è quella che è "essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui</p>

all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e tese a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione dal contagio del personale operativo e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi inclusi coloro che provengono dall'estero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

- a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;
- b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
- c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;
- d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri competenti.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A partire dal 23 febbraio 2020 il Governo italiano, in considerazione del diffondersi del virus COVID-19 in Italia, ha adottato una serie di misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica. I primi provvedimenti governativi hanno inizialmente riguardato solo alcune Regioni e Province del nord del Paese, investite da una estesa e rapida diffusione del contagio. Successivamente, in considerazione del coinvolgimento di altre zone, valutata la necessità di evitare una escalation dei contagi, il Governo ha esteso, ad oggi fino al 4 maggio 2020, le misure di

danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni").

In particolare, il **comma 1** impone agli operatori delle infrastrutture critiche di adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria.

Il **comma 2** prevede che tale aggiornamento sia redatto d'intesa con MISE, MIT, MIN INTERNO, MIN DIFESA e DIP. PROT. CIVILE

Infine, il **comma 5** detta la definizione di operatori di infrastrutture critiche.

La RT afferma che "dall'articolo proposto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

contenimento a tutto il territorio nazionale. Le restrizioni hanno riguardato, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione delle attività di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali nonché di alcune attività, individuate mediante codici ATECO, ritenute indispensabili per il mantenimento dei servizi prioritari.

Nell'ambito di tale situazione di emergenza è risultato quindi prioritario assicurare la continuità di esercizio di alcune infrastrutture connesse a settori di rilevanza strategica per questo Paese, al contempo rispettando l'attuazione di tutte le misure finalizzate al contenimento del virus nonché alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

In assenza di una norma unica riferita ai vari settori strategici, i diversi Ministeri competenti, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio, la Segreteria infrastrutture critiche (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61) e le altre Strutture deputate alla gestione dell'emergenza hanno adottato circolari e raccomandazioni nonché verificato, al contempo, che i principali operatori attuassero le direttive governative assicurando la continuità dei servizi essenziali.

La disposizione, tenuto conto della già esistente normativa nazionale attinente le infrastrutture critiche (decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61) e dei relativi provvedimenti già adottati, vista la rilevanza dell'emergenza sanitaria in corso, mira a creare un'unica norma di riferimento per le infrastrutture ritenute critiche per il mantenimento della sicurezza nazionale, così da rendere più agevole e coordinata la gestione di una emergenza sanitaria, come quella che sta affliggendo il Paese negli ultimi mesi, che ha evidenziato come siano necessarie azioni trasversali su più settori interconnessi.

Nello specifico, **il comma 1** impone agli operatori delle infrastrutture critiche di adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria e **il comma 2** prevede che tale aggiornamento sia redatto "d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo", comunicandolo ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. **I commi 3 e 4** tengono conto dell'attuale emergenza Covid-19 e della necessità di dover prendere in considerazione anche le eventuali linee guida già emanate dai Ministeri competenti nonché di dover dare direttive per l'attuazione di tali linee guida. In particolare **il comma 3** prevede che l'aggiornamento dei piani di sicurezza

con riferimento all'emergenza COVID-19 tenga conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche, mentre il **comma 4** dà mandato ai Ministeri dell'Interno e della Salute e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, di emanare direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3, ad esempio, con riferimento alle esigenze di mobilità interregionale dei tecnici e alla necessità di impiegare personale altamente specializzato proveniente dall'estero e con riferimento ai casi in cui le strategie di turnazione con isolamento volontario presso le sale di controllo del personale ad altissima specializzazione rendano auspicabile l'effettuazione di test di screening all'ingresso onde evitare il contagio dell'intera squadra.

Infine, il **comma 5** definisce gli operatori di infrastrutture critiche, riferendosi a quelli che sono identificati come operatori di servizi essenziali, alle società e agli enti che gestiscono o ospitano servizi spaziali nonché alle società che gestiscono infrastrutture critiche propriamente dette ai sensi decreto legislativo n. 61 del 2011, includendo però la possibilità di ampliare l'insieme delle infrastrutture critiche considerando anche quelle censite con altri successivi provvedimenti. In particolare, la lettera d), in necessaria analogia con la previsione normativa dettata per le infrastrutture critiche europee e per necessarie esigenze di raccordo e coordinamento di un settore trasversale che involge le competenze di diversi dicasteri e agenzie, attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di individuare, anche al di fuori delle finalità dell'articolo in questione, con decreto le infrastrutture critiche nazionali, su proposta delle amministrazioni competenti o, comunque, vigilanti sulle predette infrastrutture.

#### RELAZIONE TECNICA

Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispettivamente per personale, dotazioni e infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e le attività di istituto delle Amministrazioni interessate.

#### RELAZIONE TECNICA

*Descrizione dell'innovazione normativa*

	<p><b>Articolo recante “<i>Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche</i>”</b></p> <p>A) Titolo: Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche</p> <p>B) Tipologia dell’atto: Tenuto conto della esistente normativa attinente le infrastrutture critiche europee (decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61) e dei relativi provvedimenti già adottati, vista la rilevanza dell’emergenza sanitaria in corso nonché delle criticità emerse nella gestione di una emergenza di carattere epidemiologico, l’articolo si propone di introdurre una norma di riferimento per le infrastrutture nazionali ritenute critiche per il mantenimento della sicurezza nazionale, così da rendere più agevole e coordinata la gestione di una emergenza sanitaria.</p> <p>C) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica: L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni interessate svolgeranno tali attività nell’ambito delle funzioni e risorse già attribuite.</p> <p style="text-align: center;">PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: <i>I</i> PER LA COPERTURA: <i>I</i> PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: <i>I</i> PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: <i>I</i></p> <p>E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;"><i>SEZIONE II</i> <i>QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI</i></p> <p>Si evidenzia che dall’articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, dotazioni e infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l’attività di istituto delle altre Amministrazioni interessate</p>	
--	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 1. Tale comma impone agli operatori delle infrastrutture critiche di adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria.</p> <p>DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 2. Tale comma prevede che l'aggiornamento di cui al comma 1 sia redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61 e recepisca il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Tale aggiornamento deve essere comunicato ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.</p> <p>DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 3. Tale comma prevede che l'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 tenga conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.</p> <p>DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 4. Tale comma prevede che Ministeri dell'interno e della salute e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza Covid-19, possano emanare direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3.</p> <p>DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 5. Tale comma individua gli operatori delle infrastrutture critiche.</p> <p align="center">Prospetto riepilogativo degli effetti dell'intervento normativo sui saldi di finanza pubblica</p> <p>Non viene allegato il prospetto riepilogativo, in quanto - come indicato - dall'articolo proposto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p><b>2. Udienze telematiche e regole tecniche</b></p>	<p>1. A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, con istanza congiunta di tutte le parti costituite, da depositare almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, può essere richiesto lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il</p>	<p>Il <b>comma 1</b> prevede che, nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020, nei procedimenti avanti ai giudici amministrativi, sia possibile disporre, d'ufficio o su richiesta di tutte le parti costituite, lo svolgimento delle udienze camerali o</p>

## DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Simonetti 27.04.2020 ore 16.01	<p>contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, un avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il giudice, nel medesimo termine di cui al primo periodo, può disporre che la discussione si svolga mediante collegamenti da remoto, previa comunicazione alle parti costituite. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.</p> <p>2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.»</p> <p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40, è abrogato. Il comma 2-<i>quater</i> dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo e l'articolo 13-<i>bis</i> dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono abrogati.</p> <p><b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b></p> <p>Per venire incontro a una esigenza fortemente avvertita dagli avvocati amministrativisti, si ritiene necessario prevedere la possibilità di svolgere, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 (ossia per il lasso temporale durante il quale permarranno prevedibilmente le regole di distanziamento sociale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta</p>	<p>pubbliche con modalità di collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza.</p> <p>Il <b>comma 2</b> prevede che, con DPCM, siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico (PAT), anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.</p>
--	--	---

di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. La richiesta congiunta di tutte le parti costituite è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede altresì che il contraddittorio si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui sarà accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Al fine di poter riconoscere validità giuridica agli atti compiuti con modalità di collegamento da remoto, è tuttavia necessario poter modificare in tempi rapidi le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (PAT). Attualmente, infatti, le regole tecniche del PAT sono previste da un regolamento, recepito dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, emanato sulla base dell'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo.

L'introduzione dell'udienza telematica impone numerose modifiche delle regole tecnico-operative, sicché è proprio a questi fini che occorre demandare l'adozione di dette regole a un decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Il mutamento in riduzione del livello della fonte – soluzione peraltro già adottata nel processo telematico del giudice civile e di quello contabile – è stata già applicata in concreto anche presso la giurisdizione amministrativa quanto alla declinazione del c.d. principio di "sinteticità" degli atti processuali (v. l'art. 13-ter, All. 2, del codice del processo amministrativo) e consente il più rapido adeguamento delle regole tecniche alle modifiche tecnologiche che progressivamente intervengono.

Il comma 2 della disposizione consentirà, quindi, anche alla Giustizia amministrativa di intervenire sulle regole tecniche in tempi rapidi, come le altre ricordate giurisdizioni (ordinaria e contabile) le quali, pur avendo un minor grado di informatizzazione dei relativi sistemi processuali, già beneficiano di una maggiore flessibilità e duttilità delle rispettive discipline.

Sono in effetti già vigenti analoghe disposizioni sia per la Giustizia ordinaria (per la quale addirittura l'intervento è demandato a un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi; v. art. 34 D.M. giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 21 febbraio 2011, n. 44), sia per la Corte dei conti: per la quale è previsto appunto un decreto del Presidente della Corte dei

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>conti, così come stabilito con la presente disposizione (v. art. 20-<i>bis</i> decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).</p> <p>Si assicura, comunque, uno stretto coordinamento con le strutture competenti per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Il comma 2, oltre a semplificare la vigente formulazione normativa, permette di estendere la progressiva digitalizzazione a procedimenti che, pur se di carattere amministrativo, siano strettamente connessi e funzionali al processo (quali le procedure relative alla riscossione del contributo unificato o al riconoscimento del gratuito patrocinio), ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana.</p> <p>Si prevede, infine, l'abrogazione del succitato d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, a decorrere dalla entrata in vigore del (primo) decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nonché l'abrogazione, per esigenze di pulizia del dato positivo, di alcune norme di rango primario che non hanno mai avuto pratica attuazione (il comma 2-<i>quater</i> dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), che hanno perso efficacia (l'articolo 13-<i>bis</i> dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).</p> <p><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, giacché l'articolo reca esclusivamente norme procedurali e tenuto conto della circostanza che pure la traduzione degli atti del ricorso straordinario in formato digitale, da eseguirsi dal Ministero competente, prima di trasmetterli al Consiglio di Stato, viene già effettuata sulla base della circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2402 del 29 marzo 2019.</p>	
<p><b>Ministro per il Sud</b></p>		
<p><b>1. Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19</b></p> <p>Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17</p>	<p align="center"><b>(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)</b></p> <p>1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:</p> <p>“3bis. A decorrere dal 30 marzo 2020 e per gli anni 2020 e 2021, il Fondo può essere destinato ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. Ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale</p>	<p>Modifica le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, velocizzando anche i procedimenti di riprogrammazione del fondo stesso, al fine di consentirne l'utilizzo anche per a fronteggiare l'emergenza conseguente al COVID-19.</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p>	<p>può usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare le riprogrammazioni del Fondo per fronteggiare l'emergenza relative alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020.”</p> <p align="center"><b><u>Relazione illustrativa e tecnica</u></b></p> <p>La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 30 marzo 2020, in coerenza con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 che consente l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p><b>2. Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19</b></p> <p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p>	<p align="center"><b>(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)</b></p> <p>1. Al fine di contribuire al finanziamento delle spese per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19, ed in attuazione delle modifiche introdotte dai Regolamenti COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei procedono all'incremento al 100% del tasso di cofinanziamento dell'UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.</p>	<p>Redatto atecnicamente.</p> <p><b>I commi 1 e 2</b>, riguardanti i <b>Fondi Strutturali</b> dell'UE, sono volti a dare attuazione al recente <u>Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19</u>, riconoscono alle Autorità di gestione nazionali dei Programmi</p>

	<p>2. Le risorse rinvenienti dal bilancio dell'UE a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per le esigenze dell'emergenza Covid-19 di cui al comma 1 sono destinate al reintegro delle relative fonti di anticipazione fino a concorrenza dei relativi importi.</p> <p>3. Le risorse del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'incremento del tasso di cofinanziamento dell'UE, sono destinate a Programmi Operativi Complementari, già vigenti o da costituire, a salvaguardia di iniziative già attivate nei programmi dei fondi strutturali europei dalle amministrazioni titolari.</p> <p>4. Ai Programmi Operativi Complementari di cui al precedente comma contribuiscono altresì ulteriori risorse stanziata a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2021, fino a integrale compensazione del valore della corrispondente quota comunitaria degli interventi dei programmi dei fondi strutturali europei originariamente previsti e riprogrammati per contrastare l'emergenza da Covid-19.</p> <p>5. Nelle more degli stanziamenti di cui al comma 4, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono proseguire negli impegni già assunti sui progetti sostituiti attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Amministrazioni di riferimento che non soddisfino i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, s.m.i.. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne procede all'approvazione secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del FSC non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.</p> <p>6. Le risorse di cui al comma 5 ritornano nelle disponibilità del FSC 2014-2020 nel momento in cui siano resi disponibili nei programmi complementari di cui al comma 3 gli stanziamenti di cui al comma 4.</p> <p>7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei e a proporre al Comitato</p>	<p>Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei di incrementare al 100% del tasso di cofinanziamento dell'UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 (<i>Il ruolo dell'autorità di gestione può essere svolto da un ministero nazionale, un'autorità regionale, un consiglio locale o qualsiasi altro ente pubblico o privato designato e approvato da uno Stato membro</i>).</p> <p>L'art. 25-bis (<i>Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19</i>) del Reg. (UE) n. 1303/2013, introdotto dal Reg. 550/2020, prevede, infatti, che, "su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione".</p> <p>I <b>commi da 3 a 6</b> riguardano i <b>Programmi Operativi Complementari-POC</b> (si tratta dei Programmi Operativi - nazionali e regionali - finanziati dai Fondi SIE, con una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale massima pattuita dallo Stato membro con la Commissione UE in sede di Accordo di partenariato), destinando al loro finanziamento le risorse rese disponibili per effetto dell'incremento del tasso di cofinanziamento dell'UE di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>La RI chiarisce che <i>"in tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di</i></p>
--	--	--

Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le opportune delibere.

**Relazione illustrativa e tecnica**

Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Con l'articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con risorse nazionali la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.

Nello specifico, si riprogrammano contestualmente le risorse per attribuire le spese per l'emergenza Covid-19 e per finalità proprie della politica di coesione a due gruppi di programmi:

- i) per quanto riguarda le spese per il contrasto dell'emergenza Covid-19, le stesse rientrano nei programmi operativi nell'ambito dei Fondi Strutturali e, fino al giugno 2021, sono rendicontate al tasso di cofinanziamento UE al 100%;
- ii) per quanto riguarda gli importi ancora non rendicontati per gli interventi con finalità proprie della politica di coesione originariamente previsti e da prevedere nei programmi operativi nell'ambito dei Fondi Strutturali, se ne dispone la salvaguardia con l'incremento o la costituzione di Programmi Operativi Complementari (POC), la cui copertura è assicurata con: a) le risorse del cofinanziamento nazionale già stanziare con la Delibera CIPE 10/2015 e non ancora utilizzate, liberate con l'incremento del tasso di cofinanziamento UE al 100%, e b) le ulteriori risorse a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2021 che reintegrano progressivamente le risorse del cofinanziamento UE dei programmi operativi nell'ambito dei Fondi Strutturali dell'UE fino a ricostituirne l'intero valore residuo.

*salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse”.*

*Drafting:” Regolamenti COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558” sono, in realtà, il medesimo provvedimento normativo. Infatti il “Regolamento COM(2020)138 final 2020/0054” è, in realtà, la “proposta di Regolamento COM(2020) 138 final 2020/0054 (COD) del 2 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19”, successivamente approvata come “Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio”.*

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>Nelle more dell'integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC 2014-2020 (da reintegrare con il meccanismo dei commi 3 e 4), o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale.</p> <p>In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.</p>	
<p><b>3. Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19</b></p> <p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p>	<p align="center"><b>Art. ***</b></p> <p align="center"><b>(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)</b></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede in conformità al comma 65-quater.”.</p> <p align="center"><b><u>Relazione illustrativa e tecnica</u></b></p> <p>La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, è incrementata di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19. I maggiori oneri trovano copertura in riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 1, comma 65-quater, della medesima legge.</p>	<p><b>Incrementa di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022</b> la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19.</p> <p><b>Copertura Fondo per lo sviluppo e la coesione.</b></p>

<p><b>4. Incremento del credito d'imposta per sanificazione Covid-19 nelle aree del Mezzogiorno</b></p> <p>Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17</p> <p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p> <p>Parere DF: Mail Quadri 4.05.2020 ore 9.59</p>	<p><b>(Incremento del credito d'imposta per sanificazione Covid-19 nelle aree del Mezzogiorno)</b></p> <p>1. La misura del credito d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e all'articolo 30 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata dal 50% al 80% per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per le imprese ubicate nei medesimi territori il limite massimo di spesa è incrementato fino a un massimo di Euro 32.000 per ciascun beneficiario.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Relazione illustrativa e tecnica</u></b></p> <p>La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per le spese afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di cui all'articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, che introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'entità della maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1.</p> <p>Il limite massimo di spesa previsto è pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.</p> <p>Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria, che prevedeva un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale importo è stato ridotto in considerazione della platea più contenuta di imprese beneficiarie e dell'entità della maggiorazione. In particolare, si considera che nel complesso del Mezzogiorno risultano localizzate circa il 30% del totale delle imprese italiane e che per tali imprese è necessario coprire il 30% delle spese sostenute (3/5 di quanto previsto dalla misura generale). L'importo massimo per ciascun beneficiario, pari a 32.000, è stato elevato in modo da consentire il pieno beneficio della maggiorazione alle imprese che ai sensi della misura generale percepiscono il beneficio massimo, pari a 20.000 euro.</p>	<p>Aumenta a 32.000 euro l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario per le attività di sanificazione effettuate nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p><b>Copertura degli oneri, stimati in 9 milioni di euro per l'anno 2020, sul Fondo Sviluppo e Coesione.</b></p> <p><b>Parere DF: Valutazione politica con osservazioni</b></p> <p>La proposta in esame è diretta a potenziare in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementando sia la misura dello stesso – da 50 a 80 per cento – sia il “limite massimo di spesa”, fissandolo a 32.000 euro per ciascun beneficiario (in luogo degli attuali 20.000 euro).</p> <p>Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che il limite di 20.000 euro, attualmente previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 si riferisce all'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario e non al “limite massimo di spesa”, come invece indicato nella proposta.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la proposta appare essere una misura selettiva a livello territoriale che, in quanto tale, andrebbe sottoposta alla Commissione europea ex articolo 108 del TFUE, con la previsione di una clausola di standstill che ne condizioni l'efficacia sino all'eventuale approvazione da parte delle autorità europee. Gli</p>
---	---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

		<p>esiti di tale notifica potrebbero non essere favorevoli data anche la natura di aiuto al funzionamento a cui potrebbe essere ricondotta la proposta in commento.</p> <p>Si segnala, ad ogni modo, che la proposta in questione potrebbe essere ricondotta a un intervento autorizzabile nell'ambito degli aiuti temporaneamente ammessi dalla Commissione europea, ciò con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 final, che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.</p> <p>Si evidenzia infine che un rafforzamento della misura di sostegno limitata alle Regioni del Mezzogiorno, meno colpite dalla pandemia, potrebbe non essere in linea con la <i>ratio</i> della disposizione.</p> <p>Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che l'agevolazione su cui si interviene prevede che la stessa sia fruita entro un limite di spesa massimo. Pertanto, la proposta di modifica dovrebbe integrare il suddetto limite di spesa per l'importo indicato dal Ministero proponente pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, che rappresentano l'ulteriore onere rispetto a quanto già ascritto alle disposizioni di cui all'articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e all'articolo 30 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.</p>
<p><b>5. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</b></p>	<p align="center"><b>(Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)</b></p> <p>1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle</p>	<p>Aumenta la misura del credito di imposta fruibile per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), rispettivamente:</p>

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<p>Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17</p>	<p>regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.</p>	<p>- dal 12 al 25 per cento per le grandi e medie imprese; - dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.</p>
<p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p>	<p>2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".</p>	<p><b>Copertura degli oneri, stimati in 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, sul Fondo Sviluppo e Coesione.</b></p>
<p>Parere DF: Mail Quadri 4.05.2020 ore 9.59</p>	<p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.</p>	<p><b>Parere DF: Valutazione politica con osservazioni con rinvio a DPE e MISE</b></p>
	<p align="center"><b><u>Relazione illustrativa e tecnica</u></b></p>	<p>La proposta in esame, al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, dispone che con riferimento agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, inclusi quelli relativi a progetti in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta - attualmente pari al 12 per cento - è elevata al 25 per cento per le grandi imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 45 per cento per le piccole imprese.</p>
	<p>La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 . La maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del Reg. UE 651/2014 relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo". La maggiorazione è disposta a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.</p>	<p>Le predette maggiorazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".</p>
	<p>La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:</p>	<p>Si premette che l'articolo 1 commi da 198 a 208 della legge di bilancio per il 2020 riconosce, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo,</p>

## DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>- ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;</p> <p>- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;</p> <p>- sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.</p> <p>I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);</li> <li>- strumentazioni e attrezzature;</li> <li>- costi relativi a immobili e terreni;</li> <li>- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;</li> <li>- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).</li> </ul>	<p>in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Al riguardo, l'articolo 1, comma 203, della predetta legge di Bilancio prevede, tra l'altro, che per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la proposta appare essere una misura di aiuto a finalità regionale che, in quanto tale andrebbe sottoposta alla valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea previa notifica alla Commissione europea ex articolo 108 del TFUE.</p> <p>Infatti, l'ambito degli investimenti contenuti nella proposta non sembra soddisfare le condizioni e i limiti dell'<u>articolo 14 del Regolamento (UE) n.651/2014</u> in materia di aiuti a finalità regionale agli investimenti che consentirebbe di esentare la proposta da notifica.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014, nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.</p> <p>La Carta degli aiuti a finalità regionale 2017-2020 (C-2016- 5938 final del 23.9.2016) prevede, per le Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo</p>
---	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, si è proceduto individuando, dai dati delle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, l'ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni interessate dalla proposta normativa. Sulla base di quanto previsto nella Legge di Bilancio 2020 e seguendo la medesima metodologia della RT originaria, il credito di imposta relativo all'ambito considerato sarebbe, come valore di competenza pari a circa 54,9 milioni di euro (di cassa 18,3 milioni di euro annui).

Il credito, per l'anno di imposta 2020, stimato con la nuova intensità proposta risulta pari a circa 195,1 milioni di euro. Ne consegue un maggior credito rispetto a quello stimato per la Legge di Bilancio 2020 pari a circa 140,2 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-50	-50	-50

*in milioni di euro*

107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), un'intensità di aiuto per le grandi imprese del 25%. Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di euro tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. In relazione alle Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE l'intensità massima di aiuto del 10% (prevista peraltro solo in relazione ad alcune zone dell'Abruzzo e del Molise), per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Ciò posto, ci si rimette alle definitive valutazioni del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla circostanza che l'articolo 25 del GBER possa essere applicato, limitatamente a una porzione del territorio nazionale, in mancanza di richiami a tale misura da parte dell'articolo 14 del predetto GBER in materia di aiuti a finalità regionale.

Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni che riterrà di effettuare il Ministero per lo sviluppo economico data la vigenza di una disciplina di carattere generale in materia di ricerca sviluppo.

Si rimette alla valutazione dei suddetti Dicasteri di ricondurre la proposta in questione a un intervento autorizzabile, per il 2020, nell'ambito degli aiuti temporaneamente ammessi dalla Commissione europea, ciò con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 final, che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

		<p>sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.</p> <p>Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, applicando la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 si stima che il maggior credito, per l'anno di imposta 2020, stimato con la nuova intensità proposta risulta pari a circa 145,6 milioni di euro.</p> <p>Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:</p> <table border="1" data-bbox="1496 593 2089 705"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Credito di imposta</td> <td>0,0</td> <td>-48,5</td> <td>-48,5</td> <td>-48,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>in milioni di euro</p>		2020	2021	2022	2023	Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5
	2020	2021	2022	2023								
Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5								
<p><b>6. Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria</b></p> <p>Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17</p> <p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p>	<p align="center"><b>(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)</b></p> <p>1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e ss.mm.ii., nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e nei limiti dallo stesso previsti all'art.3, comma 2, in misura pari a:</p> <p>a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;</p> <p>b) 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e ss.mm.ii, fino ad un importo massimo di 40.000 euro.</p>	<p>Riconosce un contributo a fondo perduto "a copertura del loro fabbisogno di circolante" in favore dei soggetti che possono già fruire delle agevolazioni c.d. "Resto al Sud", nella misura, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;</li> <li>- 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni "resto al sud, sino ad un importo massimo di 40.000 euro.</li> </ul> <p><b>Oneri non stimati (né nel testo né nella relazione tecnico – illustrativa a corredo).</b></p> <p><b>Generica copertura sulle risorse stanziata per "Resto al Sud".</b></p>										

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, beneficiari delle agevolazioni “Resto al Sud” devono:

- a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa, essendo pertanto nella condizione di poter fruire delle relative erogazioni;
- b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 9 novembre 2017, n. 174 e ss.mm.ii.;
- c) essere in regola con la restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato, in un’unica soluzione, dal soggetto gestore di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 e ss.mm.ii., a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all’erogazione della quota a saldo di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 9 novembre 2017, n. 174 e ss.mm.ii., ovvero, qualora sia già stato completato il suddetto iter erogativo, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. Agli impegni finanziari derivanti dalla concessione del contributo di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all’incentivo di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 e ss.mm.ii., senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

#### **Relazione illustrativa e tecnica**

L'attuale emergenza sanitaria, determinata dall'epidemia di COVID-19, è destinata ad impattare pesantemente sulla situazione socio-economica del Paese, che rischia di dover affrontare una crisi produttiva ed occupazionale senza precedenti.

La rapida diffusione del virus ha reso necessaria, infatti, l’adozione di misure sempre più restrittive alla libera circolazione delle persone ed all’esercizio delle

attività economiche, incidendo così, con effetti di lungo periodo, sul sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla marcata prevalenza (99,4% del totale) delle piccole e piccolissime imprese. Anche qualora fosse disposta nel breve termine, sul piano normativo, la riapertura delle attività imprenditoriali, alla crisi sul lato dell'offerta verrà ad aggiungersene un'altra sul versante della domanda, in considerazione della riduzione della capacità di spesa delle famiglie correlata agli effetti del lock-down.

In relazione all'impatto economico del Covid-19, sono già disponibili delle stime (ad es. il rapporto Svimez del 9 aprile u.s.) sulle sue ricadute nelle diverse aree del Paese. In particolare, se è vero che la contrazione del PIL interesserà soprattutto il Nord Italia, che è allo stesso tempo l'area più produttiva e la più colpita dall'epidemia, è il Sud che rischia di vedere pesantemente compromesso il suo assetto economico e sociale, a causa della lunga fase di stagnazione degli ultimi anni (con la sola, e parziale, eccezione del biennio 2016/17). Infatti, come già registrato per la crisi del 2009, in un'economia, come quella meridionale, nella quale la dinamica del PIL è «trainata» dalla spesa delle famiglie piuttosto che dagli investimenti del comparto industriale (come invece accade al Centro Nord), i tempi per un'inversione di tendenza e per la ripresa economica saranno inevitabilmente molto più lunghi. La decrescita strutturale della domanda interna, inoltre, non impatterà in maniera omogenea sulle varie classi dimensionali d'impresa, ma interesserà in misura maggiore le micro-iniziative, che rappresentano la fattispecie di gran lunga più diffusa nelle regioni meridionali e che sono quelle più interessate dal fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso, con la conseguenza che una drastica e ulteriore contrazione del comparto potrebbe produrre effetti devastanti sulla tenuta del tessuto sociale prima ancora che di quello economico.

Guardando alla distribuzione settoriale dell'impatto economico del Covid-19, sulla base dei dati ISTAT è possibile rilevare che l'incidenza delle imprese e degli occupati "sospesi" per effetto del lock-down da Coronavirus è particolarmente elevata per i servizi collettivi e personali (solo il 19% di operatori attualmente attivi) e per quello degli alberghi e ristoranti (14%).

Pur non risultando, ad oggi, puntualmente quantificabili gli effetti del blocco delle attività imprenditoriali nei diversi settori economici, dipendendo anche dalla durata delle attuali restrizioni, si rileva che la sospensione delle attività è al momento di oltre 10 giorni maggiore, rispetto all'industria manifatturiera, per il comparto dei servizi, che rappresenta una quota significativa dell'occupazione nelle aree più deboli del Paese (e in particolare nel Mezzogiorno).

Fin da ora è comunque possibile prevedere che, tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria, figureranno quelli relativi al turismo (ricettività, attività accessorie e agenzie di viaggi), alla ristorazione e ai servizi di prossimità/alla persona.

Nel contesto sopra delineato emerge chiaramente, oltre all'esigenza di mettere a punto misure di contrasto alla crisi nelle aree più colpite dal Covid-19, anche la necessità di intervenire sull'intero territorio nazionale a salvaguardia della coesione sociale e dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree più deboli del Paese e, al loro interno, alle imprese che, per dimensione e settore di attività, sono maggiormente a rischio di default; al riguardo si sottolinea che, sulla base delle stime già disponibili, si prevede che i fallimenti d'impresa nel Mezzogiorno saranno 4 volte superiori a quelli che si determineranno nelle regioni del Centro-Nord.

Resto al Sud, nato come strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha ad oggi finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati, come sopra evidenziato, dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona).

Al fine di evitare che le iniziative finanziate, peraltro tuttora in fase di start-up, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell'attività e alla successiva contrazione della domanda dei loro prodotti/servizi, si propone l'istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.

Il contributo in oggetto è, peraltro, in linea con le indicazioni e gli orientamenti adottati di recente dall'Unione Europea per il superamento degli effetti della crisi Covid-19; in particolare si segnala quanto disposto, a valere sui fondi strutturali, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020.

Si sottolinea che Resto al Sud prevede che le spese relative al capitale circolante possano essere riconosciute soltanto in misura pari al 20% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni ed esclusivamente con riferimento ad alcune tipologie

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>di costo di gestione (materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata); nei 24 mesi di realizzazione delle iniziative resta pertanto non coperta, anche a prescindere dagli effetti dell'attuale emergenza epidemiologica, una componente rilevante del fabbisogno di circolante dei soggetti beneficiari.</p> <p>L'incentivo a fondo perduto proposto consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle imprese agevolate da Resto al Sud, evitando che sia vanificato, in una misura che potrebbe essere significativa, l'investimento pubblico già effettuato per contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno.</p> <p>Potrebbe inoltre rendere più attrattivo lo strumento agevolativo per i lavoratori irregolari, promuovendo così percorsi di emersione dall'economia informale in maniera più efficace di quanto finora registrato, a tutto vantaggio anche di un effetto di pay-back per le casse dello Stato, alimentato dalle entrate erariali e dai contributi previdenziali.</p> <p>Per quanto concerne la copertura finanziaria, si sottolinea che la presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, dal momento che sarebbe unicamente a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell'anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell'attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro.</p>	
<p><b>7 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno</b></p> <p>Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40</p>	<p align="center"><b>(Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)</b></p> <p>1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sono concessi contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</p>	<p>La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno.</p> <p>Lo stanziamento complessivo per la misura, a <b>valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</b></p>

	<p>2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>3. Il contributo è destinato agli Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), t), u), v).</p> <p>4. Il soggetto attuatore è l'Agenzia per la coesione territoriale, che provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.</p> <p>5. Le Regioni, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.</p> <p align="center"><b><u>Relazione illustrativa e tecnica</u></b></p> <p>La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</p> <p>La norma individua quale soggetto attuatore della misura l'Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all'assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L'Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.</p>	<p>La norma individua quale soggetto attuatore della misura l'Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici, provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.</p>
--	--	---